



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche
di nullità matrimoniale,
con particolare riferimento al diritto di difesa

Relatore: Chiar.mo Professore Michele Madonna

Tesi di laurea di
Valentina Gaudio
Matricola n°419178

Anno accademico 2025/2026

*Ai miei genitori e a mio marito,
per esserci stati, sempre.*

Indice

PREMESSA.....	8
CAPITOLO 1.....	10
Il matrimonio concordatario nell'ordinamento italiano.....	10
1.1. Inquadramento generale del matrimonio nell'ordinamento italiano	10
1.2. Le origini storiche del matrimonio concordatario	11
1.3. Il matrimonio concordatario e la sua crisi.....	14
1.4. La revisione pattizia delle norme sul matrimonio concordatario	17
1.5. Il matrimonio concordatario nel nuovo Accordo.....	19
1.6. Le pubblicazioni	20
1.7. Gli impedimenti matrimoniali alla trascrizione	23
1.7.1. Il coordinamento tra disciplina concordataria e diritto civile: impedimenti derogabili e inderogabili	26
1.8. Il nulla osta alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili	28
1.9. La celebrazione del matrimonio.....	29
1.10. Le forme speciali di celebrazione del matrimonio canonico.....	31
1.11. I matrimoni canonici celebrati all'estero	34
1.12. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso.....	37
1.13. La trascrizione del matrimonio canonico.....	39
1.13.1. La trascrizione tardiva	41
1.13.2. Gli effetti della trascrizione tardiva e la nozione di terzo	45

1.13.3. La disciplina della trascrizione tardiva prima e dopo l'Accordo di revisione del Concordato del 1984.....	47
1.13.4. La trascrizione tardiva e il requisito della volontà attuale dei coniugi	49
CAPITOLO 2.....	51
La giurisdizione sul matrimonio concordatario tra ordinamento ecclesiastico e statale.....	51
2.1. Dalla riserva di giurisdizione ecclesiastica alla sua progressiva erosione.....	51
2.2. Il superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale	53
2.3. La competenza giurisdizionale dello Stato nel matrimonio concordatario e i suoi limiti.....	61
2.4. Il coordinamento tra il giudizio ecclesiastico di nullità e il giudizio civile sul vincolo matrimoniale.....	62
2.5. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale tra disciplina concordataria e diritto internazionale privato	68
2.6. La dispensa <i>super rato</i> e la sua inidoneità al riconoscimento civile	71
2.7. Il procedimento di delibazione.....	72
2.7.1. Competenza e modalità di introduzione del giudizio di delibazione	73
2.7.2. La legittimazione ad agire degli eredi nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche	76
2.7.3. Profili processuali del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche	78

2.7.4. L'esecutività della sentenza ecclesiastica quale condizione dell'azione nel giudizio di delibazione	80
2.7.5. I controlli della Corte d'Appello	83
2.7.5.1. La competenza del giudice ecclesiastico nella pronuncia di nullità	83
2.7.5.2. Il rispetto del diritto di difesa	84
2.7.5.3. L'assenza di contrasto con giudicati italiani.....	85
2.7.5.4. Il rispetto dell'ordine pubblico.....	86
2.7.5.4.1. La simulazione unilaterale del consenso	89
2.7.5.4.2. I vizi del consenso	92
2.7.5.4.3. Convivenza coniugale e ordine pubblico.....	97
CAPITOLO 3.....	102
Il diritto di agire e di resistere in giudizio dal procedimento ecclesiastico al giudizio di delibazione	102
3.1. Il sindacato sul diritto di difesa nel giudizio di delibazione: origine e fondamento	102
3.2. Il nucleo essenziale del diritto di difesa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione	103
3.3. La conoscenza del procedimento	104
3.4. La partecipazione al processo: infermità di mente e gratuito patrocinio	106
3.5. La formazione della prova e il contraddittorio	109
3.6. La difesa tecnica nel processo canonico alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo	111
3.7. Il diritto di difesa e le peculiarità del processo canonico matrimoniale	113

3.8. La riforma del processo matrimoniale canonico e rispetto del diritto di difesa.....	117
3.8.1. Il processo <i>brevior</i> e il diritto di difesa.....	118
3.8.2. La modifica dei criteri di competenza del giudice ecclesiastico .	124
3.8.3. Il superamento della doppia sentenza conforme.....	127
CONCLUSIONI	129
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	132
ELENCO DELLE SENTENZE	137

PREMESSA

La presente ricerca si propone di analizzare la disciplina del matrimonio concordatario e il sistema dei rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento statale in materia matrimoniale, con particolare attenzione al rispetto del diritto di difesa e delle fondamentali garanzie processuali nell'ambito del procedimento ecclesiastico di nullità matrimoniale e del successivo giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. L'analisi svolta mette in luce la complessità dei rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento statale in materia matrimoniale, evidenziando la necessità di contemperare l'autonomia dei rispettivi ordinamenti con la tutela dei principi fondamentali posti a presidio dei diritti dei soggetti coinvolti.

Nel primo capitolo viene ricostruito il quadro normativo del matrimonio concordatario, attraverso l'esame dei suoi fondamenti normativi e dell'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa, al fine di delineare il quadro giuridico vigente entro il quale si inserisce il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio e, più in generale, la rilevanza civile delle decisioni ecclesiastiche in ambito matrimoniale, attuata attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento statale.

Nel secondo capitolo l'attenzione è rivolta ai profili giurisdizionali concernenti il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, mediante l'analisi dei relativi presupposti, delle principali elaborazioni giurisdizionali intervenute in materia e dei limiti del sindacato demandato al giudice statale, con particolare riguardo al progressivo consolidarsi di un controllo volto alla verifica del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Infine, il terzo capitolo approfondisce il tema del diritto di difesa nel procedimento canonico matrimoniale e nel successivo giudizio di delibazione, soffermandosi sulle principali questioni emerse in dottrina e in giurisprudenza, sulle problematiche sorte in seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico introdotta nel 2015 e sul rapporto tra le garanzie difensive riconosciute dall'ordinamento canonico e i principi fondamentali del giusto processo tutelati dall'ordinamento statale, con particolare riguardo alla concreta tutela dei diritti difensivi delle parti coinvolte.

CAPITOLO 1

Il matrimonio concordatario nell'ordinamento italiano

1.1. Inquadramento generale del matrimonio nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di contrarre matrimonio e di acquisire lo status di coniuge è riconosciuto ad ogni individuo¹, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Tale diritto si manifesta in particolare, nella scelta libera se contrarre o meno il vincolo coniugale, quando e con chi contrarre matrimonio nonché nell' autonoma scelta dell'ordinamento destinato a regolare il rapporto matrimoniale².

Nel sistema giuridico italiano, il soggetto che vuole contrarre matrimonio può esprimere la propria volontà mediante diverse forme di celebrazione, ciascuna disciplinata dalla legge e ognuna idonea a produrre effetti civili secondo le modalità previste dall'ordinamento statale. È prevista innanzitutto la possibilità di celebrare un matrimonio civile dinanzi all'ufficiale dello stato civile e accanto a essa, l'ordinamento riconosce la possibilità di celebrare un matrimonio in forma religiosa.

In particolare, nel sistema italiano è prevista la celebrazione davanti ai ministri di culto della religione cattolica attraverso l'istituto del matrimonio concordatario, un tipo di matrimonio celebrato dinanzi ai ministri di culto delle confessioni religiose che in passato hanno stipulato con lo Stato italiano un'intesa ai sensi art. 8 Cost., e il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri di culto di confessioni religiose prive della predetta stipulazione di un'intesa, ma approvati e abilitati ai sensi della l.

¹ Cost., artt. 2 e 29.

² E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 221-223.

24 giugno 1929, n. 1159. Tali forme di matrimonio, pur celebrate in forma religiosa, sono ritenute idonee a produrre effetti civili nell'ordinamento, previa trascrizione nei registri dello stato civile³.

Nel sistema italiano si configura quindi una pluralità di forme di celebrazione matrimoniale, ma nonostante ciò, l'istituto del matrimonio rimane sostanzialmente regolato dal codice civile. Fa eccezione il matrimonio concordatario, che, nonostante produca effetti civili nell'ordinamento statale, è regolato dalle norme di diritto canonico. Occorre tuttavia distinguere il matrimonio concordatario dal matrimonio meramente canonico, celebrato secondo le norme di diritto canonico, davanti al ministro di culto cattolico. Quest'ultimo, qualora non intervenga la trascrizione prevista dalle norme concordatarie, è destinato a rimanere efficace esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa e a non produrre effetti civili. Questa distinzione assume rilevanza particolare alla luce dell'evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa, che ha progressivamente condotto alla disciplina oggi vigente del matrimonio concordatario nell'ordinamento italiano.

1.2. Le origini storiche del matrimonio concordatario

Nell'Italia pre-unitaria, costituita da una pluralità di ordinamenti giuridici scaturenti dagli Stati preesistenti all'unificazione, il matrimonio era generalmente disciplinato dal diritto canonico, in conformità alla regola tridentina della competenza della Chiesa in riferimento al matrimonio dei battezzati⁴. La regolamentazione dell'istituto

³ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 117-118.

⁴ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 454-455.

matrimoniale rientrava pertanto nella competenza della Chiesa cattolica, secondo la disciplina dettata dal Concilio di Trento nella sessione XXIV con il decreto *De Matrimonio* dell'11 novembre 1563, che introdusse la forma obbligatoria di celebrazione del matrimonio davanti al parroco e alla presenza di testimoni, con conseguente attribuzione della competenza ai tribunali ecclesiastici. Tale assetto normativo comportò, per i sudditi di religione diversa dalla cattolica sprovvisti di *jus connubii*, la tendenza alla formazione di famiglie “di fatto” e conseguenze poco favorevoli sul piano giuridico. In epoca napoleonica si assistette all'introduzione, nel continente europeo, del matrimonio civile, anche se venne meno con il periodo della Restaurazione.

Con il codice civile del 1865, venne introdotto il matrimonio civile obbligatorio, in quanto l'ordinamento statale non riconosceva una modalità diversa di formazione del vincolo coniugale. Ne conseguiva che, qualora si fosse voluto procedere alla celebrazione di nozze valide sia per lo Stato che per la Chiesa, risultava necessario effettuare una doppia celebrazione: davanti all'ufficiale dello stato civile e dinanzi ad un ministro del culto cattolico.

Con la stipulazione dei Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, anche il matrimonio canonico divenne idoneo ad avere effetti civili mediante l'introduzione del meccanismo della trascrizione nei registri dello stato civile, ad opera dell'ufficiale di stato civile⁵. Tale innovazione, comportò una significativa trasformazione del sistema matrimoniale.: l'atto di celebrazione del matrimonio divenne disciplinato dal diritto canonico e sottoposto alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici per quanto riguarda i profili di validità del vincolo, mentre gli effetti civili del rapporto coniugale restarono regolati dall'ordinamento statale, cui spettava la cognizione delle questioni inerenti all'invalidità della

⁵ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 223-224.

trascrizione e della separazione dei coniugi. In riferimento ai matrimoni celebrati dinanzi ai ministri dei culti ammessi per mezzo della l. 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi, per essi era prevista la celebrazione in forma speciale di matrimonio civile, rimanendo comunque regolati dalla legge dello Stato italiano e sottoposti integralmente alla sua giurisdizione.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 e l'introduzione della l. 1° dicembre 1970, n. 898, ci fu una profonda modifica dell'assetto normativo matrimoniale: la possibile cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se celebrato con il rito religioso e successivamente trascritto. Inoltre intervennero alcune pronunce da parte della Corte Costituzionale⁶ in materia matrimoniale e in particolare, in relazione al riconoscimento civile dei provvedimenti e delle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Parallelamente, il sistema matrimoniale italiano è stato integrato dalla stipulazione di diverse intese con alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost. Mediante tali intese, il sistema dei *culti ammessi* viene superato e si afferma il principio costituzionale secondo cui le confessioni religiose sono libere e uguali davanti alla legge (art. 8 Cost.) e i matrimoni celebrati dinanzi ai ministri di culto di queste confessioni religiose, possono produrre effetti civili.

Tale quadro normativo portò alla ridefinizione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento canonico nel settore matrimoniale e condusse alla stipulazione dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 e del Protocollo addizionale n. 4, resi esecutivi con la l. 25 marzo 1985, n.121. In tale occasione, il matrimonio concordatario introdotto nell'ordinamento italiano con i Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, subì un'importante revisione della propria disciplina.

⁶Corte cost., nn. 32/1971; 16/1982; 18/1982.

1.3. Il matrimonio concordatario e la sua crisi

Con i Patti Lateranensi del 1929, fu attribuita rilevanza civile al matrimonio canonico e riconosciuta la giurisdizione ecclesiastica in materia di validità, nullità matrimoniale e scioglimento del vincolo per dispensa *super rato*⁷. Tale assetto comportava però una significativa deroga sul piano dell'uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile, poiché il matrimonio concordatario, introduceva, per i cittadini cattolici, una forma di rilevanza della legge personale fondata sull'appartenenza confessionale⁸. Tale sistema, fondato sulla differenziazione legata alla confessione religiosa e caratterizzato da un ruolo particolarmente incisivo della Chiesa, se poteva dirsi conforme al regime dell'epoca, con l'entrata in vigore della Costituzione, e quindi con l'introduzione dei principi di uguaglianza dei cittadini (art. 3 comma 1), di libertà religiosa (art. 19) e del diritto di difesa (art. 24), appariva porsi in tensione con i principi costituzionali sopra citati.

Sul matrimonio concordatario, sussisteva quindi una diarchia tra Chiesa e Stato: la Chiesa aveva la competenza sui profili di validità, nullità e disciplina del vincolo, mentre lo Stato esercitava la sua competenza nell'attribuzione degli effetti civili al negozio canonico. Difatti, lo Stato, avendo competenza nel disciplinare gli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, poteva anche stabilire il venir meno di quegli effetti (legge 1° dicembre 1970, n. 898), senza che ciò comportasse una violazione del Concordato del 1929, perché il vincolo religioso permaneva comunque, nonostante il venir meno dei soli effetti civili.

⁷ Concordato lateranense, art. 34, l. 27 maggio 1929, n.810.

⁸ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 456-460.

Nel sistema concordatario delineato dagli accordi del 1929, affinché il matrimonio canonico potesse produrre effetti civili nell'ordinamento statale, era necessaria una specifica scelta da parte dei contraenti: i nubendi, infatti, potevano optare tra la celebrazione di un matrimonio civile disciplinato esclusivamente dallo Stato e un matrimonio concordatario, celebrato mediante rito religioso ma idoneo a produrre effetti civili tramite la procedura della trascrizione nei registri dello stato civile. Secondo l'impostazione dottrinale degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, tale scelta, doveva considerarsi un atto disciplinato dal diritto civile e quindi, ai fini della sua validità, doveva essere valutata secondo le categorie dell'ordinamento statale: si pensi ad esempio, all'ipotesi di uno dei due soggetti che al momento della scelta fosse o incapace naturale, o un soggetto minorenni non ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile. Questa impostazione, tendeva a valorizzare la personalità, la libertà religiosa e l'uguaglianza giuridica dell'individuo, ma tale orientamento della dottrina, non trovava pieno accoglimento da parte della giurisprudenza dell'epoca, la quale, invece, affermava il principio secondo cui, ai fini della produzione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non sarebbe stata sufficiente la mera volontà dei contraenti, ma riteneva necessario anche il rispetto degli adempimenti previsti dal sistema concordatario del 1929. Quindi, ai fini del conferimento degli effetti civili al matrimonio religioso, era dunque necessario che la scelta di tale modalità di celebrazione, dovesse innanzitutto essere compiuta da un soggetto dotato di capacità di intendere e volere, ma anche che fosse compiuta da un soggetto maggiorenne, che si presumeva essere sufficientemente maturo per la stipulazione del negozio matrimoniale.⁹

⁹ *Ivi*, pp. 458-459.

In questa prospettiva, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 2 febbraio 1982, n.16, tenendo conto della riforma del diritto di famiglia in materia di età matrimoniale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge matrimoniale del 1929, nella parte in cui non prevedeva la minore età degli sposi tra gli impedimenti alla trascrizione civile del matrimonio. In tal modo, attribuendo rilevanza giuridica all'atto di scelta, la Corte Costituzionale, ha posto al centro la volontà di attribuire effetti civili al matrimonio religioso in un momento anteriore rispetto alla celebrazione del matrimonio canonico, con la conseguenza che la validità di tale scelta, doveva essere valutata secondo le categorie del diritto civile, prescindendo da quanto attiene alla celebrazione del vincolo religioso. Quindi, qualora tale volontà risultava viziata o proveniente da soggetti privi della necessaria capacità, si configurava la possibilità che il matrimonio rimanesse valido nell'ordinamento canonico e privo di effetti nell'ordinamento statale. Una parte della dottrina ha però espresso alcune critiche a tale impostazione proveniente dalla Corte Costituzionale, sostenendo che, in caso di dubbi sulla validità del negozio matrimoniale, ciò che avrebbe dovuto essere impugnato non fosse la scelta compiuta in precedenza, bensì il matrimonio stesso. Tali critiche, però, non apparirono fondate perché gli effetti civili del matrimonio canonico non derivavano dalla sola celebrazione religiosa, ma scaturivano dal risultato di un procedimento amministrativo articolato che partiva da un'autonoma manifestazione di volontà dei contraenti e si concludeva con la trascrizione nei registri dello stato civile e tale procedimento permetteva quindi alla volontà degli sposi, di non rimanere confinata nella loro sfera interna, ma di manifestarsi all'esterno attraverso l'avvio del procedimento di trascrizione nei registri dello stato civile.

Per quanto concerne la giurisdizione ecclesiastica, la Corte Costituzionale negli anni Settanta e Ottanta, mediante le sue pronunce, ha inciso su alcuni aspetti del sistema concordatario del 1929, dichiarando

l'illegittimità costituzionale dell'automatico riconoscimento delle dispense pontificie del matrimonio rato e non consumato e del procedimento di esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, così come configurato nella legislazione concordataria. Per via di tali interventi, l'assetto originario del matrimonio concordatario delineato dagli accordi lateranensi, iniziava a essere messo in discussione. Nell'impostazione originaria, infatti, quando veniva concessa la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, lo Stato riconosceva automaticamente gli effetti civili del negozio matrimoniale senza che alla Corte d'Appello venisse riconosciuta l'autorità di controllare se nel processo canonico, fosse stato rispettato il diritto di difesa delle parti e se la sentenza ecclesiastica fosse o non fosse in contrasto con i principi dell'ordinamento pubblico italiano. Il sistema del 1929 prevedeva quindi un riconoscimento automatico, da parte dello Stato, degli effetti civili delle decisioni prese dall'ordinamento canonico; tuttavia, lo Stato non poteva riconoscere automaticamente decisioni provenienti da un diverso ordinamento senza un preventivo controllo.¹⁰

Le problematiche derivanti dal riconoscimento automatico delle decisioni provenienti dall'ordinamento canonico, e inoltre la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali, resero evidente l'esigenza di un nuovo assetto nei rapporti tra Stato e Chiesa in materia matrimoniale, conducendo progressivamente alla revisione del Concordato del 1929.

1.4. La revisione pattizia delle norme sul matrimonio concordatario

La revisione del Concordato lateranense, intervenuta tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, culminata nell'Accordo del 18

¹⁰ *Ivi*, pp. 458-460.

febbraio del 1984 e nel relativo Protocollo addizionale, ha inciso in modo significativo sulla disciplina del matrimonio concordatario.

Nel sistema delineato nel 1929, le norme sul matrimonio concordatario, trovavano la loro fonte nel Concordato stipulato tra Stato e Chiesa, e nella legge matrimoniale 27 maggio 1929, n.847, la quale prevedeva norme dettate unilateralmente dallo Stato.¹¹ Oggi la materia del matrimonio canonico trascritto è disciplinata dall'art. 8 dell'Accordo del 1984 e dalla l. 27 maggio 1929, n.847, per le parti compatibili con il nuovo assetto concordatario e alla luce delle modifiche derivanti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentt. nn. 32 /1971 e 16/1982).

Occorre considerare che l'attuale assetto della disciplina concordataria, scaturisce non solo dalle problematiche citate nel paragrafo precedente, ma anche dalle profonde trasformazioni sociali avvenute nel corso della seconda metà del Novecento, che hanno inciso in modo significativo sulla concezione del matrimonio. Nel contesto sociale successivo al Concordato del 1929, infatti, il matrimonio ha perso progressivamente quella centralità e stabilità che lo avevano contraddistinto: nel corso del secolo, in particolare, si è assistito alla diffusione delle cosiddette "unioni di fatto", ossia delle coppie eterosessuali caratterizzate da una relazione di fatto analoga alla convivenza coniugale, pur non essendo fondate su un atto formale di consenso matrimoniale, ma che talvolta ricevono anche forme di tutela giuridica. L'Accordo del 1984, si inserisce quindi in un contesto ormai profondamente diverso, sia sul piano dei principi costituzionali, sia sotto il profilo sociale, nel quale il matrimonio tende ad allontanarsi sempre di più dalla concezione cristiana più antica, per una parte sempre più ampia della collettività. Di tali trasformazioni, è possibile inoltre cogliere riscontro, anche nel confronto tra le proposte che furono avanzate nel 1969

¹¹ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 460-461.

dalla Commissione ministeriale incaricata di suggerire possibili modifiche al Concordato lateranense e l'Accordo successivamente raggiunto nel 1984.

1.5. Il matrimonio concordatario nel nuovo Accordo

Il sistema concordatario del 1984, pur avendo una portata innovativa rispetto al precedente sistema del 1929, ha mantenuto un carattere di specialità rispetto al sistema del diritto civile, prevedendo ancora una volta, una forma di coordinamento tra due distinti ordinamenti: quello canonico e quello statale¹². In occasione della revisione del 1984, lo Stato ha non solo riconosciuto gli effetti civili dei matrimoni celebrati tramite le norme del diritto canonico, ma ha anche recepito alcuni rilevanti aspetti della giurisdizione ecclesiastica e ha inoltre previsto, tramite l'istituto della *trascrizione tardiva*, la possibilità che il matrimonio canonico possa trovare riconoscimento anche a distanza di tempo dalla sua celebrazione.

Tra i principi innovativi che caratterizzano la disciplina concordataria introdotta con l'Accordo del 1984, si assiste anzitutto al superamento della logica istituzionale che aveva contraddistinto il sistema originario del 1929. In tale prospettiva, un vincolo matrimoniale ritenuto perfetto per l'ordinamento ecclesiastico, era ritenuto tale anche per lo Stato: infatti la celebrazione religiosa costituiva il presupposto quasi automatico per il riconoscimento degli effetti civili e la trascrizione rappresentava l'adempimento finale che fungeva da registrazione formale dell'atto matrimoniale celebrato in forma ecclesiastica. Con la revisione concordataria del 1984, invece, ad un matrimonio religioso canonico,

¹² C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 441-442.

possono essere riconosciuti gli effetti civili purché ricorrano i requisiti richiesti dall'ordinamento civile per il riconoscimento degli effetti civili. Accanto a tale principio, la revisione concordataria del 1984 ha posto l'accento sulla volontà delle parti nel decidere sia della rilevanza civile del matrimonio contratto in forma religiosa, sia dell'efficacia delle eventuali sentenze canoniche di nullità matrimoniale. Nel sistema precedente, infatti, un matrimonio esclusivamente religioso, poteva acquisire effetti civili anche successivamente alla celebrazione, qualora il parroco provvedesse a trasmettere l'atto all'ufficiale di stato civile per procedere alla trascrizione. Inoltre, quando le sentenze di nullità matrimoniale provenienti dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giungevano alla Corte d'Appello competente del territorio, questo bastava affinché essa ne dichiarasse l'efficacia civile, nonostante ci fosse una volontà contraria delle parti. Nella disciplina attuale, invece, sia la trascrizione tardiva che il giudizio davanti alla Corte d'Appello, possono essere attivati soltanto su impulso delle parti o di una di esse. Sempre nell'ambito della *jurisdictio nullitatum*, il terzo principio innovatore della disciplina, stabilisce che le sentenze canoniche di nullità, analogamente a quanto previsto per le sentenze straniere, siano sottoposte ad un giudizio di delibazione, volto a verificare che nel processo canonico siano stati rispettati i diritti fondamentali delle parti e che le decisioni ecclesiastiche non contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

1.6. Le pubblicazioni

Ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, un ruolo fondamentale è svolto dalle formalità preliminari previste dall'ordinamento statale. In particolare, l'art. 8 dell'Accordo di

revisione del Concordato lateranense del 1984, stabilisce che il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico, possa produrre effetti civili a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile previo espletamento delle pubblicazioni, disciplinate dagli artt. 93 e ss. c.c. e dagli artt. 50 e s.s. del d.p.r. n. 396/2000 (Nuovo ordinamento dello stato civile).¹³ Occorre tuttavia precisare che, come osservato in dottrina, il termine tecnicamente più corretto sarebbe “pubblicazione”; tuttavia, nella prassi applicativa e nel linguaggio corrente risulta ormai prevalente l’uso dell’espressione “pubblicazioni”.¹⁴

La richiesta di pubblicazione, costituisce il primo atto del procedimento volto alla trascrizione del matrimonio canonico negli atti dello stato civile, ed è esercitata dai nubendi o dalla persona che abbia ricevuto apposito incarico. Tale istanza deve essere rivolta all’ufficiale di stato civile del luogo dove uno degli sposi detiene la residenza, a norma dell’art. 94 c.c. Le pubblicazioni saranno poi inserite (oggi in rete) sull’albo pretorio comunale per almeno otto giorni.

Le pubblicazioni, effettuate presso la casa comunale, costituiscono pertanto, un momento essenziale del procedimento in quanto assolvono la funzione di pubblicità-notizia della volontà dei nubendi di contrarre un matrimonio religioso destinato a produrre effetti nell’ordinamento civile¹⁵. Tale adempimento viene effettuato dall’ufficiale di stato civile dopo aver accertato l’insussistenza di impedimenti al matrimonio non dichiarati e l’esattezza delle dichiarazioni effettuate dai due nubendi, al fine di consentire eventuali opposizioni alla trascrizione da parte di chiunque vi abbia interesse. Precisamente, ai sensi

¹³ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 463.

¹⁴ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 224

¹⁵ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 463-465.

dell'art. 51 d.p.r n. 3 novembre 2000, n.396, i nubendi devono dichiarare all'ufficiale dello stato civile: i loro dati anagrafici, la loro libertà di stato e le dichiarazioni necessarie ad accertare l'insussistenza degli impedimenti civili di parentela, affinità, adozione e affiliazione previsti dall'art. 87 c.c.. Per poter procedere alla trascrizione di un matrimonio canonico, le parti, inoltre, devono presentare una richiesta scritta del parroco, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 847 del 1929, affinché l'ufficiale di stato civile sia informato che tale pubblicazione è inerente ad un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile.

Come osservato in dottrina, nel sistema concordatario vigente la verifica degli impedimenti civili al matrimonio è di competenza dell'ordinamento statale, non potendo attribuirsi rilevanza all'eventuale dispensa canonica da impedimenti previsti dalla legge civile, come avveniva in passato, secondo una circolare del Ministero della Giustizia del 30 luglio 1930 secondo cui era sufficiente che il parroco attestasse l'avvenuta dispensa canonica dall'impedimento. Nel sistema vigente, la trascrizione può avere luogo solo quando le parti avrebbero potuto contrarre matrimonio civile con conseguente irrilevanza della dispensa canonica degli impedimenti civili derogabili.

Le pubblicazioni vengono effettuate prima della celebrazione, dando luogo alla cosiddetta *trascrizione tempestiva*, tuttavia, la normativa concordataria ammette anche la possibilità che la trascrizione possa avvenire in un momento successivo alla celebrazione religiosa mediante la *trascrizione ritardata*, disciplinata dall'art. 13 della legge n. 847 del 1929, purché siano state previamente effettuate le pubblicazioni civili e non sussistano cause che impediscano la trascrizione del matrimonio.

Ai sensi dell'art. 99 del c.c., le pubblicazioni hanno una validità di 180 giorni, con la possibilità di ottenere da un tribunale competente, in caso di gravi motivi, l'autorizzazione alla riduzione del termine o anche l'omissione di esse, qualora sussistano cause gravissime.

1.7. Gli impedimenti matrimoniali alla trascrizione

Accanto alle formalità preliminari previste dall'ordinamento civile, anche la disciplina degli impedimenti matrimoniali assume una configurazione particolare derivante dal coordinamento tra ordinamento statale e canonico.

La disciplina concordataria prevede alcune ipotesi in cui la trascrizione del matrimonio canonico non può avere luogo. In particolare, l'art. 8, comma 2, dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, stabilisce che la trascrizione deve essere esclusa qualora gli sposi non possiedano i requisiti di età richiesti dalla legge civile per la celebrazione del matrimonio, oppure quando tra di essi sussista un impedimento che l'ordinamento statale considera inderogabile.¹⁶ A tal proposito, il Protocollo addizionale specifica che gli impedimenti che si intendono inderogabili dalla legge civile sono: 1) l'interdizione per infermità mentale di uno dei contraenti; 2) la sussistenza tra gli sposi di un precedente matrimonio valido agli effetti civili; 3) l'esistenza di impedimenti derivanti da affinità in linea retta o da delitto. Sempre secondo l'art. 8 del Concordato, la trascrizione risulta ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non è più proponibile.

Occorre ricordare, che la questione dell'età era già stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/1982, con la quale aveva dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 12 e 7 della l. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non prevedeva la minore età degli sposi tra gli impedimenti alla trascrizione civile del matrimonio. Con tale pronuncia, la Corte riteneva che in mancanza del requisito dell'età, la trascrizione dovesse considerarsi viziata *ab origine*, poiché sarebbe venuta a mancare una scelta consapevole da parte dello sposo. Tale impostazione tra l'altro,

¹⁶ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 442-444.

è stata oggetto di critiche in dottrina, in quanto non terrebbe conto del fatto che la scelta tra matrimonio civile e matrimonio celebrato in forma religiosa debba considerarsi in realtà, inerente alla sfera della libertà religiosa. Al fine di superare tali problematiche interpretative, il nuovo Concordato ha affrontato il problema sulla questione dell'età stabilendo che il matrimonio del minore che abbia compiuto almeno sedici anni, possa essere tranquillamente trascritto qualora questi abbia ottenuto l'autorizzazione del Tribunale, previo accertamento della sua maturità psicologica, ai sensi dell'art. 84 c.c. La disciplina concordataria consente inoltre di procedere alla trascrizione tardiva una volta che il minore abbia raggiunto la maggiore età e da ciò sia trascorso un anno. In questa ipotesi, secondo l'art. 117, comma 2, c.c., l'azione di nullità non potrà più essere riproposta, trovando applicazione la previsione pattizia secondo cui la trascrizione è ammessa quando l'azione civile di nullità o di annullamento non risulti più proponibile.

Analoghe questioni si sono poste inoltre con riferimento alla capacità di intendere e di volere dei contraenti, in particolare nei casi di incapacità naturale e di interdizione per infermità di mente. In riferimento al matrimonio celebrato da un soggetto incapace naturale, la Corte Costituzionale, intervenuta con la sentenza n. 32/1971, ha riconosciuto la possibilità di impugnare la trascrizione del matrimonio celebrato in forma religiosa, perché tale incapacità incide sulla capacità del soggetto di compiere una scelta libera e consapevole tra matrimonio civile e religioso. Diversa appare, invece, la situazione del soggetto interdetto per infermità di mente a cui è applicabile l'art. 85 c.c., poiché in tale ipotesi il matrimonio non può essere validamente celebrato nel caso in cui sia stata pronunciata la sentenza di interdizione. Inoltre, qualora sia stato promosso il procedimento di interdizione, il pubblico ministero potrà chiedere la sospensione della trascrizione del matrimonio sino al passaggio in giudicato della sentenza. Anche in questa ipotesi, la trascrizione potrà

essere successivamente effettuata qualora l'interdizione sia stata revocata e le parti abbiano convissuto almeno per un anno.

La trascrizione è inoltre preclusa, ai sensi della disciplina concordataria, nel caso in cui uno dei contraenti risulti già vincolato a un precedente matrimonio civile con un terzo, essendo tale situazione incompatibile con il principio di monogamia vigente nell'ordinamento statale. In tale ipotesi, infatti, non possono essere riconosciuti gli effetti civili al nuovo vincolo matrimoniale, in quanto ciò determinerebbe una situazione di bigamia, espressamente vietata dall'ordinamento statale. Qualora invece gli sposi risultino già uniti tra loro da un matrimonio civile e intendano successivamente celebrare un matrimonio canonico, la trascrizione del successivo matrimonio religioso solleverebbe delle criticità sistematiche. In particolare, la trascrizione del successivo matrimonio celebrato in forma religiosa, risulterebbe in realtà al quanto superflua, essendo il primo matrimonio civile già produttivo di effetti giuridici e quindi si verificherebbe una duplicazione potenzialmente problematica dei titoli matrimoniali in una materia particolarmente delicata quale quella dello status delle persone. Inoltre, si pone l'esigenza di evitare che il vincolo originario, soggetto alla giurisdizione civile per quanto riguarda le cause di nullità, possa, attraverso il meccanismo della trascrizione del successivo matrimonio religioso, essere attratto nella competenza dei tribunali ecclesiastici.

Tra gli impedimenti che sono espressamente regolati dalla disciplina concordataria rientrano quelli derivanti da affinità in linea retta e da delitto, entrambi riconducibili a esigenze di ordine pubblico e buon costume. In riferimento all'impedimento derivante da affinità in linea retta, l'impedimento permane anche qualora il vincolo matrimoniale da cui deriva l'affinità sia venuto meno. Tuttavia tale impedimento non ha carattere assoluto, potendo essere superato mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Solo a seguito

dell'ottenimento di tale autorizzazione, il matrimonio celebrato in forma religiosa potrà essere validamente trascritto, anche tardivamente. Diversamente, l'impedimento derivante da delitto, ricorrente quando uno dei contraenti sia stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altro, ha carattere assoluto e non è suscettibile di dispensa, con conseguente esclusione della possibilità di procedere a trascrizione. Qualora il relativo procedimento risulti ancora pendente, la trascrizione del matrimonio è sospesa e potrà essere effettuata solo in caso venga pronunciata sentenza di proscioglimento.

1.7.1. Il coordinamento tra disciplina concordataria e diritto civile: impedimenti derogabili e inderogabili

Accanto alle ipotesi di impedimenti espressamente disciplinati dal sistema concordatario, vi sono alcune questioni interpretative derivanti dal coordinamento tra la normativa pattizia e quella civilistica che vanno esaminate specificamente.¹⁷ In primo luogo, si pone un problema di coordinamento tra quanto previsto dal Protocollo addizionale e la disciplina codicistica in materia di impedimenti matrimoniali non derogabili. In particolare, il Protocollo addizionale cita come impedimenti inderogabili soltanto l'interdizione per infermità di mente, la sussistenza di un precedente matrimonio civile, l'affinità in linea retta e l'impedimento da delitto. Tuttavia, il codice civile all'art. 87, enuclea ulteriori ipotesi di impedimenti non dispensabili, relativi ai rapporti di adozione. Il problema che si pone è dunque quello di capire se tali ulteriori impedimenti possano o meno rilevare ai fini della trascrizione del matrimonio canonico. Sul punto, l'opinione prevalente ritiene che debba

¹⁷ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 444-445.

attribuirsi rilievo a tutti gli impedimenti che la legge civile considera tali (quindi anche quelli derivanti dall'art. 87 c.c. ai nn. 6, 7, 8 e 9). Tale conclusione trova fondamento nel fatto che l'art. 8, comma 2, dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, sancisce che la non trascrivibilità si determina qualora sussista un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Tale rinvio della norma concordataria deve considerarsi un *rinvio aperto*, che non consente di configurare una elencazione tassativa e risulta pertanto suscettibile di recepire eventuali modifiche della legge statale. In questa prospettiva, la disposizione contenuta nel Protocollo addizionale, non è idonea a restringere l'ambito degli impedimenti non derogabili, con la conseguenza che ogni impedimento considerato tale dalla legge civile, comporta l'impossibilità della trascrizione del matrimonio canonico.

Più controversa è, invece, la questione degli impedimenti che la legge civile ai nn. 3 e 5 dell'art. 87 c.c. considera derogabili. Tali impedimenti, nello specifico, fanno riferimento alla parentela tra zio e nipote e l'affinità in linea collaterale di secondo grado. In queste ipotesi, parte della dottrina ritiene che l'ufficiale dello stato civile possa procedere alle pubblicazioni e rilasciare il certificato di nulla osta solo a seguito dell'ottenimento della necessaria autorizzazione per tali impedimenti. Tale impostazione non appare pienamente condivisibile in dottrina perché nonostante nel sistema delineato dall'Accordo del 1984 sia venuto meno il rinvio al diritto canonico, con conseguente irrilevanza della dispensa canonica ai fini della trascrizione, è comunque da considerare che la disciplina concordataria prevede l'intrascrivibilità del matrimonio esclusivamente in presenza di impedimenti inderogabili. Ne consegue che, nei casi in cui l'impedimento sia derogabile, il matrimonio non può considerarsi affetto da un ostacolo insormontabile ai fini della produzione di effetti civili, perché si determinerebbe una contraddizione nel sistema: l'ufficiale di stato civile si troverebbe davanti alla situazione di rifiutare le

pubblicazioni o il nulla osta alla celebrazione ed essere poi tenuto a procedere alla trascrizione in un momento successivo, in sede di trascrizione tardiva. Tale contraddizione può essere risolta dunque ritenendo che l'intrascrivibilità operi solamente qualora sussista un impedimento non superabile, dovendosi invece ammettere la trascrizione del matrimonio in presenza di impedimenti derogabili.

1.8. Il nulla osta alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili

Una volta effettuata la pubblicazione e verificata l'insussistenza di impedimenti alla trascrizione, l'ufficiale dello stato civile rilascia alle parti un attestato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio ai sensi delle disposizioni concordatarie. Tale attestazione assume una funzione essenziale in quanto consente ai nubendi di procedere alla celebrazione del matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili e assolve altresì alla funzione di consentire la successiva trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile¹⁸.

Il rilascio del nulla osta è di fondamentale importanza in quanto, una volta celebrato il matrimonio e adempiute le relative formalità concordatarie, ne discendono rilevanti conseguenze sul piano della trascrizione che dovrà essere effettuata anche nel caso in cui, prima di procedere alla trascrizione, venisse proposta opposizione al matrimonio o qualora emerga un impedimento inderogabile.

In tale ipotesi, tuttavia, l'ufficiale di stato civile, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al procuratore della Repubblica affinché questi possa valutare l'eventuale impugnazione della trascrizione ai sensi

¹⁸C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 446.

dell'art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847. Qualora la trascrizione venga successivamente annullata, rimane fermo il riconoscimento degli effetti del matrimonio putativo in favore del coniuge o dei coniugi in buona fede, secondo la disciplina di cui agli artt. 128 e segg. c.c.¹⁹.

1.9. La celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili, che avviene successivamente all'ottenimento da parte dei nubendi del nulla osta alla celebrazione, è regolata integralmente dalla Chiesa e dall'autorità ecclesiastica²⁰.

Una volta terminata la celebrazione del matrimonio, il parroco ha l'onere di seguire delle formalità specifiche al fine di rendere il matrimonio religioso appena celebrato, idoneo al conseguimento degli effetti civili. In particolare, egli deve dare lettura degli articoli del codice civile dedicati ai diritti e doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147), nonché procedere alla redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, nel quale possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi ai sensi della legge civile. A tal proposito, in dottrina è stata criticata la tesi secondo cui, l'omissione della lettura degli articoli del codice civile ovvero della relativa menzione nell'atto di matrimonio, determinerebbe l'intrascrivibilità del matrimonio stesso. Si è osservato che in realtà tale omissione, oltre ad essere di difficile accertamento, non inciderebbe sulla validità della trascrizione ma comporterebbe piuttosto, la necessità di una regolarizzazione dell'atto.

¹⁹ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 464-465.

²⁰ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 446.

Come disposto dal testo normativo, tali adempimenti devono essere messi in atto immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio canonico, in una situazione di continuità con l'atto matrimoniale e ad opera del ministro di culto (o di un suo delegato) che abbia assistito a tale celebrazione²¹.

La normativa concordataria, nel prevedere che il ministro di culto, immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio religioso, debba redigere l'atto matrimoniale in doppio originale e trasmetterne uno all'ufficiale di stato civile unitamente alla richiesta di trascrizione, attribuisce allo stesso la qualifica di pubblico ufficiale e una funzione di certificazione pubblica dell'avvenuto matrimonio, sino a querela di falso. Difatti il parroco o il suo delegato, nell'eseguire le formalità previste dalla normativa statale affinché il matrimonio possa essere trascritto, determina effetti giuridici all'interno dell'ordinamento e, come osservato dalla dottrina, è pertanto tenuto a rispondere civilmente (artt. 2699 e 2700 c.c.) e penalmente (artt. 357 e 476 c.p.) in caso di cattivo inadempimento delle funzioni normativamente prescritte²².

Si è detto che il ministro di culto, successivamente alla celebrazione del matrimonio canonico, è tenuto a procedere alla redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale, trasmettendone uno, entro cinque giorni, all'ufficiale di stato civile che provvederà alla trascrizione negli appositi registri matrimoniali nelle ventiquattro ore successive. Va altresì specificato che l'altro originale, è destinato ad essere conservato nei registri parrocchiali e che anche in tale ambito, l'atto assolve ad una funzione certificativa dell'avvenuto matrimonio²³.

²¹ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 465.

²² E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 226.

²³ C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 446-447.

L'atto di matrimonio deve contenere al suo interno le indicazioni previste ai sensi dell'art. 126 dell'Ordinamento dello Stato civile ed essere sottoscritto dai coniugi e dal parroco (o del suo delegato) che ha assistito alla celebrazione.

Qualora l'atto che deve essere inviato all'ufficiale di stato civile, ovvero entrambi gli originali, vadano smarriti o distrutti o subiscano una sfortunata sorte a causa di calamità naturali, la dottrina ritiene che l'atto parrocchiale rimasto possa acquistare efficacia probatoria. Nell'ipotesi in cui non sia possibile disporre di alcun originale, sarà invece possibile attestare l'avvenuto matrimonio mediante documenti e testimonianze, procedendo quindi alla sua ricostruzione sulla base degli elementi disponibili.

Un'ulteriore considerazione va fatta in relazione alle dichiarazioni che possono essere inserite all'interno dell'atto matrimoniale, le quali, pur essendo ricevute dal ministro di culto, acquistano la loro efficacia civile solamente a condizione che si svolga la trascrizione e che l'ufficiale di stato civile verifichi l'ammissibilità di tali dichiarazioni. Ne deriva che il ministro di culto, svolge una funzione meramente ricettizia, mentre la valutazione circa la conformità delle dichiarazioni fatte dai coniugi, spetta esclusivamente all'ufficiale di stato civile e quindi all'autorità statale. Tale ripartizione di competenze, ancora una volta, dimostra il coordinamento dell'istituto matrimoniale tra due sistemi giuridici distinti.

1.10. Le forme speciali di celebrazione del matrimonio canonico

Nel sistema del diritto canonico, accanto alla forma ordinaria di celebrazione del matrimonio davanti al parroco e alla presenza di due testimoni, sono previste diverse forme speciali di celebrazione che, pur

derogando alla disciplina ordinaria, consentono comunque la valida costituzione del vincolo coniugale.

In particolare, la dottrina individua tre forme speciali: a) il matrimonio segreto o di coscienza (can. 1130 c.i.c.), b) il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni (can. 1116 c.i.c.), c) il matrimonio canonico celebrato per procura (can. 1105 c.i.c.)²⁴. Tali ipotesi presentano una disciplina eccezionale giustificata da particolari esigenze e sebbene tali forme di celebrazione siano pienamente valide sul piano canonico, la dottrina ritiene che sul piano dell'ordinamento statale - e in particolare riguardo la possibilità di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile – pongano delle questioni problematiche in ragione del fatto che la normativa concordataria richiede il rispetto di specifici adempimenti formali che nelle forme speciali di celebrazione, non vengono osservati. Infatti, nell'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, viene sancita la trascrizione dei matrimoni canonici senza operare distinzioni tra le diverse forme di celebrazione²⁵. Come sottolineato dalla dottrina, in linea di principio, tutti i matrimoni canonicamente validi possono essere trascritti nei registri dello stato civile. Tuttavia occorre precisare che la normativa concordataria esige l'adempimento di alcuni passaggi fondamentali quali: la pubblicazione, la lettura degli articoli del codice civile e la redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale, di cui uno di essi dovrà essere trasmesso all'ufficiale di stato civile.

In primo luogo, con riferimento al matrimonio segreto o di coscienza, la cerimonia si svolge in segreto e quindi in assenza delle formalità predette: non vengono svolte né le pubblicazioni né la lettura degli articoli del codice civile. Inoltre viene redatto un unico atto

²⁴ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 226.

²⁵ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 126-128.

matrimoniale, conservato poi in un registro segreto presso la curia diocesana. Tale forma di celebrazione trova la sua ragion d'essere nella presenza di gravi circostanze che rendono necessario evitare la divulgazione del vincolo matrimoniale, al fine di tutelare gli sposi da possibili ripercussioni familiari e sociali. Con il matrimonio segreto, gli sposi cessano il loro stato di convivenza e divengono coniugi. Le principali criticità emergono con riferimento alla possibilità di attribuire effetti civili al vincolo mediante trascrizione: in passato, la giurisprudenza in particolare, riteneva che si potesse procedere alla trascrizione a patto che i coniugi avessero mantenuto il loro stato libero. Si deve considerare che, la mancanza del requisito del doppio originale è superabile mediante il consenso dell'autorità ecclesiastica, mentre per quanto riguarda l'ostacolo della mancanza delle pubblicazioni, invece, il superamento diventa più complesso perché esse devono essere effettuate prima del matrimonio e se fatte successivamente, attestano solo un dato storico. Nondimeno, negare la trascrivibilità tardiva in senso assoluto di tali matrimoni, significherebbe andar contro ad una prassi che in passato era molto diffusa e costringerebbe i coniugi "segreti" a procedere ad un nuovo matrimonio civilmente valido. Decidere per l'ammissibilità della trascrivibilità tardiva di tali matrimoni significa dar rilevanza al nuovo atteggiamento degli sposi, desiderosi di manifestare la loro volontà alla trascrizione, essendo necessaria, ai fini della trascrizione tardiva, la volontà di entrambi i coniugi o la richiesta di uno con il consenso ovvero la mancata opposizione dell'altro. Va infine considerato che lo stesso ragionamento appena fatto, può essere applicato al matrimonio canonico, non celebrato in forma segreta e non trascritto. Ai fini della celebrazione del solo matrimonio religioso, l'ordinamento canonico richiede la sussistenza di cause gravi.

Diversamente, nel caso di pericolo di morte di uno o entrambi gli sposi, qualora la celebrazione avvenga dinanzi ai soli testimoni ovvero nel

caso in cui, per un mese, non sia possibile reperire un ministro di culto abilitato alla celebrazione del matrimonio, tale forma di celebrazione non può dare luogo alla trascrizione ai sensi della l. 27 maggio 1929, n. 847. Ciò in quanto, oltre che a rappresentare carattere eccezionale ed essere difficilmente praticata, è del tutto priva delle formalità richieste dall'ordinamento statale ai fini della trascrizione.

Infine, tra le forme speciali di celebrazione del matrimonio canonico rientra il matrimonio celebrato per procura, caratterizzato dalla circostanza che uno dei nubendi sia impossibilitato ad essere presente alla celebrazione, ma è rappresentato da un procuratore provvisto di apposito mandato. Con riferimento a tale forma di celebrazione, alcune riserve sono state espresse in dottrina circa la validità della procura conferita nelle forme previste dal diritto canonico. Tuttavia, poiché il matrimonio è regolato dal diritto canonico, appare corretto ritenere che anche la procura debba essere assoggettata al diritto canonico. Ai fini della validità della trascrizione, rimane essenziale il rispetto delle formalità previste dalla normativa concordataria: in particolare, dovranno essere effettuate le pubblicazioni, dovrà essere redatto il doppio originale dell'atto e inviato entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile, con allegazione della copia autentica della procura. In presenza di tali condizioni, la dottrina ritiene ammissibile la trascrizione del matrimonio canonico celebrato per procura.

1.11. I matrimoni canonici celebrati all'estero

Un altro profilo da considerare in materia di trascrizione riguarda i matrimoni canonici celebrati al di fuori del territorio italiano. In tali

ipotesi, occorre fare una distinzione tra matrimoni canonici che producono effetti civili e matrimoni canonici senza effetti civili.²⁶

In numerosi ordinamenti concordatari, come in Italia, la celebrazione del matrimonio religioso è idonea a produrre effetti civili. Si pensi ad esempio ad ordinamenti come la Spagna, che in conseguenza di un accordo stipulato con la Santa Sede, conferiscono la possibilità di ottenere effetti civili al matrimonio cattolico celebrato in forma religiosa. Diversamente, nei paesi del Medio Oriente, il matrimonio religioso produce immediatamente effetti civili, essendo i rapporti di famiglia e matrimoniali basati sulla legge religiosa dei singoli (per es. Libano e Israele).

Si consideri invece l'ipotesi di nazioni che, pur in assenza di accordi con la Santa Sede, riconoscono al matrimonio religioso efficacia civile, in subordine al rispetto di determinati adempimenti. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America, può essere conferita a un ministro di culto cattolico o non, l'autorizzazione a celebrare un matrimonio valido anche per lo Stato.

Nelle ipotesi sopra citate, siamo in presenza di un matrimonio canonico celebrato all'estero e dal punto di vista del diritto internazionale privato, i due coniugi risultano già uniti da un matrimonio rilevante civilmente nello Stato di celebrazione. In tali ipotesi, pertanto, non si pone un problema di trascrizione nell'ordinamento italiano in quanto il vincolo matrimoniale risulta già civilmente valido nello Stato di celebrazione e, come tale, è rilevante anche per l'ordinamento italiano.

Tale conclusione è da considerarsi valida anche nelle ipotesi in cui il matrimonio venga contratto da cittadini italiani all'estero, purché sussistano i requisiti di capacità richiesti dall'ordinamento italiano e non

²⁶ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 123-126.

ricorrano gli impedimenti previsti dalla legge nazionale. Anche in questo caso, il vincolo matrimoniale risulta civilmente valido nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio e, di conseguenza, non si pone un problema di trascrizione nell'ordinamento italiano perché anche in esso, il matrimonio risulta civilmente valido e quindi non si può configurare un secondo matrimonio tra i medesimi soggetti.

La dottrina ha, tuttavia, evidenziato che nelle ipotesi sopra considerate, non si è in presenza di un matrimonio concordatario, bensì di un matrimonio civile in quanto, ai fini dell'ordinamento italiano, ciò che viene considerato rilevante non è la forma religiosa di celebrazione, ma il conferimento degli effetti civili al matrimonio da parte dell'ordinamento straniero. La conseguenza di questa concezione è che in caso si voglia impugnare la validità di tale matrimonio, ci si dovrà rivolgere non al tribunale ecclesiastico bensì al giudice civile.

La ricostruzione sopra esposta, tuttavia, trova alcune difficoltà applicative con riferimento a ordinamenti peculiari, quale quello dello Stato di Città del Vaticano, in cui non si realizza una distinzione tra la dimensione religiosa e civile del matrimonio, in quanto, il diritto canonico costituisce diritto vigente in materia di rapporti matrimoniali e familiari. Di conseguenza, due soggetti che contraggono matrimonio in tale Stato possono farlo esclusivamente mediante matrimonio canonico che è sin dall'origine, civilmente rilevante. In tali ipotesi, viene a mancare, pertanto, il meccanismo dell'attribuzione degli effetti civili da parte dello Stato di Città del Vaticano che diversamente avviene nelle ipotesi precedenti, nelle quali gli effetti civili derivano da un atto di riconoscimento da parte dello Stato.

Diversamente agli ordinamenti che consentono alla cerimonia religiosa di conseguire effetti civili, vi sono paesi in cui il matrimonio puramente religioso, di per sé, non è idoneo a produrre effetti civili, ma è comunque necessaria anche la celebrazione di un matrimonio civile

dinanzi ad un organo dello Stato. Si pensi, ad esempio, alla maggior parte degli ordinamenti europei a impostazione separatista, come la Francia, nonché ad altri sistemi non puramente separatisti come la Germania e l'Olanda, dove appunto, la celebrazione religiosa resta priva di rilevanza per l'ordinamento statale senza l'ulteriore passaggio della celebrazione civile.

Tale impostazione, che pone in evidenza una separazione netta tra la dimensione religiosa e la dimensione civile, mette in luce le divergenze tra dottrina e giurisprudenza per quanto riguarda il profilo della trascrizione in Italia di tali matrimoni. Infatti, la dottrina ritiene inammissibile la trascrizione, essendo il matrimonio canonico, privo di effetti civili nello Stato estero. Mentre la giurisprudenza mostra, seppur in pochi casi, la tendenza a ritenere ammissibile la trascrizione in Italia, in base "all'universalità dell'ordinamento canonico". Ne emerge, dunque, una divergenza nel modo di intendere il fondamento della trascrizione: in un caso ancorato al riconoscimento statale estero, nell'altro, alla validità del vincolo dal punto di vista canonico.

1.12. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso

In questo quadro, si inserisce il dibattito concernente il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Occorre preliminarmente osservare che riguardo al matrimonio tra persone dello stesso sesso, non esiste una disciplina normativa né all'interno dell'ordinamento italiano, né di quello canonico.²⁷ Sull'argomento, la Corte Costituzionale ha però precisato nelle sue

²⁷ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 226-227.

pronunce²⁸ che, nonostante le unioni omosessuali possano essere ricondotte nella nozione di formazione sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, è compito del Parlamento, nell'ambito del proprio potere e della propria discrezionalità, stabilire le forme di garanzia e riconoscimento da conferire alle unioni omosessuali, non potendo lei stessa procedere ad estendere alle unioni tra persone dello stesso sesso, la disciplina civile matrimoniale.

In tale prospettiva, si colloca la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha affrontato il tema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, facendo riferimento agli artt. 8 e 12 della convenzione. In particolare, nella sentenza "Schalk and Kopf c. Austria" del 24 giugno 2010, a fronte della richiesta dei due ricorrenti austriaci dello stesso sesso di riconoscere anche alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi, la Corte ha affermato che l'articolo 12 CEDU non impone agli stati membri l'obbligo di estendere l'istituto matrimoniale alle coppie dello stesso sesso, ma sancisce che "la relazione dei ricorrenti [...] rientra nella nozione di "vita familiare", proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione"²⁹, ai sensi dell'art. 8 CEDU . Inoltre, nella stessa sentenza, la Corte stabilisce che tale materia, deve essere ritenuta in evoluzione riconoscendo agli stati un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità e dei tempi di eventuali interventi legislativi. Successivamente, nella sentenza "Oliari e altri c. Italia", del 21 luglio 2015, la Corte ha ritenuto l'ordinamento italiano carente nella tutela delle coppie omosessuali, condannandola per violazione dell'art. 8 CEDU, affermando la necessità di garantire loro una forma di riconoscimento giuridico.³⁰

²⁸ Corte cost., 15 aprile 2010, n.138; Corte cost., 11 giugno 2014, n.170.

²⁹ CEDU, 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf c. Austria*.

³⁰ CEDU, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*.

Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, si collocano le pronunce della Cassazione Sezione I, del 15 marzo 2012, n. 4184 e del 2 febbraio 2015, n. 2400, le quali, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, chiariscono che la diversità di sesso dei nubendi non costituisce di per sé un presupposto di esistenza del matrimonio e da ciò deriva che, se due persone dello stesso sesso contraggono matrimonio all'estero, esso non è da considerarsi inesistente per l'ordinamento italiano, risultando tuttavia inidoneo a produrre effetti giuridici derivandone l'insussistenza del diritto alla trascrizione nei registri dello stato civile dell'atto matrimoniale.

Il legislatore è successivamente intervenuto con la legge 20 maggio 2016, n.76, introducendo nell'ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinando le convivenze di fatto. Mediante tale intervento normativo, anche in risposta alle sollecitazioni della giurisprudenza europea e nazionale, vengono riconosciute giuridicamente le unioni civili senza tuttavia giungere a una piena equiparazione al matrimonio, pur introducendo una disciplina in parte analoga. In tal modo, l'ordinamento italiano ha riconosciuto tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso pur mantenendo intatta la struttura tradizionale del matrimonio.

1.13. La trascrizione del matrimonio canonico

Come si è accennato, affinché il matrimonio canonico possa acquistare efficacia civile, è necessario procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile.

Tale atto costituisce condizione indispensabile per la produzione degli effetti civili del matrimonio religioso, assumendo pertanto efficacia

costitutiva di essi.³¹ In passato, la dottrina ha discusso sulla natura della trascrizione ponendo dei dubbi se fosse da considerarsi di natura costitutiva o dichiarativa. Alla luce del nuovo Concordato, la dottrina prevalente propende per la natura costitutiva, non potendosi considerare l'attività svolta dall'ufficiale di stato civile meramente ricognitiva di quanto avvenuto in ambito religioso e che anzi, mediante tale attività si accerta la sussistenza delle condizioni necessarie perché il matrimonio possa spiegare pienamente i suoi effetti nell'ordinamento civile³².

La trascrizione si inserisce in un procedimento articolato che ha inizio con la richiesta di trascrizione da parte del parroco che ha celebrato il matrimonio e la trasmissione dell'atto matrimoniale entro cinque giorni dalla celebrazione. In seguito, qualora l'ufficiale di stato civile accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, in particolare l'avvenuta pubblicazione e la regolarità dell'atto di matrimonio, procede alla trascrizione nelle successive ventiquattro ore riportando integralmente l'atto ricevuto dal parroco. Deve inoltre precisarsi che, qualora l'ufficiale di stato civile proceda a tale adempimento oltre il termine prescritto, il matrimonio, una volta trascritto, produce effetti civili sin dal momento della celebrazione, secondo il meccanismo della c.d. *trascrizione tempestiva ritardata*.³³

A tal proposito, va rammentato che anche l'art. 13 della l. 27 maggio 1929, n. 847, prevedeva la *trascrizione tempestiva ritardata* qualora non vi fosse stata la pubblicazione civile e a condizione che l'autorità ecclesiastica avesse provveduto alla trasmissione dell'atto entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. In siffatta ipotesi, diveniva possibile procedere alla trascrizione ad opera dell'ufficiale di

³¹ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 228.

³² C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 448.

³³ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 466-467.

stato civile successivamente alla pubblicazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio e a patto che non vi fossero opposizioni o impedimenti tali da escludere l'efficacia civile del matrimonio. Tale rimedio poneva l'autorità statale in una posizione decisamente deteriore e inoltre mostrava una minor importanza della pubblicazione civile prescritta ai sensi dell'art. 6 della legge matrimoniale n. 847. Diversamente, nel sistema delineato dall'Accordo del 1984, la pubblicazione civile assume una funzione essenziale, in quanto espressione della preventiva volontà delle parti di attribuire effetti civili al matrimonio canonico mediante la trascrizione.

La normativa concordataria del 1984 consente, inoltre, come si evince dal testo dell'art. 8.1 dell'Accordo del 18 febbraio, la possibilità di procedere alla trascrizione anche in un momento successivo mediante la *trascrizione tardiva*.

1.13.1. La trascrizione tardiva

La disciplina della trascrizione tardiva trova sede nell'art. 8.1, co. 6, dell'Accordo del 1984 e prevede che il matrimonio canonico possa produrre effetti civili anche quando la richiesta di trascrizione sia effettuata oltre il termine ordinario previsto per la trascrizione tempestiva.³⁴

L'istituto, già presente e largamente applicato nel sistema concordatario previgente, ha tuttavia subito una significativa trasformazione con il nuovo Concordato, che ne ha profondamente ridimensionato l'ambito applicativo dell'istituto³⁵. Nel regime anteriore,

³⁴ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 468.

³⁵ C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 448-452.

infatti, la trascrizione poteva essere richiesta in ogni tempo anche da soggetti diversi dai coniugi, con effetti civili che si producevano anche indipendentemente dalla loro volontà. Tra i soggetti legittimati a decidere della condizione coniugale delle parti appariva anche l'autorità ecclesiastica che poteva richiedere la trascrizione all'ufficiale di stato civile, potendo così determinarsi una trascrizione anche contro la volontà degli interessati.

Diversamente, con l'Accordo del 1984, viene posta in primo piano la volontarietà degli effetti civili del matrimonio, attribuendosi esclusivamente ai coniugi il potere di richiedere la trascrizione a norma dell'art. 8, n.1, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, il quale dispone che “la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi”³⁶.

Si noti che la norma del Concordato del 1984, pone l'accento sul fatto che la richiesta di trascrizione tardiva possa essere fatta anche da una delle parti ma purché vi sia la conoscenza e l'assenza di opposizione dell'altro, imponendosi così all'ufficiale di stato civile un penetrante accertamento circa la effettiva volontà delle parti.

È proprio tale accertamento a far emergere una questione piuttosto delicata, poiché su tale punto manca una specifica legge di attuazione che indichi con esattezza le modalità di accertamento della mancanza di opposizione. A tale proposito, le Istruzioni ministeriali del 1986 sopperiscono a tale mancanza fornendo delle indicazioni non del tutto chiarificatrici in quanto affermano che l'ufficiale di stato civile “dovrà

³⁶ Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, 18 febbraio 1984, art. 8, n.1.

acquisire piena sicurezza sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi i coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio [...] Ove la richiesta sia fatta da uno solo dei due coniugi, l'ufficiale dello stato civile, prima di eseguire la trascrizione, dovrà acquisire l'assoluta certezza che essa sia portata a conoscenza dell'altro coniuge"³⁷. Si può quindi osservare che le Istruzioni sopra citate sottolineano l'importanza della volontarietà degli sposi ma non specificano i concreti meccanismi attraverso i quali accertare la mancanza di opposizione di una delle parti. In tale contesto è stato inizialmente attribuito rilievo alla notificazione come strumento volto a garantire la conoscenza della richiesta di trascrizione da parte dell'altro coniuge. Tuttavia, tale soluzione non era idonea ad assicurare con certezza l'effettiva assenza di opposizione, potendosi infatti effettuare una legittima notifica anche a persone diverse dall'interessato e persino mediante deposito nella casa comunale. Per tale ragione, appare più convincente l'orientamento secondo cui spetta all'ufficiale di stato civile accertare la reale volontà dei contraenti, verificando in concreto che la richiesta sia conosciuta all'altro coniuge e non vi sia opposizione ad essa. Occorre tuttavia precisare che anche tale soluzione non è esente da possibili problematiche quali ad esempio la lontananza di uno dei due coniugi dal Comune in cui dovrà avvenire la trascrizione. Sull'argomento, risulta quindi necessario un intervento per regolare l'attuazione della normativa concordataria.

Una volta pervenuta all'ufficiale di stato civile la richiesta di trascrizione tardiva, anche in questo caso egli sarà tenuto a porre in essere una serie di adempimenti precisi. Innanzitutto, egli procede all'acquisizione della documentazione necessaria affinché possa svolgere le indagini ritenute opportune, nonché alla pubblicazione mediante affissione alla casa comunale di un avviso che ha lo scopo di rendere

³⁷ Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 26 febbraio 1986, n. 256, recante "Istruzioni in materia di trascrizione del matrimonio concordatario".

pubblica l'avvenuta celebrazione religiosa del matrimonio e la richiesta di trascrizione. È possibile che in tale fase intervengano delle opposizioni inerenti agli impedimenti inderogabili citati in precedenza che non devono sussistere né al momento della celebrazione del matrimonio né successivamente alla stessa o al momento della richiesta di trascrizione. È in ogni caso assolutamente indispensabile che i coniugi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente dal momento della celebrazione fino alla richiesta di trascrizione. Tale regola ha carattere rigoroso e non è suscettibile di subire eccezioni: ne consegue che non può essere accolta la richiesta di trascrizione tardiva qualora uno dei coniugi abbia contratto, anche successivamente, un diverso matrimonio valido agli effetti civili e questo venga dichiarato nullo o si sciogla per divorzio.

Occorre precisare che la trascrizione tardiva può essere richiesta non solo da chi abbia contratto un matrimonio solamente in forma religiosa, ma anche qualora il matrimonio in origine fosse caratterizzato dalla volontà di conseguire solo effetti civili con il relativo adempimento della pubblicazione, ma successivamente l'atto matrimoniale non è stato trasmesso nel termine prescritto. In tal caso occorre distinguere: qualora la richiesta di trascrizione pervenga entro il termine di validità delle pubblicazioni, pari a 180 giorni, si rientra nell'ambito della trascrizione tempestiva, diversamente, una volta decorso tale termine, trova applicazione la disciplina della trascrizione tardiva prevista nell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, la quale pone rilevanti questioni con riferimento agli effetti giuridici che ne derivano, in particolare nei rapporti tra coniugi e nei confronti dei terzi.

1.13.2. Gli effetti della trascrizione tardiva e la nozione di terzo

Come si è ricordato (par. 1.13), la trascrizione tardiva era ammessa con maggiore ampiezza nel vigore dei Patti Lateranensi. In particolare, l'art 14 della l. 27 maggio 1929, n. 847, disponeva che la trascrizione del matrimonio, qualora omessa, potesse essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi avesse interesse, purché le condizioni richieste dalla legge sussistessero al momento della celebrazione e non fossero venute meno successivamente. Tuttavia, l'istituto è stato profondamente innovato dall'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, il quale ha subordinato l'operatività dell'istituto della trascrizione tardiva alla volontà dei coniugi prevedendo che essa possa essere effettuata solo su richiesta di entrambi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga e sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione fino al momento della trascrizione.³⁸ Tale evoluzione normativa ha inciso sulla disciplina degli effetti della trascrizione tardiva, in particolare riguardo alla loro efficacia retroattiva e ai limiti derivanti dalla tutela dei terzi.

Quanto agli effetti della trascrizione tardiva, secondo la normativa vigente, essa opera retroattivamente fino al momento della celebrazione del matrimonio. Tale retroattività, tuttavia, non presenta carattere assoluto poiché incontra un limite nei diritti legittimamente acquisiti dai terzi nel periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio canonico e la trascrizione nei registri dello stato civile. Ne consegue una distinzione fondamentale: mentre nei rapporti tra i coniugi la trascrizione produce effetti pienamente retroattivi, nei confronti dei terzi la essa non può incidere su situazioni giuridiche già consolidate, dovendosi tutelare

³⁸ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 759-764.

l'affidamento da questi riposto nei pubblici registri dello stato civile dai quali risulta lo stato libero dei soggetti. In tale prospettiva, occorre chiarire la nozione di terzo poiché assume rilievo centrale nella disciplina degli effetti della trascrizione tardiva e ha dato luogo a rilevanti incertezze applicative riguardo la posizione degli eredi.

In particolare, secondo un primo indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli eredi non sarebbero qualificabili come terzi rispetto al rapporto coniugale, con la conseguenza che la trascrizione tardiva, effettuata dopo la morte di uno dei coniugi ai sensi del sopra citato art. 14 della legge 27 maggio 1929 n.847, produrrebbe effetti anche nei loro confronti. In tale prospettiva, la trascrizione tardiva, avvenuta in siffatte condizioni, consentirebbe al coniuge superstite di acquisire la qualità di coerede riservatario e di far valere tale qualità nei confronti dei figli del defunto. Ne deriva che questi ultimi non verrebbero considerati titolari di diritti incompatibili con gli effetti retroattivi della trascrizione, non potendo essere qualificati come terzi ³⁹.

Un diverso orientamento, successivamente affermatosi come prevalente, riconosce invece agli eredi la qualità di terzi, ritenendo che, in mancanza di trascrizione al momento della morte di uno dei coniugi, il matrimonio debba considerarsi privo di efficacia civile, non essendo intervenuta la trascrizione di esso prima della morte del coniuge. Pertanto, la trascrizione richiesta successivamente alla morte non può incidere sui diritti degli eredi del defunto, né può attribuire la qualità di coerede al coniuge superstite. A tale orientamento hanno aderito anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno valorizzato l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici includendo tra i terzi, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge 27 maggio 1929 n. 847, anche gli eredi, quali soggetti estranei al vincolo

³⁹L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 762, ove si richiama Cass. civ., n. 488/1988.

matrimoniale non ancora sorto al momento dell'apertura della successione. Di conseguenza, nelle ipotesi di trascrizione *post mortem* – oggi non più ammissibile alla luce delle modifiche introdotte con l'Accordo di revisione del Concordato del 1984 – al coniuge superstite non è riconosciuta la possibilità di avanzare diritti sul patrimonio ereditario nei confronti degli eredi del defunto (siano essi legittimi o testamentari).⁴⁰

La ricostruzione della nozione di terzo si interseca con l'ulteriore questione relativa all'individuazione della disciplina applicabile alla trascrizione tardiva, in particolare con riferimento ai matrimoni celebrati sotto la vigenza del sistema anteriore all'Accordo di revisione del Concordato del 1984, ma per i quali la richiesta di trascrizione sia proposta successivamente a esso. La problematica sorge in quanto l'Accordo del 1984 ha inciso profondamente sulla disciplina dell'istituto, rendendo necessario chiarire quale normativa debba trovare applicazione in siffatte ipotesi.

1.13.3. La disciplina della trascrizione tardiva prima e dopo l'Accordo di revisione del Concordato del 1984

Occorre a questo punto esaminare se per i matrimoni celebrati anteriormente all'Accordo del 1984, continui ad applicarsi la disciplina dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nonostante tale norma sia stata superata dall'Accordo di Villa Madama.⁴¹

⁴⁰L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 763, ove si richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 6845/1992.

⁴¹ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 759-761.

In una prima fase, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che per i matrimoni celebrati sotto il vigore della normativa previgente, dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 14 della legge n. 847 del 1929, anche qualora la richiesta di trascrizione fosse intervenuta in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo del 1984. Con riguardo a tale questione, si riteneva che la nuova disciplina concordataria non modificasse la precedente regolamentazione, con la conseguenza che la richiesta di trascrizione tardiva poteva essere eseguita anche da uno solo dei coniugi o da chiunque vi avesse interesse, secondo il criterio dell'art. 14 della legge 847 e perciò secondo il modello originario dell'istituto.⁴²

Successivamente, la giurisprudenza prevalente ha affermato che, in base al principio *tempus regit actum*, deve trovare applicazione la normativa vigente alla data della richiesta di trascrizione e non quella in vigore al momento della celebrazione del matrimonio. Di conseguenza, qualora la richiesta di trascrizione tardiva di un matrimonio celebrato prima dell'Accordo del 1984 ricada nel periodo successivo alla sua entrata in vigore, deve applicarsi la nuova disciplina concordataria che in proposito richiede l'istanza da parte dei soli coniugi ovvero anche soltanto uno di essi, purché vi sia la conoscenza e la mancanza di opposizione dell'altro.⁴³ La nuova normativa deve considerarsi non applicabile alle trascrizioni già compiute ma deve ritenersi riferita a quelle ancora da effettuarsi dopo la sua entrata in vigore poiché, in base al principio di irretroattività, non è più possibile applicare ad esse la normativa previgente abrogata. Ne consegue che, qualora la celebrazione del matrimonio canonico venga effettuata in epoca anteriore all'Accordo del 1984, non si determina, di per sé, l'acquisizione di un diritto alla trascrizione secondo la disciplina previgente. Ciò in quanto lo status coniugale rilevante per l'ordinamento statale si acquisisce mediante la

⁴² L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 760, ove si richiama Cass. civ., n. 6489/1990.

⁴³ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 761, ove si richiama Cass. civ., n. 2893/1994.

trascrizione, la quale non ha natura meramente ricognitiva ma costitutiva. Pertanto, la richiesta di trascrizione deve essere valutata, nel momento in cui viene proposta, alla luce della normativa vigente, senza che possa configurarsi un diritto a vedere applicata la disciplina precedente, né a mantenere immutate nel tempo le condizioni richieste per la trascrizione.⁴⁴

Tali questioni, peraltro, si sono poste in un contesto in cui era ancora ritenuta ammissibile la trascrizione tardiva *post mortem*, anche in assenza del consenso di uno dei coniugi. Si tratta di un'ipotesi che, alla luce dell'evoluzione normativa che verrà illustrata nel paragrafo seguente, deve oggi ritenersi non più consentita, anche con riferimento alla posizione degli eredi.⁴⁵

1.13.4. La trascrizione tardiva e il requisito della volontà attuale dei coniugi

Alla luce dell'evoluzione normativa delineata, deve rilevarsi come le modifiche introdotte dall'Accordo di revisione del Concordato del 1984 abbiano profondamente inciso non soltanto sul regime applicabile alla trascrizione tardiva, ma anche sulla configurazione del requisito della volontà dei coniugi.⁴⁶

Nel sistema delineato a seguito dell'Accordo del 1984, ai fini della trascrizione tardiva, è necessario che sussistano la conoscenza e la mancata opposizione dell'altro coniuge, risultando quindi fondamentale, una volontà attuale riferita alla richiesta di trascrizione. In tale prospettiva,

⁴⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 761, ove si richiama Cass. civ., n. 10141/2002.

⁴⁵ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 470.

⁴⁶ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 761–762.

la Corte di Cassazione ha chiarito che tale requisito non può ritenersi integrato in base a una volontà manifestata in occasione della celebrazione del matrimonio canonico, né può desumersi dagli adempimenti che accompagnano la celebrazione stessa, quali la pubblicazione, la lettura degli articoli del codice civile o la redazione dell'atto matrimoniale in doppio originale. Tali elementi, infatti, possono rilevare solo nell'ambito di un procedimento immediatamente successivo alla celebrazione, ma non risultano idonei a integrare il requisito della volontà attuale quando interviene una rottura temporale tra tali atti espressivi della volontà e la richiesta di trascrizione.⁴⁷

Ne consegue che, secondo la Suprema Corte, il requisito della volontà attuale non può ritenersi sussistente nelle ipotesi di richiesta di trascrizione successiva alla morte di uno dei coniugi. In particolare, risultano irrilevanti tanto la dichiarazione di consenso resa in vita e destinata ad operare successivamente, quanto la richiesta avanzata dal coniuge superstite senza che l'altro abbia avuto la possibilità di esprimersi. Parimenti deve escludersi ogni rilevanza al c.d. consenso "a futura memoria", manifestato dal coniuge premorto poiché la disciplina vigente richiede un'adesione attuale e riferita alla specifica istanza di trascrizione.⁴⁸

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel sistema delineato dall'Accordo di revisione del Concordato del 1984, la centralità del requisito della volontà attuale dei coniugi esclude la possibilità di ammettere la trascrizione tardiva *post mortem*, determinando così il superamento degli orientamenti maturati sotto il vigore della disciplina precedente.

⁴⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 761, ove si richiama Cass. civ., n. 2893/1994.

⁴⁸ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 761-762, ove si richiamano Cass. civ., nn. 1112/1997; Cass. 4359/2001; Cass. 10734/2010.

CAPITOLO 2

La giurisdizione sul matrimonio concordatario tra ordinamento ecclesiastico e statale

2.1. Dalla riserva di giurisdizione ecclesiastica alla sua progressiva erosione

Nel sistema previsto dal Concordato lateranense del 1929, la disciplina del matrimonio concordatario attribuiva agli organi ecclesiastici la competenza in ordine alle vicende patologiche del vincolo matrimoniale. In particolare, ai sensi dell'art. 34 del Concordato, alla cognizione dei tribunali ecclesiastici erano riservate sia le cause concernenti la nullità dei matrimoni concordatari che i provvedimenti inerenti alla dispensa del matrimonio rato e non consumato.⁴⁹ Mediante tale sistema si è così delineata una vera e propria riserva di giurisdizione ecclesiastica per mezzo della quale le decisioni del tribunale ecclesiastico acquisivano rilevanza anche all'interno dell'ordinamento statale. In conseguenza a tale assetto, al giudice civile era preclusa la possibilità di intervenire sulle medesime questioni di cui si era occupata la giurisdizione ecclesiastica che si estendeva tanto ai profili sostanziali quanto a quelli processuali della nullità matrimoniale.⁵⁰ La sola competenza che residuava in tale ambito alla giurisdizione civile, era la possibilità per la Corte d'Appello di emettere un'ordinanza, in camera di Consiglio, che recepiva e rendeva esecutive le sentenze e i provvedimenti *super rato* ecclesiastici e ne disponeva l'annotazione nei registri dello stato civile. Tale sistema

⁴⁹ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 131.

⁵⁰ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 453-454.

aveva un assetto piuttosto rigido che non consentiva alle parti di contestare le sentenze canoniche ovvero opporsi alla loro efficacia civile.

In tale contesto, tuttavia, ha fatto seguito una progressiva erosione della riserva di giurisdizione ecclesiastica, determinata da un duplice fattore: l'evoluzione giurisprudenziale e gli interventi della Corte Costituzionale.

Nello specifico, la giurisprudenza degli anni Settanta ha affermato la necessità che il procedimento di delibazione dinanzi alla Corte d'Appello fosse caratterizzato dal rispetto del contraddittorio tra le parti.⁵¹

Sul punto, la Corte di Cassazione ha sollevato, mediante apposite ordinanze, questioni di legittimità costituzionale su rilevanti profili del sistema concordatario del 1929. La Corte Costituzionale è quindi intervenuta con la sentenza n.18 del 1982 ponendo le basi per una revisione del sistema concordatario. In essa, infatti, la Corte, pur confermando la compatibilità della riserva giurisdizionale ecclesiastica con la Costituzione, anche in presenza delle sue peculiarità rispetto alla giurisdizione statale, esclude la possibilità di riconoscere gli effetti civili ai provvedimenti di dispensa del matrimonio *rato* e non consumato, in quanto espressione di un'attività di natura amministrativa e non giurisdizionale. Inoltre, è stata affermata l'illegittimità costituzionale delle norme di derivazione concordataria che non prevedono il diritto – dovere della Corte d'Appello di accertare che la decisione ecclesiastica abbia rispettato il diritto di difesa delle parti e la conformità all'ordine pubblico dell'ordinamento italiano. Pertanto, in ragione di queste caratteristiche peculiari, la giurisdizione ecclesiastica deve essere valutata nell'ordinamento civile parimenti ad una giurisdizione straniera con conseguente necessità di un controllo da parte della Corte d'Appello volto

⁵¹ C.Cardia, *op. cit.*, p. 454, ove si richiama Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 1973, n.913.

a verificare la conformità della decisione ecclesiastica all'ordine pubblico italiano.⁵²

In tale evoluzione si inserisce la revisione concordataria del 1984 che non riproduce la riserva di giurisdizione ecclesiastica prevista dal sopra citato art. 34 del Concordato del 1929, ma conferisce, ai sensi dell'art. 8. n.2, l'attivazione del giudizio di delibazione a opera delle parti e afferma che le pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale sono efficaci nell'ordinamento statale tramite una sentenza della Corte d'Appello. In questo quadro normativo, la giurisprudenza ha progressivamente preso atto del superamento della riserva di giurisdizione e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il venir meno della riserva di giurisdizione rappresenta uno degli elementi più significativi della riforma del nuovo Concordato.⁵³

2.2. Il superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale

Con la revisione concordataria del 1984 viene delineato un nuovo assetto circa la materia dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. In particolare, il presupposto per l'ammissibilità della domanda delle parti è che la sentenza ecclesiastica sia munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.⁵⁴ In seguito alla domanda di annullamento del matrimonio concordatario, la Corte d'Appello è chiamata a verificare la sussistenza di specifiche

⁵² C.Cardia, *op. cit.*, p. 454, ove si richiama Corte cost., 1° novembre 1982, n. 18.

⁵³ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 765, ove si richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 1212/1988; Cass. civ., Sez. Un., n. 2164/1988.

⁵⁴ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 455.

condizioni: a) che il matrimonio dichiarato nullo dalla sentenza ecclesiastica era stato celebrato in conformità delle norme di derivazione concordataria; b) che il procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia avvenuto nel rispetto del diritto di difesa delle parti in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrano i requisiti richiesti dalla legislazione civile italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Tale disciplina, che ha innovato profondamente il sistema delineato con il Concordato del 1929, ha altresì posto alla luce una serie di questioni interpretative, tra cui quella relativa al superamento o meno della riserva di giurisdizione ecclesiastica.

In particolare, ci si è interrogati se, nel nuovo assetto, possa ancora ritenersi sussistente una riserva a favore dei tribunali ecclesiastici in merito alla nullità dei matrimoni canonici trascritti.⁵⁵ Mentre, infatti, l'art. 34 del Concordato lateranense del 1929 prevedeva un'esplicita riserva della suddetta materia ai tribunali ecclesiastici, tale affermazione non è pacificamente deducibile dall'art. 8 dell'Accordo di revisione del 1984, il quale non riproduce alcuna specifica riserva ma si limita a disciplinare le condizioni per il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche: il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; la domanda delle parti e la sentenza della Corte d'Appello che attesti l'efficacia nella Repubblica italiana.

Da tale silenzio normativo, dal quale non è possibile dedurre un'esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici circa la nullità matrimoniale, è sorto un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale incentrato sulla possibilità di ritenere superata la riserva di giurisdizione ecclesiastica ovvero di ritenerne ancora la sussistenza.

⁵⁵ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 132-133.

Una parte della dottrina ha sostenuto la permanenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio concordatario in ragione dell'origine del vincolo matrimoniale.⁵⁶In relazione a ciò, il matrimonio, pur producendo effetti nell'ordinamento statale, trae origine nell'ordinamento canonico, con la conseguenza che i requisiti di validità devono essere valutati secondo le norme di quest'ultimo e la relativa cognizione circa la nullità del matrimonio deve essere affidata ai tribunali ecclesiastici. Si è di conseguenza affermato nel nuovo assetto concordatario del 1984, una forma di continuità con il sistema previgente, configurandosi una sopravvivenza della riserva sul piano logico – sistematico. Tale impostazione troverebbe ulteriore conferma nel dato testuale del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, che richiama la specificità dell'ordinamento canonico dal quale il vincolo matrimoniale trae origine ed è regolato, nonché esclude che il giudice statale possa procedere al riesame nel merito della decisione ecclesiastica e questo rafforza l'idea che la cognizione sulla validità del vincolo resti riservata al tribunale ecclesiastico. In tale contesto, assume rilievo l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.18 del 1982⁵⁷, secondo cui la competenza dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale costituisce un logico corollario della natura canonica del vincolo. Tale impostazione è stata, seppur nel mutato contesto normativo, in parte ripresa dalla stessa corte nella sentenza del 1° dicembre 1993, n. 421,⁵⁸ che ha valorizzato la genesi canonica del matrimonio affermando una forma di sopravvivenza logica della riserva e una distribuzione delle competenze tra giudice ecclesiastico e civile.

⁵⁶ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 456.

⁵⁷ C.Cardia, *op. cit.*, p. 457.

⁵⁸ Corte cost., 1° dicembre 1993, n. 421.

In senso opposto parte della dottrina e della giurisprudenza hanno escluso la permanenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica, ritenendo che il nuovo assetto delineato dall'Accordo di revisione del 1984 abbia introdotto un sistema di competenze concorrenti tra giudice ecclesiastico e statale. Tale tesi si fonda su argomenti specularmente opposti rispetto a quelli sopra enunciati. In primo luogo, viene valorizzato il dato storico relativo ai lavori preparatori dell'Accordo di revisione del Concordato, nel corso dei quali la questione della giurisdizione matrimoniale fu ampiamente dibattuta. In tale sede, l'interpretazione espressa dal Governo italiano – come emerge, tra l'altro dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti rese in Senato il 6 dicembre 1978 – risultava inequivocabilmente orientata nel senso del superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica.⁵⁹ Nello specifico, nelle sue dichiarazioni, il Presidente del Consiglio afferma che la giurisdizione statale si esercita nei confronti dei cittadini italiani, potendo essere esclusa solo in presenza di una previsione esplicita in tal senso, che nel caso specifico difetterebbe. Inoltre, il potere giurisdizionale costituisce una delle componenti essenziali dei poteri dello Stato e di conseguenza non è necessaria la continua riaffermazione della titolarità di esso, essendo indubbia l'appartenenza di tale potere allo Stato. Peraltro, anche da questo punto di vista è stata posta l'attenzione sull'assenza di una previsione espressa in ordine alla riserva, interpretata quale elemento sintomatico della mancata sopravvivenza della riserva di giurisdizione. La dottrina in questione fa inoltre leva su un argomento di carattere testuale richiamando l'art. 8 dell'Accordo del 1984⁶⁰. Tale disposizione prevede infatti che, nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la Corte d'Appello debba accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legislazione italiana per il riconoscimento delle

⁵⁹ C.Cardia, *op. cit.*, p. 458.

⁶⁰ C.Cardia, *op. cit.*, pp. 458–459.

sentenze straniere e inoltre, il Protocollo addizionale richiama espressamente gli artt. 796 e 797 c.p.c., nei quali tali condizioni sono enucleate. Ai sensi dell'art. 797, la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano (n.5), né può essere riconosciuta qualora penda dinanzi ad un giudice italiano un giudizio avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti, instaurato anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza straniera (n.6). Da tali previsioni si desume la convinzione che alle parti sia riconosciuta la facoltà di instaurare un giudizio avente ad oggetto la nullità del matrimonio concordatario davanti al tribunale ecclesiastico ovvero davanti al tribunale civile. Il richiamo ai suddetti articoli viene considerato dalla dottrina come una “prova del nove” dell'inesistenza di una competenza esclusiva ecclesiastica poiché la normativa sembra presupporre l'esistenza di una giurisdizione civile sul medesimo rapporto. Inoltre, secondo la dottrina opposta, che asserisce che il matrimonio canonico origini nell'ordinamento ecclesiastico e quindi la sua validità debba poi essere giudicata esclusivamente dai tribunali di tale ordinamento, sarebbe illogica una contemporanea regolamentazione di esso da due sistemi giuridici del tutto diversi⁶¹. A tale impostazione si obietta che non risulta affatto illogica questa doppia regolamentazione proprio in ragione della peculiare natura del matrimonio concordatario, caratterizzato da una duplice dimensione: canonica e civile. Alla luce di questa dualità dell'istituto, alle parti sarebbe quindi consentito ricorrere alternativamente alla giurisdizione ecclesiastica o a quella statale. Tale soluzione, peraltro, trova riscontro anche in altri ordinamenti e in precedenti esperienze normative, nelle quali il matrimonio risulta sottoposto ad entrambe le giurisdizioni, confermando la compatibilità di un sistema di competenze concorrenti. Si pensi ad esempio a sistemi come

⁶¹ *Ivi*, p. 459.

quello spagnolo o polacco nei quali il matrimonio è sottoposto ad entrambe le giurisdizioni, a conferma della compatibilità di un modello a competenza concorrente. Tra gli argomenti richiamati nel dibattito si colloca inoltre quello concernente il divieto di riesame nel merito che caratterizza il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche.⁶² In tale sede, infatti, il giudice statale è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza delle condizioni previste dall'ordinamento italiano per il riconoscimento della decisione, senza poter sindacare il contenuto della pronuncia del tribunale ecclesiastico, né sostituirla con la propria valutazione. Come anzidetto, su tale base normativa, parte della dottrina ha ritenuto di poter desumere la permanenza di una riserva di giurisdizione ecclesiastica in ordine alla validità del matrimonio canonico. Tuttavia, secondo altra parte della dottrina, tale impostazione incorre nell'equivoco di confondere un limite attinente alle modalità del controllo del giudizio di delibazione con un limite relativo alla titolarità della giurisdizione.⁶³ Il divieto di riesame nel merito, non esprime infatti una incompetenza del giudice statale, ma costituisce una regola propria del procedimento di delibazione, volta ad evitare una sovrapposizione del giudice civile e del giudice ecclesiastico.

In senso conforme si colloca l'impostazione di Finocchiaro, il quale esclude la permanenza di una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici alla luce del sistema delineato dall'Accordo di revisione del 1984.⁶⁴ In particolare, l'autore prende posizione rispetto a quegli orientamenti dottrinali che hanno tentato di desumere la permanenza della riserva in via interpretativa, ritenendola ancora ricavabile "tra le righe" delle disposizioni dell'Accordo di revisione del

⁶² C.Cardia, *op. cit.*, pp. 460-461.

⁶³ *Ivi*, pp. 460-461.

⁶⁴ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 480-483.

1984. In senso contrario, egli osserva come l'abbandono della riserva emerga proprio dal dato testuale che non riproduce più la previsione contenuta nel Concordato del 1929 e dal diverso meccanismo di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, che nel vigore del Concordato del 1929 trovavano efficacia nell'ordinamento civile mediante un procedimento "ufficioso ed automatico". Oggi tale procedimento risulta subordinato ad un giudizio di delibazione, il cui esito positivo non è affatto scontato e viene instaurato su domanda di parte, a differenza del regime previgente, nel quale la domanda di riconoscimento operava automaticamente e senza l'impulso di parte. Alla luce di tali considerazioni, la sottoposizione delle decisioni ecclesiastiche al controllo del giudice statale esclude che possa configurarsi una competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici completa. In particolare, egli sottolinea come gli argomenti addotti a sostegno della permanenza della riserva attengano alle modalità di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche dell'ordinamento statale e non alla titolarità della giurisdizione, pertanto tali argomentazioni devono ritenersi inidonee a dimostrare la sopravvivenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica. Si rileva infine, che l'unica forma di riserva configurabile resta quella interna all'ordinamento canonico, il quale non riconosce le decisioni del giudice statale in materia di nullità matrimoniale.

La divisione dottrinale sopra richiamata si è inevitabilmente riflessa anche a livello giurisprudenziale, dove si sono registrati orientamenti contrastanti: da un lato, decisioni che hanno ritenuto persistente la riserva di giurisdizione ecclesiastica; dall'altro, pronunce in senso opposto, favorevoli al riconoscimento della competenza del giudice statale.⁶⁵ In particolare, alcune sentenze hanno osservato come una riforma di tale incidenza non potrebbe ritenersi avvenuta in modo

⁶⁵ C.Cardia, *op. cit.*, pp. 461-463.

implicito o silenzioso, ritenendo per tale ragione che, in mancanza di un'espressa previsione contraria, debba continuare a riconoscersi ai tribunali ecclesiastici la competenza in ordine alla validità del matrimonio concordatario. In tal senso, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni ritenuto persistente la riserva di giurisdizione ecclesiastica.⁶⁶ In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale, che, come già ricordato, con la sentenza n. 421 del 1993 ha riproposto l'argomento della genesi canonistica del matrimonio concordatario, affermando che, in ragione di tale origine, l'atto resta regolato dal diritto canonico. In senso opposto si è invece orientata la giurisprudenza di legittimità, nello specifico la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 1824 del 1993⁶⁷, ha escluso la permanenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica, affermando la piena competenza del giudice statale in ordine alla validità del matrimonio concordatario. Muovendo da tali premesse, la Corte ha evidenziato come il sistema delineato dall'Accordo di revisione del 1984 non consenta di desumere la permanenza di una competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, dovendosi invece riconoscere al giudice civile il potere di conoscere delle cause di nullità del matrimonio concordatario. Ne consegue che il divieto di riesame disciplinato dal Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del 1984 non deve essere interpretato come un limite alla competenza del giudice civile, ma attiene esclusivamente al procedimento di delibazione, impedendo che il giudice statale si sovrapponga alle valutazioni del giudice ecclesiastico.

In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi a seguito dell'Accordo di revisione del 1984 conduce a ritenere superata la riserva di giurisdizione ecclesiastica, dovendosi, per le cause inerenti

⁶⁶ F. Finocchiaro, *op. cit.*, p. 483, ove si richiamano Trib. Catania, 13 ottobre 1987, in *Dir. Fam.*, 1988, p. 369 ss.; Trib. Napoli, 22 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, p. 3480 ss.

⁶⁷ Cass., civ., Sez. Un., 13 febbraio 1993, n. 1824.

alla nullità del matrimonio concordatario, ritenere sussistente tanto la giurisdizione ecclesiastica quanto quella statale, secondo un modello di concorrenza delle due giurisdizioni.⁶⁸

2.3. La competenza giurisdizionale dello Stato nel matrimonio concordatario e i suoi limiti

A seguito del superamento della riserva di giurisdizione a favore del giudice ecclesiastico, viene meno l'esclusività della competenza del giudice canonico. Per questa ragione, si rende necessario chiarire l'ambito della giurisdizione del giudice statale.⁶⁹

Nel nuovo assetto concordatario, la giurisdizione del giudice statale non si estende alla validità del matrimonio canonico, ma concerne l'atto di iniziativa del procedimento di trascrizione, nel quale si concreta la scelta dei nubendi di attribuire effetti civili al matrimonio religioso. Quest'ultimo, precedente alla celebrazione, si configura come un atto autonomo di volontà integralmente disciplinato dal diritto statale, dal quale deriva la rilevanza civile del matrimonio. Ne consegue che la giurisdizione statale ricorre nei casi in cui venga in discussione l'atto di trascrizione: in presenza di impedimenti alla stessa; nei casi di matrimoni non previsti dal Concordato; quando ricorrano le cause di impugnazione previste per il matrimonio civile (artt. 117-124 c.c.); nonché qualora vengano meno gli effetti civili del matrimonio ai sensi della l. 1° dicembre 1970, n. 898.

⁶⁸ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 766.

⁶⁹ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 484-485.

Tali considerazioni si fondano su argomenti di ordine sostanziale, strettamente connessi al rispetto del diritto di libertà religiosa. In particolare, sebbene il matrimonio canonico sia disciplinato, quanto alla sua formazione, dal diritto della Chiesa, la scelta dei nubendi di attribuirgli effetti civili non può tradursi in una definitiva soggezione all'ordinamento confessionale anche nella fase patologica del rapporto. Coerentemente, il principio di libertà religiosa delineato nell'art. 19 Cost., impone che la libertà di scelta in materia matrimoniale debba ritenersi garantita non solo nel momento della costituzione del vincolo, ma anche nella fase della sua contestazione, consentendo alle parti di rivolgersi al giudice statale per la regolazione degli effetti civili del matrimonio, anche prescindendo dall'accertamento della nullità in sede ecclesiastica. L'intento delle parti che stipularono l'Accordo del 1984 era, infatti, quello di tutelare le esigenze dei soggetti "senza fede".

Inoltre, occorre aggiungere che, secondo l'ordinamento statale, il matrimonio canonico costituisce un fatto la cui esistenza e validità sono determinate da un altro ordinamento, in particolare quello canonico, che ne attesta l'eventuale nullità mediante una propria sentenza definitiva. Per tali ragioni, la giurisdizione statale non riguarda il matrimonio canonico nel suo contenuto, ma le modalità attraverso cui tale fatto acquista rilevanza nell'ordinamento civile, in forza del procedimento di trascrizione nei registri dello stato civile.

2.4. Il coordinamento tra il giudizio ecclesiastico di nullità e il giudizio civile sul vincolo matrimoniale

Nel sistema delineato dall'Accordo di revisione del Concordato, il rafforzamento del ruolo del giudice statale in materia matrimoniale ha determinato una più densa interazione tra ordinamento civile e

ordinamento canonico, con la conseguente possibilità si instaurino situazioni di litispendenza e di contrasto di giudicati, attualmente disciplinate dall'art. 64, lett. e ed f, della legge 31 maggio 1995, n.218, mentre in precedenza trovavano regolazione nell'art. 797, nn. 5 e 6, c.p.c.⁷⁰

Il contrasto di giudicati e la litispendenza, quando si manifestano nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento canonico, non possono essere valutati secondo i criteri applicabili all'interno di un unico ordinamento. L'applicazione di tali istituti, infatti, comporta la contemporanea pendenza di procedimenti relativi ad un medesimo rapporto e, nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento canonico, trattandosi di ordinamenti distinti, manca un'unità di qualificazioni giuridiche; ne consegue la difficoltà di verificare la coincidenza del *petitum* e della *causa petendi*, elementi necessari ai fini dell'individuazione dell'identità delle cause, e presupposto per l'applicazione delle regole in materia di litispendenza e contrasto di giudicati. In ambito matrimoniale, infatti, le qualificazioni adottate dai due ordinamenti risultano profondamente differenti, potendo il medesimo matrimonio essere considerato invalido secondo il diritto canonico, mentre può risultare valido, ma suscettibile di scioglimento mediante il divorzio, nell'ordinamento statale. Un esempio significativo delle diverse qualificazioni giuridiche adottate dai due ordinamenti è rappresentato dall'impotenza. Nel diritto canonico, essa costituisce una causa oggettiva di nullità del matrimonio, incidendo direttamente sulla validità del vincolo (can. 1084, §1, c.i.c.); mentre nell'ordinamento statale, l'impotenza può assumere rilievo ai fini dell'invalidità solo qualora essa sia ignorata dall'altro coniuge e abbia determinato un errore essenziale ai fini del consenso matrimoniale (art. 122, comma 3 n.1, c.c.).

⁷⁰ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 486–489.

L'applicazione dall'art. 64, lett. e ed f, della legge 31 maggio 1995, n.218, come già dell'art. 797, nn. 5 e 6, c.p.c., al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento canonico in materia matrimoniale risulta particolarmente complessa. Ciò dipende dal fatto che, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 421 del 1993), il matrimonio canonico costituisce, per l'ordinamento statale, un presupposto di fatto del sorgere degli effetti civili mediante la trascrizione, restando estraneo ed esterno all'ordinamento civile. Ne consegue che il giudice statale non è chiamato a pronunciarsi sulla validità del matrimonio canonico in sé, ma esclusivamente sugli effetti civili che da esso derivano. Tale peculiarità incide in modo diverso nelle ipotesi di contrasto di giudicati e di litispendenza: mentre nel primo caso, la presenza di una sentenza civile passata in giudicato (di divorzio o di invalidità della trascrizione civile del matrimonio canonico) consente di escludere il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, nel secondo caso la verifica della coincidenza tra le cause risulta più complessa, poiché davanti al giudice civile può pendere una causa avente apparentemente lo stesso oggetto di una causa pendente decisa dal giudice ecclesiastico.

Giacché il giudice ecclesiastico è chiamato a pronunciarsi sulla validità del vincolo matrimoniale, mentre il giudice civile interviene sulla validità del procedimento di trascrizione o sugli effetti civili che da esso derivano, l'oggetto dei due giudizi potrebbe apparire differente. Tuttavia, tale diversità è soltanto apparente, poiché, ai fini dell'applicazione dell'art. 64, lett. f della legge 31 maggio 1995, n.218, non è sufficiente un confronto meccanico e letterale tra *petitum* e *causa petendi*, dal momento che le diverse qualificazioni giuridiche adottate dai due ordinamenti impediscono una coincidenza perfetta degli elementi. Occorre, piuttosto, avere riguardo al risultato sostanziale cui i due giudizi tendono, consistente nella cessazione o modificazione degli effetti civili del rapporto coniugale tra le parti. Tale risultato può essere conseguito

attraverso strumenti differenti, quali il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, la dichiarazione di nullità o l'annullamento della trascrizione, ovvero il divorzio pronunciato dal giudice civile. Pur nella diversità delle forme e dei presupposti giuridici, tutte queste pronunce incidono, nell'ordinamento statale, sul rapporto coniugale, determinandone la cessazione.

Ne consegue che il giudicato civile, così come la pendenza di un giudizio avanti al giudice statale avente il medesimo oggetto, operano quali limiti al riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità, al fine di evitare duplicazioni decisionali e possibili contrasti tra giudicati. In particolare, assumono rilievo i giudizi concernenti la validità della trascrizione del matrimonio canonico, in quanto la loro definizione è idonea ad incidere direttamente sugli effetti civili del vincolo a partire dalla celebrazione matrimoniale, determinandone così il venir meno con efficacia retroattiva (*ex tunc*) e la conseguente preclusione del riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Più complesso si presenta, invece, il rapporto tra il giudizio civile di divorzio e la sentenza canonica di nullità poiché tali pronunce sono idonee a produrre effetti diversi. Mentre, infatti, la sentenza di divorzio determina lo scioglimento del vincolo con effetti *ex nunc*, incidendo quindi sul rapporto coniugale per il futuro, la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, una volta riconosciuta nell'ordinamento statale mediante il procedimento di delibazione, è idonea a spiegare i suoi effetti *ex tunc*, eliminando quindi retroattivamente il vincolo sin dalla sua origine. Tale diversità potrebbe indurre a ritenere l'oggetto dei due giudizi non coincidente, tuttavia, un simile approccio non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della sostanziale incompatibilità tra le due pronunce. Il giudizio di divorzio, infatti, presuppone la validità della trascrizione e della volontà degli effetti civili, determinandone lo scioglimento del matrimonio, mentre la sentenza canonica di nullità

esclude radicalmente la sussistenza di tali requisiti, con la conseguenza che il riconoscimento di quest'ultima si porrebbe in contrasto con il giudicato civile formatosi sul divorzio poiché verrebbe ad esistere una vera e propria incompatibilità logico – giuridica tra le due decisioni. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto che il giudicato civile di divorzio, quanto agli effetti del matrimonio nell'ordinamento statale, sia idoneo a coprire il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che la parte che abbia intrapreso il giudizio di divorzio, avendo ormai avviato tale via, si ritrova preclusa quella del riconoscimento dell'eventuale sentenza canonica di nullità, parimenti, anche il convenuto nel giudizio di divorzio si vede preclusa la strada del riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità, avendo invece l'onere di sollevare l'eventuale questione di validità della trascrizione.

Tale impostazione, tuttavia, è stata oggetto di critiche in dottrina, in quanto fondata su un criterio eccessivamente formale fondato sulla radicale incompatibilità tra le due pronunce.⁷¹ Suddetta linea interpretativa, infatti, si dimostra incapace di tener conto della concreta realtà della vita coniugale vissuta dalle parti fino allo scioglimento del matrimonio. Perciò si ritiene non priva di fondamento la tesi che ammette il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità anche in presenza di una pronuncia di divorzio, non essendo idonea a travolgere il giudicato civile sullo scioglimento del matrimonio. Essa, infatti, esplica i propri effetti esclusivamente nelle materie non già disciplinate dalla sentenza di divorzio, restando intangibili i provvedimenti relativi ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi. Tali aspetti, infatti, rimangono estranei alla valutazione demandata al giudice ecclesiastico in sede di nullità del matrimonio.

⁷¹ *Ivi*, p. 488.

La giurisprudenza, alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984 che ha eliminato la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, ha progressivamente rivisto l'originale impostazione eccessivamente formale. In quest'ottica, si è consolidato un orientamento volto a conciliare il conflitto tra le due pronunce, ammettendo, da un lato, il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità e, dall'altro, la permanenza dei provvedimenti adottati dal giudice civile nel giudizio di divorzio.⁷² In tale prospettiva, la pendenza di un giudizio di divorzio non esclude, di per sé, il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ma comporta la necessità di coordinare i due procedimenti evitando contrasti e sovrapposizioni. In particolare, la giurisprudenza ha osservato che la pendenza di un giudizio di divorzio comporta la devoluzione al giudice civile, sia pure in via incidentale, della questione relativa alla validità del vincolo matrimoniale. Ciò significa che, pur non essendo tale giudizio diretto ad accertare la nullità del matrimonio, il giudice statale è comunque chiamato a valutare, ai fini della decisione sul divorzio, la sussistenza e la rilevanza degli effetti civili del vincolo matrimoniale. Conseguentemente, qualora intervenisse la sentenza di delibazione della nullità ecclesiastica e quindi il riconoscimento di essa nell'ordinamento statale, si determinerebbe il venir meno del vincolo coniugale e, conseguentemente, delle controversie relative alla sua esistenza e validità.

Diversamente, nel caso in cui si sia già formato il giudicato sulla pronuncia di divorzio, la delibazione della sentenza ecclesiastica non è idonea a travolgere gli effetti stabiliti già dal giudice civile, in particolare con riguardo ai rapporti personali ed economici tra le parti, che restano intangibili, essendo tali materie di competenza dello Stato e coperte da giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Può tuttavia

⁷² *Ivi*, pp. 488-489.

verificarsi che la sentenza ecclesiastica di nullità divenga esecutiva quando sia già stata pronunciata la sentenza di divorzio, ma risultino ancora pendenti le decisioni relative ai figli e alle questioni economiche tra le parti. In tale ipotesi, la pronuncia di divorzio già emessa resta ferma, mentre prosegue la definizione delle questioni concernenti l'affidamento dei figli e le conseguenti questioni economiche. Diversamente, con riferimento all'assegno divorzile, viene meno la materia del contendere, in quanto la declaratoria di nullità del matrimonio, incidendo retroattivamente sul vincolo, priva di fondamento la pretesa economica ad esso collegata.

Chiariti i rapporti tra giudizio civile e accertamento canonico della nullità, si pone a questo punto il distinto problema delle modalità attraverso le quali la sentenza ecclesiastica può acquistare efficacia nell'ordinamento statale. Occorre, infatti, considerare che la declaratoria di nullità del matrimonio canonico non è di per sé idonea a produrre effetti civili, richiedendo a tal fine l'esperimento di un apposito procedimento di riconoscimento: il procedimento di delibazione, volto ad attribuire efficacia nell'ordinamento italiano alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

2.5. Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale tra disciplina concordataria e diritto internazionale privato

Il procedimento di delibazione trova il proprio fondamento nell'art. 8, n.2, lett c) dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, il quale prevede che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, munite del decreto di esecutività del competente organo ecclesiastico, possano acquistare efficacia nell'ordinamento italiano a seguito di

apposita pronuncia della Corte d'Appello nel cui distretto si trova il Comune di celebrazione del matrimonio.⁷³

In particolare, la Corte d'Appello è chiamata ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento italiano ai fini della dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. In tal senso, il punto 4, lett. b), del Protocollo Addizionale, richiama espressamente gli artt. 796 e 797 c.p.c., concernenti il procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere.⁷⁴ Tali disposizioni del codice di procedura civile sono state successivamente abrogate dalla l. 31 maggio 1995, n.218, che ha introdotto un sistema di riconoscimento tendenzialmente automatico delle sentenze straniere, subordinato alla sola verifica di determinate condizioni. La riforma del diritto internazionale privato ha individuato nell'art. 64 della l. 218 del 1995, le condizioni per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, fondante sulla competenza del giudice straniero, sul rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, nonché sulla non contrarietà all'ordine pubblico.⁷⁵

Tuttavia, tale disciplina, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione⁷⁶, non trova applicazione con riferimento alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, le quali restano assoggettate alla speciale procedura di delibazione prevista dall'Accordo di revisione del Concordato del 1984, in ragione del c.d. *principio concordatario*, accolto nell'art. 7 Cost., che impedisce la modifica unilaterale delle disposizioni pattizie, le quali continuano ad essere efficaci anche a fronte della

⁷³ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 231.

⁷⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 769-770.

⁷⁵ Art. 64, l. 31 maggio 1995, n. 218.

⁷⁶ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 769-770, ove si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione in materia.

intervenuta riforma di diritto internazionale privato, dando luogo ad un fenomeno di ultrattività.⁷⁷

Sotto questo profilo, secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione, la permanenza di un sistema speciale di delibazione per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche non solo non contrasta con i principi costituzionali, ma ne costituisce una coerente applicazione, in ragione del rilievo assunto dal principio concordatario di cui all'art. 7 Cost. Ne consegue che la pretesa parità di trattamento con le sentenze straniere non integra una violazione del principio di uguaglianza, né determina un trattamento *in peius* poiché “il principio di parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di regolamentazione e modificazione pattizia di cui all'art. 7, comma 2, Cost.”.⁷⁸

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato, giungendo sempre alla medesima conclusione, che il richiamo agli artt. 796 e 797 c.p.c. operato dall'Accordo di revisione del 1984 deve essere inteso in senso “materiale” e non “formale”, con la conseguenza che tali disposizioni trovano applicazione, ancorché abrogate, in virtù del richiamo materiale contenuto nell'art. 4, lett. b) del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984, riferito alle disposizioni vigenti al momento della stipulazione dell'Accordo, relative alle condizioni previste per il riconoscimento delle sentenze straniere, con conseguente inapplicabilità dell'art. 64 della l. n. 218 del 1995.

In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che il nuovo sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere introdotto dalla l. n. 218 del 1995, non è applicabile alle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in quanto la stessa legge, all'art. 2, ha espressamente fatto salva l'applicazione delle convenzioni

⁷⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 770-771.

⁷⁸ Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17595.

internazionali in vigore per l'Italia, tra le quali rientra anche l'Accordo di revisione del Concordato del 1984.⁷⁹

Alla luce dei diversi orientamenti esaminati, emerge come il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale continui a essere disciplinato da un sistema speciale, fondato sul principio concordatario di cui all'art. 7 Cost., che legittima la persistente operatività del procedimento di delibazione e l'inapplicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge n.218 del 1995, in materia di riconoscimento automatico delle sentenze straniere.

2.6. La dispensa *super rato* e la sua inidoneità al riconoscimento civile

Nel sistema concordatario previgente, l'art. 34 del Concordato del 1929 prevedeva il riconoscimento degli effetti civili anche al provvedimento di scioglimento del matrimonio *rato* e non consumato,⁸⁰ consistente in un dell'autorità ecclesiastica di natura non giurisdizionale.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 2 febbraio 1982, n.18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione per contrasto con il principio della tutela giurisdizionale, non realizzandosi un giudizio in senso proprio. In particolare, la Corte ha evidenziato come il procedimento di dispensa del matrimonio *rato* e non consumato, in quanto ottenuto attraverso apposito procedimento amministrativo canonico, non garantisca alle parti l'esistenza di un giudice e di un giudizio, necessari per la tutela del "supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale".⁸¹ A

⁷⁹ Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30242; E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 233.

⁸⁰ L. Lacroce - M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio - dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 771.

⁸¹ Corte cost., 2 febbraio 1982, n.18, cons. dir., §6.

seguito di tale intervento, la dispensa *super rato* è stata esclusa dall'ambito dei provvedimenti suscettibili di riconoscimento nell'ordinamento italiano, in quanto priva di natura giurisdizionale e non assimilabile, per struttura e funzione, alle sentenze.⁸²

Coerentemente, anche l'art.8, comma 2 dell'Accordo di revisione del 1984 non contiene alcun riferimento alla dispensa *super rato*, limitando il riconoscimento civile alle sole sentenze di nullità matrimoniale.

Tale atto, per la sua intrinseca natura e per le modalità del procedimento che lo caratterizza, non è in alcun modo assimilabile alle sentenze né agli provvedimenti giurisdizionali. Né può trovare applicazione, a tal fine, il meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze straniere previsto dall'art. 64 della l. n. 218 del 1995, in quanto l'art. 2 della medesima legge fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali, tra le quali rientra l'Accordo di revisione del 1984.

Alla luce di tali considerazioni, ne consegue che i provvedimenti di dispensa *super rato* restano esclusi dal sistema del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ma anche dall'ambito della delibazione, non potendo acquisire efficacia civile nell'ordinamento statale.

2.7. Il procedimento di delibazione

Come già precisato (v. par. 2.5), il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si inserisce nell'ambito del sistema delineato dall'art. 8 n.2, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984, il quale subordina tale efficacia

⁸² L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 772.

all'intervento della Corte d'Appello mediante il procedimento di deliberazione.

In tema di deliberazione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che le modificazioni introdotte con l'Accordo del 18 febbraio 1984, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente alla loro entrata in vigore; per quelli pendenti, invece, continua ad applicarsi la disciplina previgente di cui all'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1982, n. 18.⁸³

2.7.1. Competenza e modalità di introduzione del giudizio di deliberazione

Il procedimento di deliberazione si svolge dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio, la cui individuazione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, avviene con riferimento al Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di matrimonio, da identificarsi, ai sensi dell'art. 8, n. 1 dell'Accordo del 1984, con il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.⁸⁴

Una volta individuato il giudice competente, il procedimento si instaura su domanda delle parti, o anche di una sola di esse, rivolta alla Corte d'Appello competente per territorio, diretta ad ottenere l'attribuzione dell'efficacia civile alla decisione canonica.⁸⁵ In una fase immediatamente successiva all'Accordo del 1984, il Supremo Tribunale

⁸³ Cass. civ. Sez. I, 5 novembre 1987, n. 8151; v. anche L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 772-773.

⁸⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 773, ove si richiamano Cass. civ., nn. 6551/1990 e 2734/1995.

⁸⁵ C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 464.

della Segnatura Apostolica aveva ritenuto sufficiente la mera allegazione dell'istanza di parte alla sentenza canonica trasmessa alla Corte d'Appello; tale impostazione è stata tuttavia superata dalla Corte di Cassazione⁸⁶, la quale ha riaffermato la necessità che il procedimento di delibazione si svolga nel rispetto delle forme proprie del diritto processuale civile. In particolare, la domanda introduttiva del giudizio deve configurarsi quale atto di *vocatio in ius*, assumendo la forma dell'atto di citazione in caso di disaccordo tra le parti, ovvero del ricorso quando la richiesta sia proposta congiuntamente.

Va tuttavia precisato che la Corte di Cassazione ha progressivamente attenuato il rigore formale nella scelta del rito, valorizzando la sostanza del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa⁸⁷. In particolare, la stessa Corte ha ritenuto che la proposizione della domanda mediante ricorso anziché con atto di citazione, anche ad iniziativa di un solo coniuge, non comporta, di per sé, la nullità del procedimento, qualora risultino rispettate tutte le regole proprie del rito ordinario, in particolare quanto ai termini di comparizione di cui all'art. 163 – bis c.p.c. e non emerga una concreta compressione del diritto di difesa. Analogamente, l'eventuale adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non determina invalidità del procedimento, in assenza di uno specifico pregiudizio per le parti, con riferimento al contraddittorio, all'istruzione probatoria o all'effettivo esercizio delle facoltà difensive. Tale impostazione ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che l'introduzione del giudizio mediante ricorso anziché citazione determini automaticamente la nullità del procedimento, ove non sia dimostrata una concreta lesione del

⁸⁶ C.Cardia, *op. cit.*, p. 464, ove si richiamano Cass. civ., 28 novembre 1987, n. 8851; Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1988, n. 140; Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 1989, n. 1066.

⁸⁷ Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2008, n. 16226; v. anche E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 234.

diritto di difesa⁸⁸. In questa prospettiva, anche aderendo all'impostazione che qualifica come nullo l'atto introduttivo non conforme al modello legale, tale invalidità assumerebbe comunque carattere meramente formale, risultando sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.⁸⁹

La giurisprudenza della Corte di Cassazione⁹⁰ ha inoltre chiarito che il procedimento di delibazione non è instaurabile d'ufficio, richiedendo indefettibilmente l'iniziativa delle parti, congiuntamente o disgiuntamente, quale presupposto imprescindibile per l'avvio del giudizio. Ne consegue che l'eventuale instaurazione d'ufficio del procedimento comporta la nullità insanabile del rapporto processuale. Tale vizio non è suscettibile di sanatoria mediante successiva domanda di delibazione, la quale può dar luogo soltanto ad un nuovo ed autonomo procedimento. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che il procedimento di delibazione, anche quando introdotto con ricorso, non può prescindere dal patrocinio di un difensore, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c., poiché si tratta di giudizio avente ad oggetto diritti soggettivi inerenti allo *status*. Ne consegue che l'introduzione del procedimento mediante ricorso sottoscritto personalmente dalle parti determina la nullità insanabile dell'intero procedimento, in considerazione della natura contenziosa di esso e indipendentemente dal rito camerale adottato.⁹¹

Perché abbia luogo il procedimento di delibazione, risulta quindi determinante la volontà delle parti o di una di esse, affinché possano essere

⁸⁸ Cass. civ. Sez. VI, ord., 10 ottobre 2017, n. 23682; M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla prova della riforma del processo canonico. Brevi note sul diritto di difesa*, intervento al Convegno "Diritto e religioni", Benevento, 21 novembre 2025, p. 3.

⁸⁹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 776.

⁹⁰ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 774, ove si richiamano Cass. civ., Sez. Un., n. 1212/1988; Cass. civ., n. 10279/1990.

⁹¹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 774-775, ove si richiamano Cass. civ., nn. 1066/1989; 1848/1989; 2643/1989; 2684/1989; 3099/1989; 4260/1990; 5026/1990.

rimossi gli effetti civili del matrimonio.⁹² In questa prospettiva, la volontà concorde di entrambi i coniugi è necessaria affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia nell'ordinamento civile, mentre la volontà anche di uno solo di essi è sufficiente per ottenerne la cessazione. Tale disciplina si pone in linea con i principi di libertà religiosa, consentendo di mantenere distinta la sorte del matrimonio canonico e quella del rapporto matrimoniale civile. In particolare, è possibile che il matrimonio canonico venga dichiarato nullo perché le parti abbiano espresso interesse a tale dichiarazione, così come è possibile altresì che, anche a seguito della pronuncia di nullità, esse non richiedano la modifica del proprio *status* civile; in tal caso, la sentenza ecclesiastica di nullità non produce alcun effetto nell'ordinamento civilistico italiano.

2.7.2. La legittimazione ad agire degli eredi nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche

In giurisprudenza si è evidenziato come, nel sistema anteriore all'Accordo del 1984, il carattere officioso del procedimento consentisse, in caso di morte di uno dei coniugi, la prosecuzione del giudizio anche ad opera degli eredi.⁹³ Al riguardo, la giurisprudenza aveva chiarito che la morte di uno dei coniugi, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza ecclesiastica di nullità ma prima della delibazione, non impediva il riconoscimento della stessa nell'ordinamento italiano.

Tale impostazione deve tuttavia ritenersi superata alla luce della disciplina introdotta dall'Accordo del 1984, la quale, escludendo il

⁹² F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 491.

⁹³ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 777, ove si richiamano Cass. civ., nn. 5527/1985 e 773/1985.

carattere officioso del procedimento e subordinandone l'attivazione all'iniziativa di parte, incide direttamente sulla titolarità dell'azione. In relazione a ciò, la Corte di Cassazione ha chiarito che la titolarità dell'azione deve essere individuata secondo i principi dell'ordinamento italiano, con la conseguenza che la domanda di delibazione può essere proposta esclusivamente dai coniugi, trattandosi di azione strettamente personale.⁹⁴ Secondo tale impostazione, deve di conseguenza escludersi la legittimazione degli eredi del coniuge che, a seguito della morte di una delle parti, abbiano proseguito il giudizio di delibazione sulla base delle norme canoniche, proseguendo l'azione di nullità dinanzi al tribunale ecclesiastico. Risulta così superata la precedente impostazione che ammetteva il subentro degli eredi in ragione del carattere officioso del procedimento. In tale quadro è altresì precisato che gli effetti retroattivi della pronuncia ecclesiastica attengono al merito della decisione, ma non incidono sull'individuazione della titolarità dell'azione ai fini della delibazione nell'ordinamento italiano.⁹⁵

In tale quadro si colloca anche l'elaborazione dottrinale che afferma che, qualora uno dei coniugi sia deceduto nel corso del procedimento ecclesiastico ovvero successivamente alla pronuncia di nullità, la relativa sentenza, di regola non può acquistare efficacia nell'ordinamento statale.⁹⁶ Ciò in quanto il riconoscimento della pronuncia ecclesiastica presuppone l'instaurazione di un autonomo giudizio di delibazione, diretto ad incidere sul vincolo matrimoniale nell'ordinamento civile e pertanto soggetto alle regole proprie di quest'ultimo. Ne consegue che, qualora il giudizio di delibazione non sia stato introdotto quando il coniuge interessato era ancora in vita, trova

⁹⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 777.

⁹⁵ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 778, ove si richiama Cass. civ., n. 2787/1995.

⁹⁶ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 492.

applicazione l'art. 127 c.c., per effetto del quale, deve escludersi la legittimazione degli eredi a promuovere la domanda di delibazione, salvo le ipotesi eccezionali in cui l'invalidità del matrimonio rientri tra quelle per le quali l'ordinamento riconosce l'azione a chiunque vi abbia interesse, previste dagli artt. 117 e 119 c.c.

Resta tuttavia ferma la possibilità per gli eredi di resistere alla domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica, proposta dalla controparte.

2.7.3. Profili processuali del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche

Nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, lo svolgimento del procedimento presenta alcune peculiarità connesse alla sua natura e alla necessità di coordinamento con il procedimento canonico.

In primo luogo, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, come in tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n.2, c.p.c., in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti. Tale intervento si giustifica in considerazione degli effetti che la pronuncia di delibazione è destinata a produrre nell'ordinamento statale, incidendo sullo status delle persone.⁹⁷ Conseguentemente, l'assenza del pubblico ministero, pur non escludendo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, rende nullo il procedimento e la sentenza che lo conclude.⁹⁸ Non determina, tuttavia, alcuna nullità la circostanza che il pubblico ministero abbia

⁹⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 778-779.

⁹⁸ Cass., Sez. I, 12 marzo 2003, n. 3644.

formulato le proprie conclusioni basandosi sulla conoscenza del solo ricorso, prima che le parti private abbiano esposto le rispettive difese, anziché al termine del procedimento. Infatti le modalità di intervento di tale organo e l'utilizzo del potere a lui attribuito non possono essere oggetto di censura o di nullità processuale.⁹⁹

Per la giurisprudenza della Cassazione, gli atti del processo canonico non devono essere acquisiti d'ufficio dal giudice italiano, ma restano soggetti alle comuni regole sull'onere della prova “di modo che può farsi carico alla parte istante di produrli solo se indispensabili per il riscontro dei presupposti della deliberazione medesima, ove non evincibili dalla pronuncia *delibanda* o dalle altre risultanze”.¹⁰⁰ Ne consegue che rimane priva di rilievo la doglianza relativa alla mancata integrazione delle risultanze di causa, ove non sia accompagnata dall'indicazione degli elementi decisivi che i documenti ulteriori avrebbero potuto fornire.

Inoltre, il fatto che la sentenza ecclesiastica sia redatta in lingua latina, non impone la sua traduzione in italiano, neppure in presenza di una richiesta del pubblico ministero. La traduzione costituisce, piuttosto, una facoltà del giudice, da esercitarsi nei casi in cui egli non sia in grado di comprendere il testo ovvero sorgano contestazioni tra le parti circa il significato di specifiche espressioni.¹⁰¹ In tal senso, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il principio di obbligatorietà della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non si estende anche ai documenti prodotti dalle parti, anche quando redatti in lingua straniera. Ne deriva che il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., può disporre la nomina di un traduttore, ma non vi è tenuto, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità,

⁹⁹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 779, ove si richiama Cass. civ., n. 16226/2008.

¹⁰⁰ Cass., Sez. I, 16 febbraio 1995, n. 1701.

¹⁰¹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 779,

soprattutto quando il contenuto del testo risulti comunque agevolmente comprensibile.¹⁰²

2.7.4. L'esecutività della sentenza ecclesiastica quale condizione dell'azione nel giudizio di delibazione

Nell'ambito del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, un ruolo centrale è rivestito dall'esecutività della decisione canonica, la quale si configura come condizione dell'azione di delibazione.¹⁰³

Perché una sentenza ecclesiastica possa essere oggetto di riconoscimento nell'ordinamento italiano, è infatti necessario che essa presenti i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano. In particolare, l'art. 797 c.p.c., subordina la dichiarazione di efficacia al passaggio in giudicato della decisione, secondo la legge del luogo in cui essa è stata pronunciata.¹⁰⁴

Tuttavia, nel sistema canonico, le sentenze dichiarative di nullità matrimoniale non passano mai in giudicato (can. 1643 c.i.c. del 1983), poiché conservano natura dichiarativa e rimangono teoricamente suscettibili di un nuovo esame. Per tale motivo, il n. 4 lett. b), n. 2 del Protocollo addizionale precisa che “si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico”.¹⁰⁵ Per cui, tale esecutività si realizza, ai sensi del can. 1679 c.i.c. come modificato dal *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* del

¹⁰² Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 1993, n. 3635.

¹⁰³ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 234.

¹⁰⁴ L. Lacroce - M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in <<Il diritto ecclesiastico>>, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio - dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 781.

¹⁰⁵ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 234.

2015, con la sentenza che ha dichiarato per la prima volta la nullità, una volta decorsi i termini per la proposizione dell'appello.

Ai fini della delibazione, la sentenza deve essere munita del *decreto di esecutività* emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale certifica l'esecutività della decisione canonica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che tale decreto non integra un presupposto processuale in senso stretto, bensì una condizione dell'azione, con la conseguenza che non è necessario che esso sussista già al momento della proposizione della domanda di delibazione, essendo sufficiente che intervenga entro il momento della decisione del giudizio.¹⁰⁶

In tale prospettiva, la giurisprudenza della Cassazione, formatasi anteriormente alla riforma del 2015, aveva precisato che la sussistenza della doppia pronuncia conforme, richiesta dal diritto canonico ai fini dell'esecutività della decisione, potesse essere desunta sia dal decreto di esecutività emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sia dalla stessa sentenza di secondo grado, purché da essa emergessero i riferimenti alla fase precedente del giudizio, non essendo però necessario l'esame diretto della sentenza ecclesiastica di primo grado.¹⁰⁷ Era stato altresì precisato che tale requisito non venisse meno qualora il giudice ecclesiastico di secondo grado avesse applicato norme diverse, a fronte della sopravvenuta entrata in vigore del nuovo codice canonico, "essendo in proposito sufficiente che abbia statuito in relazione alla stessa causa di nullità riscontrata dal primo tribunale".¹⁰⁸

I riflessi del superamento del principio della doppia conforme ad opera della riforma del processo matrimoniale canonico del 2015 sul

¹⁰⁶ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 782, ove si richiamano Cass. civ., nn. 15125/2000 e 814/2009; v. anche E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, pp. 234–235.

¹⁰⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp., 781 - 782, ove si richiama Cass. civ., n. 3635/1993.

¹⁰⁸ Cass, Sez. I, 26 maggio 1987, n. 4707.

sistema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche saranno esaminati nel capitolo successivo.

In dottrina, accanto a tale impostazione giurisprudenziale, è stato osservato come l'esecutività della sentenza ecclesiastica risulti attestata dal decreto emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel senso che il Concordato all'art. 8 n. 2, esige che essa sia confermata e dichiarata mediante apposito provvedimento. Ne consegue che la Corte d'Appello non è chiamata a svolgere un autonomo accertamento circa l'esecutività della sentenza canonica, ma a verificare la mera sussistenza della certificazione proveniente dalla Segnatura.¹⁰⁹

In ragione della mancata formazione del giudicato nel sistema canonico, la dottrina si è interrogata sulle conseguenze che tale peculiarità può determinare ai fini della delibazione. In tale quadro, è stato osservato che potrebbe astrattamente porsi il problema della delibazione di una sentenza ecclesiastica che affermi la validità di un matrimonio già dichiarato nullo. Tuttavia, tale soluzione è stata dalla stessa esclusa poiché l'art. 8 dell'Accordo è volto unicamente a consentire il riconoscimento delle sentenze di nullità e non di quelle che ne affermino la validità.¹¹⁰

Si deve però considerare che l'accertamento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica costituisce solo il primo passaggio del sindacato demandato al giudice italiano. La Corte d'Appello è infatti chiamata a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento ai fini della delibazione, tra i quali assume rilievo centrale il rispetto dell'ordine pubblico, nonché delle garanzie fondamentali del diritto di difesa, che saranno oggetto di specifico esame nel capitolo seguente.

¹⁰⁹ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 138.

¹¹⁰ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 235.

2.7.5. I controlli della Corte d'Appello

Nell'ambito di tale sindacato, il giudice italiano è tenuto ad accertare una serie di requisiti che in parte coincidono con quelli propri del diritto internazionale privato e in parte presentano caratteri peculiari del sistema concordatario.¹¹¹

2.7.5.1. La competenza del giudice ecclesiastico nella pronuncia di nullità

In particolare, l'art. 8.2 lett. a) dell'Accordo del 1984, prevede anzitutto che il giudice statale accerti la competenza del giudice ecclesiastico che ha pronunciato la decisione, verificando che la controversia rientri nell'ambito dei matrimoni celebrati in conformità del suddetto articolo. Ai sensi di tale disposizione, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa effettuazione della pubblicazione. Ne consegue che la sentenza di nullità, per poter essere resa esecutiva, deve riferirsi ad un matrimonio canonico trascritto, con conseguente esclusione delle decisioni relative ai matrimoni celebrati all'estero e non rilevanti per l'ordinamento italiano.¹¹²

Con riferimento al requisito della competenza del giudice ecclesiastico, la giurisprudenza e la dottrina precisano che esso sussiste soltanto qualora la decisione riguardi un matrimonio concordatario

¹¹¹ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 139.

¹¹² L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 139.

celebrato in Italia.¹¹³ Ne consegue che non potrà essere oggetto di delibazione la sentenza di nullità relativa ad un matrimonio religioso celebrato all'estero, in ordinamenti nei quali non è previsto il matrimonio concordatario; si pensi al caso di un matrimonio celebrato a Londra in base alle forme ammesse dalla legge del luogo, tale matrimonio sarà rilevante nell'ordinamento italiano unicamente come matrimonio civile.

Diversamente, qualora la decisione ecclesiastica provenga da un tribunale straniero e riguardi un matrimonio celebrato all'estero, essa potrà essere eventualmente riconosciuta secondo le regole proprie delle sentenze straniere. In tal caso si è espressa ad esempio, la Corte d'Appello di Catania nel 2006¹¹⁴, che ha riconosciuto l'efficacia di una sentenza ecclesiastica di nullità emanata dal Tribunale Regionale Ecclesiastico di Seconda Istanza di La Valletta (Malta), qualificandola come sentenza straniera ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

2.7.5.2. Il rispetto del diritto di difesa

Il secondo requisito che la Corte d'Appello è chiamata a verificare riguarda il rispetto del diritto di difesa nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) dell'Accordo.¹¹⁵ In particolare, la Corte deve accertare che “nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme ai principi dell'ordinamento italiano”.

¹¹³ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 235.

¹¹⁴ App. Catania, Sez. I, 4 maggio 2006.

¹¹⁵ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 235-236.

Come evidenziato in dottrina, l'accertamento del rispetto del diritto di difesa si presenta più ampio rispetto a quello previsto per la delibazione delle sentenze straniere, non limitandosi alla verifica formale del contraddittorio, ma estendendosi alla valutazione dell'intero svolgimento del processo.¹¹⁶

Tuttavia, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo il diritto di difesa tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale¹¹⁷ ha affermato che il giudice italiano, pur potendo considerare l'intero procedimento canonico, deve limitarsi a verificare il rispetto del nucleo essenziale del diritto di difesa, rilevando soltanto eventuali violazioni concrete e gravi. Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha ulteriormente precisato i criteri per l'individuazione del nucleo essenziale del diritto di difesa.

Proprio in ragione della centralità e della complessità di tale requisito, esso sarà oggetto di più approfondita analisi nel capitolo successivo.

2.7.5.3. L'assenza di contrasto con giudicati italiani

La Corte d'Appello è altresì tenuta a verificare che la sentenza ecclesiastica di nullità non si ponga in contrasto con altre decisioni passate in giudicato del giudice italiano.¹¹⁸

Tale requisito, come già evidenziato sopra (par. 2.4), assume particolare rilievo con riferimento al rapporto tra sentenza di nullità e

¹¹⁶ C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 464; ¹¹⁶ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 465.

¹¹⁷ Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18.

¹¹⁸ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 141.

pronuncia di divorzio, le quali, incidendo su piani diversi, non risultano di per sé incompatibili. In particolare, mentre la sentenza di divorzio determina lo scioglimento del vincolo con effetti *ex nunc*, la dichiarazione di nullità incide invece sul rapporto con efficacia *ex tunc*.

Sull'argomento, la giurisprudenza più recente ¹¹⁹ ha chiarito che restano intangibili gli effetti economici derivanti da una pronuncia di divorzio passata in giudicato, i quali non vengono travolti dal successivo riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il riconoscimento dell'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità, anche se intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, non comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto le conseguenze economiche del rapporto, i quali possono proseguire autonomamente ai fini dell'accertamento dell'eventuale spettanza dell'assegno post-matrimoniale.¹²⁰

2.7.5.4. Il rispetto dell'ordine pubblico

Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, l'art. 8.2 lett. c) dell'Accordo di Villa Madama del 1984 impone al giudice italiano la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legislazione interna per il riconoscimento delle sentenze straniere. In particolare, il punto 4 del Protocollo Addizionale all'Accordo rinvia alla disciplina dettata per il riconoscimento delle sentenze estere, di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c. Tra le condizioni previste in tali disposizioni assume rilievo centrale l'accertamento della non contrarietà della

¹¹⁹ L. Musselli, *op. cit.*, p. 141, ove si richiamano Cass. civ., nn. 4202/2001; 4795/2005; 11793/2005; 2604/2006; 16803/2009.

¹²⁰ Cass. civ., Sez. Un., n. 9004/2021.

decisione ecclesiastica all'*ordine pubblico*, requisito che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto progressivamente al centro del sindacato di delibazione.¹²¹

In dottrina, la nozione di ordine pubblico rilevante ai fini della delibazione non è univoca e pone innanzitutto un problema di individuazione del suo contenuto.¹²²

In proposito, è stato evidenziato come la nozione di ordine pubblico in materia matrimoniale abbia subito una significativa evoluzione a partire dagli anni Settanta. In precedenza, infatti, assumeva rilievo centrale il principio di indissolubilità del matrimonio, mentre la volontà dei coniugi rivestiva un ruolo secondario rispetto alla dichiarazione formale resa dinanzi all'ufficiale di stato civile. Con l'introduzione del divorzio e la riforma del diritto di famiglia, l'ordine pubblico matrimoniale si è progressivamente orientato verso il criterio dell'effettività dell'unione coniugale e della persistenza della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, con una conseguente valorizzazione della volontà effettiva delle parti. Con riguardo a tale questione, si è determinato un avvicinamento tra ordinamento statale e ordinamento canonico, entrambi incentrati sul rilievo del consenso quale elemento essenziale del vincolo.¹²³ Sul punto, parte della dottrina ha ritenuto che il controllo del giudice debba limitarsi alla verifica della compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, strettamente connesso alla tutela della libertà religiosa, con la conseguenza che sarebbero incompatibili con l'ordine pubblico soltanto le decisioni fondate su cause di nullità

¹²¹ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 791.

¹²² C.Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 467-469.

¹²³ F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione., a cura di A.Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 496.

esclusivamente confessionali, quali in particolare, la *disparitas cultus*, l'ordine sacro e il voto pubblico di castità.¹²⁴

Un diverso orientamento, tracciato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 18 del 1982 e poi accolto dalla giurisprudenza di legittimità, valorizza invece una nozione di ordine pubblico ancorata ai principi fondamentali dell'ordinamento interno, desumibili dalla Costituzione e “dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo”.¹²⁵ Tale pronuncia ancora quindi il concetto di ordine pubblico non solo ai principi fondamentali inerenti alla disciplina civile matrimoniale, ma anche ai principi ordinamentali esterni all'istituto matrimoniale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, a partire dagli anni Ottanta e successivamente alla riforma concordataria del 1984, ha costantemente affermato che la verifica di compatibilità non richiede una piena coincidenza tra le cause di nullità canoniche e quelle civilistiche, essendo sufficiente una sostanziale conformità ai principi essenziali che governano l'istituto matrimoniale.¹²⁶ Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che tale limite non coincide integralmente con quello elaborato in materia di riconoscimento delle sentenze straniere, dovendosi tener conto della specificità dell'ordinamento canonico. Ne deriva che la delibazione può essere esclusa solo in presenza di un significativo contrasto con i principi essenziali dell'ordinamento statale tale da superare “il margine di disponibilità che l'ordinamento statale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico”,¹²⁷ richiedendosi dunque non una piena coincidenza tra le discipline, ma una sostanziale compatibilità tra i rispettivi principi ispiratori. Coerentemente, la giurisprudenza ha ritenuto

¹²⁴ C.Cardia, *op. cit.*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 468–469.

¹²⁵ Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18.

¹²⁶ Cass, Sez. Un., 1° ottobre 1982, n. 5026

¹²⁷ *Ibidem.*

compatibili con l'ordine pubblico anche pronunce ecclesiastiche fondate su cause di nullità non coincidenti con quelle civilistiche, purché riconducibili ai principi fondamentali dell'ordinamento interno. Così, ad esempio, l'impotenza, pur qualificata nel diritto canonico come causa oggettiva di nullità, può trovar corrispondenza nell'errore su qualità essenziali della persona ai sensi dell'art. 122 c.c., in quanto incidente sulla possibilità di realizzazione della vita coniugale a causa dell'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale.¹²⁸

Pertanto, a seguito di tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, il limite dell'ordine pubblico non si esaurisce nelle ipotesi di contrasto derivanti da cause di nullità di carattere esclusivamente confessionale, ma richiede una valutazione più ampia, riferita alla compatibilità della decisione ecclesiastica con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Le principali questioni tematiche applicative del limite dell'ordine pubblico hanno riguardato soprattutto la simulazione del consenso, la rilevanza della convivenza coniugale e i vizi del consenso.

2.7.5.4.1. La simulazione unilaterale del consenso

In tale contesto, la dottrina ha evidenziato come le principali criticità applicative dell'ordine pubblico emergano in riferimento alla simulazione del consenso e, in particolare nel caso della c.d. *simulazione unilaterale*. Quest'ultima, propria del diritto canonico, consiste nella divergenza tra volontà e dichiarazione. In particolare, uno dei coniugi esclude internamente uno o più elementi essenziali del matrimonio, pur manifestando esteriormente un consenso apparentemente valido. Parliamo

¹²⁸ Cass. civ. Sez. I, 8 dicembre 1985, n. 6134.

in tal caso della c.d *riserva mentale* che tuttavia non trova corrispondenza nell'ordinamento civile, ove assume rilievo esclusivamente la simulazione bilaterale, regolata dall'art. 123 c.c. e fondata su un accordo simulatorio tra le parti.¹²⁹

In ragione di tale divergenza tra i due ordinamenti si determina un potenziale contrasto con l'ordine pubblico interno, in quanto la rilevanza attribuita in sede canonica ad una volontà meramente interna rischierebbe di pregiudicare l'affidamento del coniuge in buona fede che ha fatto legittimo affidamento sulla validità del vincolo matrimoniale. Per questa ragione la giurisprudenza¹³⁰ ha individuato nel principio inderogabile di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole un limite essenziale alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità fondate sulla simulazione unilaterale. Si è osservato, in particolare, che la dichiarazione di efficacia della sentenza canonica determinerebbe un sacrificio non solo degli interessi morali, ma anche economici del coniuge che abbia confidato nella stabilità del vincolo, il quale verrebbe a perdere lo status coniugale e a poter eventualmente far valere unicamente le limitate tutele riconosciute al matrimonio putativo.¹³¹In tal senso la giurisprudenza ha escluso la possibilità di delibazione nei casi in cui la riserva mentale sia rimasta confinata nella sfera interna del simulante, senza essere manifestata né resa conoscibile all'altro coniuge, neppure indirettamente attraverso comportamenti anteriori o successivi alle nozze. In suddette ipotesi, il riconoscimento dell'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità fondata su una riserva mentale implicita, determinerebbe un ingiustificato sacrificio dell'affidamento del coniuge incolpevole.

¹²⁹ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 240.

¹³⁰ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 240, ove si richiamano Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2004 n. 8205 e Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2007, n. 16999.

¹³¹ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 142.

In questo contesto, la giurisprudenza ha chiarito che la riserva mentale, consistendo in una divergenza intenzionale tra volontà e dichiarazione mantenuta occulta, non consente di presumere la conoscenza da parte dell'altro coniuge e deve quindi essere "positivamente e rigorosamente provata da chi richiede la delibazione sulla base di circostanze specifiche ed univoche".¹³² Quanto al profilo probatorio, al giudice italiano spetta il compito di accertare, sulla base delle sentenze e degli atti del giudizio ecclesiastico eventualmente acquisiti, se la riserva mentale fosse conosciuta o comunque conoscibile dall'altro coniuge. Occorre precisare che in fase di delibazione non è ammissibile alcuna attività istruttoria integrativa a causa del divieto di riesame del merito della decisione raggiunta dal tribunale ecclesiastico riguardo la nullità. Tuttavia, il divieto di riesame non preclude al giudice italiano di eseguire un'autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e delle conclusioni eventualmente raggiunte dal giudice canonico, dando conto delle eventuali ragioni del diverso convincimento.¹³³

Va inoltre considerato che, nelle ipotesi di simulazione unilaterale non conosciuta o non conoscibile dall'altro coniuge, la giurisprudenza riconosce una posizione peculiare al coniuge incolpevole. Quest'ultimo può infatti opporsi al riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica di nullità oppure non opporsi alla delibazione, ove ritenga, anche in base alle proprie convinzioni personali o religiose, di non voler mantenere un vincolo affetto da invalidità.¹³⁴

¹³² Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10657.

¹³³E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 241, ove si richiamano Cass. civ., Sez. I, 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 24967; Cass. civ., Sez. I, 1° marzo 2012, n. 3227.

¹³⁴C. Cardia, *op. cit.*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 472, ove si richiamano Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 1983, n. 1225; Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 1984, n. 243; Cass. civ. Sez. I, 14 novembre 1984, n. 5749.

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che non sussiste contrasto con l'ordine pubblico interno qualora la riserva mentale di uno dei coniugi sia stata comunicata espressamente all'altra parte ovvero da questa effettivamente conosciuta prima della celebrazione del matrimonio, ovvero che era comunque conoscibile e che la parte non l'abbia conosciuta per propria negligenza, poiché in tal caso viene meno l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole, risultando la divergenza tra volontà e dichiarazione percepibile anche nell'ordinamento civile.¹³⁵

Deve infine escludersi ogni rilevanza all'opposizione del coniuge in mala fede, il quale non può invocare alcuna tutela rispetto ad una situazione determinata da una propria dichiarazione simulata, lesiva dell'affidamento dell'altro coniuge. L'ordinamento, infatti, non può accordare protezione a chi abbia consapevolmente contribuito a creare una situazione di apparenza ingannevole, in contrasto con il principio di buona fede.¹³⁶

2.7.5.4.2. I vizi del consenso

Tra le ulteriori ipotesi di possibile contrasto con l'ordine pubblico si collocano anche i vizi del consenso, rispetto ai quali la giurisprudenza ha progressivamente delimitato l'ambito del controllo esercitabile in sede di delibazione.

In via preliminare, va osservato che una divergenza tra manifestazione esteriore del consenso e volontà effettiva dei nubendi può ricorrere non solo nei casi di simulazione, ma anche quando il consenso sia prestato sotto la spinta di fattori esterni o in presenza di condizioni tali

¹³⁵ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, pp. 241-242, ove si richiamano Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2000, n. 6308 e Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28220.

¹³⁶ F. Finocchiaro, *op. cit.*, p. 499.

da incidere sulla stessa natura del vincolo matrimoniale.¹³⁷ Il matrimonio canonico, infatti, trova il suo fondamento nel consenso, il cui oggetto è puntualmente definito dall'ordinamento canonico e attorno al quale si concentra la maggior parte delle cause di nullità matrimoniale.

A giudizio della Corte di Cassazione, non tutti i vizi del consenso accertati in sede canonica sono idonei ai fini del riconoscimento della sentenza, essendo necessario verificare la sua compatibilità con i principi di ordine pubblico italiano. In particolare, la stessa Corte ha chiarito che il vizio del consenso assume rilievo ai fini della delibazione solo ove incida sulla formazione della volontà matrimoniale in relazione a circostanze esterne e oggettive, idonee a determinare una falsa rappresentazione della realtà su elementi stabili e rilevanti della persona dell'altro coniuge, secondo quanto previsto dall'art. 122 c.c., restando invece irrilevanti gli errori di carattere meramente soggettivo e valutativo. Si pensi ad esempio ad una sentenza ecclesiastica che abbia attribuito rilievo alla mancata conoscenza di una relazione prematrimoniale dell'altro coniuge con altre persone; nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso la delibabilità della sentenza ecclesiastica, ritenendo che l'errore cada su profili interni e soggettivi della relazione coniugale, privi di quella dimensione oggettiva richiesta dall'ordinamento italiano ai fini della compatibilità con l'ordine pubblico. Seguendo tale ricostruzione, sempre secondo la Corte di Cassazione, può assumere rilievo soltanto una falsa rappresentazione della realtà concernente circostanze oggettive, gravi e incidenti sul regolare svolgimento della vita dei coniugi, mentre restano irrilevanti gli errori fondati su valutazioni meramente personali o morali dei nubendi.¹³⁸

Con riferimento al timore reverenziale e alla violenza morale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le differenze tra la disciplina

¹³⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 801- 803.

¹³⁸ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 802, ove si richiama Cass. civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809 e Cass., civ., ord. 21 agosto 2007, n. 17767.

canonica e quella civile non determinino, di per sé, un contrasto con l'ordine pubblico interno. Le formulazioni normative dell'art. 122 c.c. e del can. 1103 c.i.c. del 1983 risultano infatti sostanzialmente analoghe: in particolare, tanto l'ordinamento italiano quanto quello canonico attribuiscono rilievo al consenso matrimoniale prestato sotto l'influenza di un timore grave o di una costrizione incidente sulla libertà di autodeterminazione del nubendo.¹³⁹ La Corte di Cassazione ha ritenuto compatibile con l'ordine pubblico una sentenza ecclesiastica di nullità fondata sulla minaccia, esercitata dalla futura moglie nei confronti del marito prima delle nozze, di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio, affermando che il giudice della delibazione deve verificare l'autonoma idoneità della violenza ad incidere sulla libera formazione del consenso matrimoniale.¹⁴⁰ Analogamente, è stata ritenuta compatibile con l'ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che attribuisca rilievo ad una coercizione psicologica esercitata da terzi, ove tale pressione abbia inciso in modo determinante sulla decisione di contrarre matrimonio. In tali ipotesi, la pronuncia ecclesiastica non si fonda su una riserva mentale ma su un vero e proprio vizio della volontà, compatibile con i principi dell'ordinamento italiano. In questo senso, la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza anche alle pressioni esercitate dai genitori della sposa che, eccedendo i limiti della loro potestà, abbiano imposto alla loro figlia un determinato matrimonio, compromettendone gravemente la libertà di autodeterminazione poiché come affermato dalla Corte, “anche nell'ordinamento italiano, indipendentemente da diversità di disciplina non rilevanti al fine indicato, la validità del vincolo matrimoniale postula un libero e consapevole accordo delle parti, e resta esclusa quando la volontà di un coniuge risulti viziata da coazione psichica, pure se proveniente da terzi e non conosciuta dall'altro coniuge”.

¹³⁹ Cass. civ. Sez. I, 12 aprile 1984, n. 2351.

¹⁴⁰ Cass. civ. Sez. I, 6 luglio 2006, n. 15409.

Per tale ragione la stessa Corte ha affermato la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche che dichiarino la nullità del matrimonio per *metus* o per violenza morale, purché il vizio del consenso risulti concretamente idoneo a compromettere la libera formazione della volontà matrimoniale.¹⁴¹

Quanto all'incapacità a contrarre matrimonio, il can. 1095 c.i.c. del 1983 individua tre distinte ipotesi di incapacità di natura psichica: la mancanza di sufficiente uso di ragione, il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali e l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.¹⁴² La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, in linea generale, compatibile con l'ordine pubblico italiano la nullità canonica fondata sull'incapacità psichica di uno degli sposi, osservando come anche nell'ordinamento civile sia prevista l'impugnazione del matrimonio da parte del coniuge che dimostri di essere stato incapace di intendere e volere al momento della celebrazione, ai sensi dell'art. 120 c.c. Nella specie, la Corte ha precisato che il giudice della delibazione non può subordinare il riconoscimento della sentenza ecclesiastica alla perfetta coincidenza tra i due ordinamenti. Di conseguenza, è da considerarsi irrilevante, ai fini della compatibilità con l'ordine pubblico, la circostanza che il coniuge non fosse stato formalmente interdetto, ma soltanto in stato di inabilitazione al momento della celebrazione del matrimonio.¹⁴³ La delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali non è stata ritenuta contraria all'ordine pubblico ove l'indagine sulla condizione psichica del soggetto sia stata condotta mediante strumenti istruttori ammessi dall'ordinamento italiano, quali la consulenza tecnica. La Corte

¹⁴¹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 753 ss., spec. pp. 803-804, ove si richiama Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 1985, n. 4130.

¹⁴² L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 753 ss., spec. pp. 804-807.

¹⁴³ Cass. civ. Sez. I, 1° marzo 1984, n. 1445.

di Cassazione ha infatti osservato che tale forma di incapacità, derivando da una grave inettitudine del soggetto a comprendere e assumere i doveri matrimoniali, risulta sostanzialmente assimilabile all'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.c. Per queste ragioni, la stessa Corte ha affermato che la sentenza canonica fondata su un vizio psichico del consenso non si discosta in modo sostanziale dalle ipotesi di invalidità previste dall'ordinamento civile ed è quindi da considerarsi compatibile con i principi dell'ordine pubblico interno.¹⁴⁴ Inoltre, è stata ritenuta delibabile anche la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per *incapacitas assumendi onera matrimonii*, ad esempio nei casi di omosessualità, disturbo narcisistico o grave inettitudine del soggetto a comprendere i doveri matrimoniali, trattandosi di situazioni che, con riguardo al momento della formazione del consenso, non si discostano sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c. Tra l'altro, anche le differenze tra la disciplina canonica e civile in ordine alla legittimazione attiva o alla rilevanza ostativa della coabitazione rispetto alla proponibilità dell'azione sono state ritenute idonee a configurare un contrasto con i principi di ordine pubblico interno.¹⁴⁵ Inoltre, nell'ambito del sistema italiano, non assume rilievo la buona o mala fede del coniuge, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo matrimoniale inficiato dall'incapacità di uno dei nubendi.¹⁴⁶ La Corte di Cassazione ha anche precisato che non costituisce ostacolo alla delibazione la circostanza che l'ordinamento canonico, diversamente da quello italiano, riconosca la legittimazione ad agire anche al coniuge della persona incapace di intendere e volere al momento della prestazione del consenso. Tale divergenza rispetto all'art. 120 c.c. integra infatti una mera

¹⁴⁴ Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9844.

¹⁴⁵ Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4387; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2006, n. 10796; Cass. civ. Sez. I, 9 dicembre 1993, n. 12144; Cass. civ. Sez. I. ord., 6 agosto 2010, n. 18417;

¹⁴⁶ Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8772.

incompatibilità relativa, non idonea ad incidere sui principi fondamentali dell'ordine pubblico.¹⁴⁷ Ne deriva che, nell'ambito delle ipotesi di incapacità psichica, la giurisprudenza ha attribuito prevalenza all'esigenza di rimuovere un vincolo coniugale invalidamente costituito, escludendo che possano assumere rilievo ostativo alla delibazione tanto la buona o mala fede dell'altro coniuge quanto le modalità differenti di tutela previste dai due ordinamenti.¹⁴⁸ Con riguardo al giudizio di delibazione, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che anche con riferimento alle ipotesi di nullità canonica per incapacità psichica, l'indagine del giudice civile deve essere condotta esclusivamente sulla pronuncia ecclesiastica e sugli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità di procedere ad una nuova istruzione probatoria o ad autonomi accertamenti tecnici sulle condizioni psichiche dei coniugi.¹⁴⁹

2.7.5.4.3. Convivenza coniugale e ordine pubblico

La questione della rilevanza della convivenza coniugale nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha costituito uno dei profili più dibattuti in materia di ordine pubblico, dando luogo nel tempo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi.¹⁵⁰

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha escluso che le differenze tra ordinamento civile e canonico in tema di decadenza e di prescrizione

¹⁴⁷ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 753 ss., spec. p. 806, ove si richiamano Cass. civ., n. 27236/2008 e Cass. civ. Sez. I, 18 dicembre 1984, n. 6621.

¹⁴⁷ Cass. civ. Sez. I, 1° marzo 1984, n. 1445.

¹⁴⁸ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 753 ss., spec. p. 807, ove si richiamano Cass. civ., nn. 3002/1997; 24412/2007; 16051/2009; 7253/2010.

¹⁴⁹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 807, ove si richiama Cass. civ., n. 4203/2004.

¹⁵⁰ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 810.

delle azioni potessero integrare un contrasto con l'ordine pubblico, valorizzando la peculiarità del diritto matrimoniale canonico, nel quale, ai sensi del can. 1492, par. 1, c.i.c., le azioni relative allo stato delle persone non sono soggette ad estinzione. Ciò consentiva, di conseguenza, la delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità anche a distanza di molti anni dalla celebrazione del matrimonio.¹⁵¹

In tale contesto, tuttavia, la giurisprudenza sviluppò orientamenti differenti circa la rilevanza della convivenza coniugale protratta nel tempo ai fini della compatibilità con l'ordine pubblico.

Parte della giurisprudenza riteneva sussistente contrasto con l'ordine pubblico qualora la sentenza ecclesiastica non tenesse conto della disposizione dell'art. 123 c.c. relativa alla convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio. Secondo tale orientamento, infatti, l'instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra coniugi costituiva un valore essenziale dell'ordinamento statale, idoneo a precludere la possibilità di far valere i vizi de matrimonio dopo il consolidamento della vita coniugale. L'art. 123 c.c., nella parte in cui esclude la proponibilità dell'azione di simulazione dopo una prolungata convivenza, veniva per queste ragioni considerato espressione di un principio fondamentale volto alla tutela della stabilità del vincolo matrimoniale.¹⁵²

Un diverso orientamento affermava invece che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per simulazione non trovasse ostacolo nel limite dell'ordine pubblico neppure quando i coniugi avessero convissuto dopo la celebrazione del matrimonio. Si osservava, infatti, che anche l'ordinamento statale, specie a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, attribuisse rilievo

¹⁵¹ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, pp. 237-238.

¹⁵² L. Lacroce - M. Madonna, *op. cit.* pp. 811 - 812, ove si richiamano Cass. civ., nn. 1370/1985; 6134/1985; 4908/1986; 2370/1985; 5354/1987; 5358/1987; 58/23/1987; 1262/1988; 4897/1986; 192/1988.

centrale alla volontà dei coniugi nella costituzione e nella permanenza del vincolo matrimoniale, riconoscendo rilevanza ai vizi incidenti sugli elementi essenziali del consenso.¹⁵³

In ragione del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo essere state investite della questione, ritennero che la protratta convivenza dei coniugi o il decorso del termine annuale previsto dall'art. 123 c.c. di per sé non potessero impedire il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. La Corte chiarì infatti che le disposizioni civilistiche in materia di decadenza dell'azione di impugnazione, pur aventi natura imperativa, non integrassero principi fondamentali dell'ordinamento tali da ostacolare la delibazione della pronuncia canonica.¹⁵⁴ Tale orientamento venne progressivamente esteso anche ad altre cause di nullità matrimoniale, quali l'incapacità di intendere e di volere, la violenza morale, il timore e gli ulteriori vizi del consenso, affermandosi che le differenze tra disciplina canonica e disciplina civile in tema di limiti temporali all'azione, legittimazione attiva e rilevanza della coabitazione non integrassero una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento pubblico interno.¹⁵⁵

Tale impostazione è stata progressivamente rimessa in discussione dai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, secondo i quali la prolungata convivenza dei coniugi, quando si traduca in una effettiva e stabile comunione di vita, assume rilievo ai fini della compatibilità con l'ordine pubblico. In particolare si è affermato che una convivenza significativa, caratterizzata dall'osservanza dei diritti e doveri

¹⁵³ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.* pp. 811-812, ove si richiamano Cass. civ., nn. 192/1985; 6064/1985; 3057/1986; 5601/1985.

¹⁵⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.* p. 812, ove si richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 4700/1988; Sez. Un., n. 4701/1988; Sez. Un., n. 4703/1988.

¹⁵⁵ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.* pp. 812-813, ove si richiamano Cass. civ., 4917/1986; 12144/1993; Ord. 18417/2010; 6551/1990; 1709/1991.

reciproci, è idonea ad esprimere una volontà di consolidamento del rapporto coniugale, incompatibile con la successiva volontà di far valere la nullità di quest'ultimo.¹⁵⁶ Il matrimonio viene dunque considerato non soltanto come atto genetico del vincolo, ma anche come rapporto che si sviluppa nel tempo, assumendo rilievo la concreta vita coniugale.

Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle pronunce delle Sezioni Unite (sentt. nn. 16379 e 16380/2014), le quali hanno qualificato la convivenza “come coniugi” un elemento essenziale del “matrimonio – rapporto”, che si sostanzia in una situazione stabile, continuativa e riconoscibile all'esterno, attraverso specifici comportamenti dei coniugi. Inoltre essa costituisce la fonte di una pluralità di diritto inviolabili, di responsabilità genitoriale (in presenza di figli), di aspettative legittime e affidamenti legittimi. Ne deriva che una convivenza protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, assume rilievo come situazione giuridica tutelata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie riconducibili all'ordine pubblico interno. Da tale ricostruzione emerge, anche alla luce dell'art. 7, comma 1, Cost., e del principio supremo di laicità dello Stato, che una siffatta convivenza si pone come limite ostativo alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, quand'anche fondate su vizi genetici del vincolo accertati nell'ordinamento canonico.¹⁵⁷

Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite del 2014, il dibattito giurisprudenziale sul rilievo della convivenza coniugale quale limite di ordine pubblico alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale non può tuttavia definirsi concluso. La giurisprudenza successiva ha infatti mostrato persistenti incertezze interpretative circa la

¹⁵⁶ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 237, ove si richiamano Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343; Cass. civ., Sez. Un., n. 19809/2008; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1780; Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9844.

¹⁵⁷ E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *op. cit.*, p. 237, ove si richiamano Cass. civ., Sez. Un., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380; Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1494; Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1788; Cass. civ. Sez. I, 21 novembre 2016, n. 23640.

portata del principio affermato dalle Sezioni Unite, soprattutto con riguardo alla rilevanza concreta della convivenza protratta nel tempo e alla sua effettiva idoneità ad esprimere un consolidamento del rapporto coniugale, incompatibile con la successiva declaratoria di nullità del vincolo.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 2022, n. 17910; Cass. civ., Sez. I, ord., 4 gennaio 2023, n. 149; Cass. civ. Sez. I, ord., 26 novembre 2025, n. 30993.

CAPITOLO 3

Il diritto di agire e di resistere in giudizio dal procedimento ecclesiastico al giudizio di delibazione

3.1. Il sindacato sul diritto di difesa nel giudizio di delibazione: origine e fondamento

L'art. 8, n. 2, lett. b), dell'Accordo di Villa Madama del 1984 prevede, tra le condizioni necessarie per la dichiarazione di efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche, la verifica che nel procedimento svoltosi dinanzi ai tribunali ecclesiastici, sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.¹⁵⁹

Tale forma di sindacato sul rispetto delle garanzie difensive trova il proprio fondamento nella sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale¹⁶⁰, con la quale venne affermata la necessità di sottoporre le sentenze ecclesiastiche ad un controllo, da parte della Corte d'Appello, che ne attesti la compatibilità con i principi essenziali dell'ordinamento statale, nello specifico con riferimento al diritto di difesa e al principio del contraddittorio.

L'introduzione di questo controllo trova la propria origine nell'esigenza di superare le criticità derivanti dalla struttura del processo matrimoniale canonico vigente all'epoca delle trattative concordatarie. In particolare, il sistema processuale canonico del 1917 era caratterizzato da un modello di tipo prevalentemente inquisitorio, fondato su un forte potere istruttorio del giudice e una tutela piuttosto debole dei diritti di difesa delle

¹⁵⁹ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 782-783.

¹⁶⁰ Corte cost., 22 gennaio 1982, n. 18.

parti. In tale contesto, infatti, queste ultime, fino alla pubblicazione degli atti e cioè della trasmissione di una copia degli stessi ai rispettivi avvocati, nulla sapevano riguardo l'esito dell'istruttoria.¹⁶¹ Tuttavia, le criticità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale italiana risultano progressivamente attenuate nella disciplina introdotta dal *Codex Iuris Canonici* del 1983 (aggiornata poi nel 2015), che ha rafforzato le garanzie difensive riconosciute alle parti nel processo matrimoniale canonico.

Alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate, un ruolo centrale nella progressiva definizione del sindacato sul diritto di difesa è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha contribuito nel tempo a precisarne il contenuto, i limiti e le modalità applicative nell'ambito del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

3.2. Il nucleo essenziale del diritto di difesa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha assunto un ruolo centrale nell'interpretazione dell'art. 8, n. 2, lett. b), dell'Accordo del 1984.

In particolare, essa ha chiarito come la violazione del diritto di agire e resistere in giudizio possa ritenersi sussistente soltanto in presenza di una "compressione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato", restando invece irrilevante una

¹⁶¹ L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 140.

mera diversità tra la disciplina processuale canonica e quella civile statale.¹⁶²

Secondo tale orientamento, il diritto di difesa si colloca, nei rapporti tra ordinamento statale e canonico, al livello di principio supremo esclusivamente nel suo nucleo essenziale, mentre le differenze esistenti tra gli istituti processuali dei due sistemi risultano compatibili con il quadro concordatario e con la copertura costituzionale riconosciuta alle relative disposizioni.¹⁶³

Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente individuato il nucleo essenziale del diritto di difesa in tre garanzie imprescindibili ai fini della compatibilità del procedimento canonico con i principi dell'ordinamento italiano: la garanzia della conoscenza, del dialogo tra le parti e della prova.

3.3. La conoscenza del procedimento

In riferimento alla prima garanzia concernente la conoscenza del procedimento da parte del convenuto, il giudice della delibazione è tenuto ad accertare preliminarmente che il procedimento canonico si sia svolto nel rispetto delle disposizioni concernenti la notificazione della citazione, il termine a comparire, la regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia.¹⁶⁴

¹⁶² Cass. civ. sez. I, 17 ottobre 1989 n. 4166; Cass. civ. sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3186; Cass. civ. sez. I, 19 marzo 2010, n. 6686. In dottrina, v. L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in “Il diritto ecclesiastico”, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 782-783.

¹⁶³ *Ivi*, p. 783, ove si richiama Cass. civ., Sez. I, n. 2688/1984.

¹⁶⁴ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in “Il diritto ecclesiastico”, anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 783–784.

La Corte di Cassazione ha sul punto chiarito che il giudice della delibazione deve formare il proprio convincimento mediante un'attenta lettura degli atti trasmessi unitamente al decreto della Segnatura Apostolica, tenendo conto altresì del comportamento processuale delle parti e dell'eventuale assenza di contestazioni in ordine al rispetto delle garanzie difensive.¹⁶⁵ La stessa Corte ha altresì precisato che il giudice della delibazione non può procedere d'ufficio ad una nuova e completa istruttoria, né ordinare l'esibizione degli atti del processo canonico all'autorità ecclesiastica. Spetta piuttosto alle parti produrre la documentazione ritenuta rilevante ai fini della prova o della contestazione di eventuali violazioni del diritto di difesa o di altri principi di ordine pubblico.

Inoltre, la Corte ha affermato che possono essere riconosciute efficaci sentenze ecclesiastiche pronunciate all'esito di un procedimento che, pur caratterizzato da garanzie processuali differenti rispetto a quelle previste dall'ordinamento statale, si sia comunque svolto nel rispetto dei principi fondamentali del contraddittorio e delle norme canoniche in materia di citazione e difesa in giudizio. Di contro, non può essere ammessa la delibazione di pronunce emesse nell'ambito di un procedimento che non garantisca il rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive essenziali.¹⁶⁶

In applicazione dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha successivamente precisato che non integra una violazione del diritto di difesa la notificazione degli atti del processo canonico e del libello introduttivo presso il luogo di dimora abituale della parte, anziché presso la residenza anagrafica. Secondo la Suprema Corte, ai fini della validità della notificazione, infatti, assumono rilievo prevalente le circostanze di

¹⁶⁵ Cass. civ. sez., I, 5 luglio 1984, n. 3944.

¹⁶⁶ Cass. civ. sez. I, 13 febbraio 1991, n. 1503.

fatto idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto, mentre le risultanze anagrafiche conservano valore meramente presuntivo.¹⁶⁷

In senso analogo, la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di una violazione del diritto di difesa nel caso in cui la citazione nel giudizio canonico fosse stata ricevuta dalla madre di una delle parti, qualificatasi come convivente. La Suprema Corte ha infatti ritenuto sussistente il presupposto di delibazione in quanto tale modalità di notificazione, conforme alle disposizioni canoniche in materia e compatibile con i principi desumibili dagli artt. 140 e 149 c.p.c., è idonea a garantire la conoscibilità dell'atto, in assenza di prova contraria circa la mancata convivenza tra la parte e la convivente.¹⁶⁸

La giurisprudenza ha inoltre escluso che integri una violazione del diritto di difesa la scelta, da parte dell'attore, del giudice ecclesiastico territorialmente competente secondo i criteri previsti dall'ordinamento canonico, trattandosi di profili fondati su elementi oggettivamente verificabili e compatibili con il pieno esercizio del contraddittorio.¹⁶⁹

3.4. La partecipazione al processo: infermità di mente e gratuito patrocinio

Ulteriore profilo preso in esame dalla giurisprudenza di legittimità concerne l'effettiva partecipazione della parte al processo canonico, con particolare riferimento ai casi di infermità mentale.

Sul punto, assumono rilievo il can. 1478 del c.i.c. del 1983 che disciplina la partecipazione in giudizio dei soggetti privi dell'uso della ragione o infermi di mente, i quali possono stare in giudizio solamente

¹⁶⁷ *Ivi*, p. 784, ove si richiama Cass. civ., n. 12303/2008.

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 784 – 785, ove si richiama Cass. civ., n. 5189/1997.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 785, ove si richiamano Cass. civ., nn. 5077/1985 e 6444/1987.

mediante l'assistenza dei genitori, tutori o curatori.¹⁷⁰ Inoltre, il successivo can. 1479 stabilisce che, ove sia già stato nominato un tutore o un curatore dall'autorità civile, questi possa essere ammesso nel giudizio ecclesiastico; in mancanza di tale nomina, ovvero qualora essa non venga riconosciuta, il giudice ecclesiastico può provvedere direttamente alla designazione di un curatore per la causa. La Corte di Cassazione ha altresì precisato che il ricorso agli strumenti di protezione processuale, previsti dal diritto canonico, presuppone un'effettiva incapacità della parte derivante dalla mancanza dell'uso della ragione o da una condizione di infermità mentale tale da impedirne la partecipazione consapevole al giudizio. Diversa è, invece, l'ipotesi prevista dal can. 1095, n. 3, del c.i.c. del 1983, concernente l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Tale incapacità, infatti, secondo la stessa Corte, non comporta necessariamente un'incapacità processuale, diversamente da quanto previsto dal n. 1 del medesimo canone, relativo alla mancanza "di sufficiente uso della ragione". Pertanto, la mancata nomina di un curatore in siffatta ipotesi non determina, secondo la giurisprudenza di legittimità, una violazione del diritto di difesa.¹⁷¹

La suprema Corte ha invece ravvisato una effettiva lesione del diritto di difesa nel caso di omessa notificazione del decreto di citazione al curatore speciale della parte convenuta. In tale ipotesi, infatti, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto avente diritto alla rappresentanza processuale determina una concreta compromissione del diritto di difesa di quest'ultima.¹⁷²

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata dalla giurisprudenza alla questione del gratuito patrocinio.

¹⁷⁰ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. pp. 785-786.

¹⁷¹ Can. 1095, n.1 c.i.c. 1983; Cass. civ. sez. I, 10 giugno 1997, n. 5189.

¹⁷² Cass. civ. sez. I, 13 febbraio 1991, n. 1503.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha escluso che l'assenza, nel processo canonico, di un istituto pienamente corrispondente a quello previsto dall'ordinamento italiano integri automaticamente una violazione del diritto di difesa.¹⁷³

Qualora infatti la parte convenuta, pur regolarmente evocata nel giudizio ecclesiastico, non si sia avvalsa dell'assistenza di un difensore ma è rimasta contumace al fine di evitare di versare le spese processuali previste dal rito canonico, secondo la Suprema Corte, tale circostanza non costituisce una violazione del diritto di difesa, ma esprime una scelta personale della parte interessata. Infatti, va considerata la circostanza che anche l'ordinamento canonico contempla strumenti di patrocinio gratuito o semigratuito previsti dal can. 1649 del c.i.c. del 1983 e subordinati all'accertamento non solo dello stato di inferiorità economica della parte ma anche della non futilità e non temerarietà della causa, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto dall'ordinamento italiano. Secondo la stessa Corte, la presenza dei costi processuali non è causa di una lesione del diritto di difesa della parte interessata, bensì l'eventuale esclusione dal giudizio di chi non sia concretamente in grado di sostenere tali costi. Tuttavia, tale pregiudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, risulta evitato proprio dalla presenza dei suddetti strumenti di tutela.¹⁷⁴ L'eventuale mancata ammissione al patrocinio gratuito in sede ecclesiastica non integra di per sé una violazione del diritto di agire e di resistere in giudizio, non potendo il giudice della delibazione sindacare nel merito delle valutazioni operate dall'autorità ecclesiastica in ordine alla negata concessione del beneficio.¹⁷⁵

¹⁷³ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, pp. 786–787.

¹⁷⁴ *Ivi*, pp. 786–787, ove si richiamano Cass. civ., nn. 8851/1987; 2688/1984; 1195/1986.

¹⁷⁵ *Ivi*, pp. 786 – 787, ove si richiamano Cass. civ., nn. 3536/1984 e 15409/2006; E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 236.

3.5. La formazione della prova e il contraddittorio

Ulteriore profilo preso in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità concerne la formazione della prova nel processo canonico e la compatibilità delle relative modalità istruttorie con il diritto di difesa garantito nell'ordinamento italiano.¹⁷⁶

Come evidenziato in dottrina, il controllo del giudice della deliberazione non è volto a verificare la puntuale conformità del processo canonico con le regole processuali interne, bensì ad accertare che le parti abbiano avuto una concreta possibilità di difesa nel rispetto delle essenziali garanzie del contraddittorio, da valutarsi alla luce del nucleo fondamentale del diritto di difesa elaborato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.¹⁷⁷ Ne consegue che la mera diversità di regolamentazione processuale tra ordinamento canonico e ordinamento civile non assume, di per sé, rilievo ostativo alla deliberazione.

Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza ha escluso il rilievo ostativo di alcune specialità del processo canonico. In tal senso, è stato ritenuto irrilevante, ai fini della deliberazione, il ricorso ai peculiari criteri di competenza territoriali previsti dall'ordinamento canonico, quali, ad esempio, quello del luogo ove risiede la maggior parte dei testimoni, anche laddove ciò possa astrattamente rendere più gravoso l'esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto.¹⁷⁸

Alcune questioni si sono poste, inoltre, con riferimento all'assunzione della prova testimoniale e peritale, caratterizzate nel rito canonico, dalla mancata partecipazione diretta delle parti agli atti istruttori. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha escluso che tale circostanza

¹⁷⁶ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 787.

¹⁷⁷ C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 465–466.

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 466.

integri automaticamente una violazione del diritto di difesa, rilevando come il sistema processuale canonico consenta alle parti un controllo successivo sugli atti istruttori attraverso la presa visione del materiale probatorio dopo il deposito, nonché mediante la possibilità di formulare osservazioni e di sollecitare eventuali ulteriori attività istruttorie, senza che l'assenza delle parti durante l'assunzione della prova comporti, secondo la giurisprudenza di legittimità, una compromissione del nucleo essenziale del diritto di difesa.¹⁷⁹

In aderenza a tale interpretazione, la Corte di Cassazione ha escluso la violazione del diritto di difesa anche nelle ipotesi di mancata partecipazione del difensore alle operazioni peritali disposte dall'ordinamento ecclesiastico, rilevando come l'ordinamento canonico riconosca comunque "un complesso di diritti e facoltà idonee ad assicurare alle parti adeguata possibilità di difesa".¹⁸⁰

Nel medesimo senso, la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di una violazione del diritto di difesa nel caso in cui una parte, avendo volontariamente scelto di non partecipare al processo ecclesiastico, sia rimasta assente alle operazioni peritali svolte sulla base della documentazione prodotta dalla controparte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, tale comportamento processuale volontario non può impedire all'altra parte l'esercizio dei propri diritti e la produzione di documenti in suo possesso. Ne consegue che anche il mancato accesso agli atti processuali da parte del soggetto rimasto contumace per sua libera scelta, non è stato ritenuto sintomatico di una compressione del nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dall'ordinamento statale.¹⁸¹

¹⁷⁹ L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 787, ove si richiamano Cass. civ., nn. 2688/1984; 2855/1984; 1897/1986; 5990/1987.

¹⁸⁰ Cass. civ. sez. I, 12 aprile 1984, n. 2357.

¹⁸¹ Cass. civ. sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30242.

3.6. La difesa tecnica nel processo canonico alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Particolare rilievo assume, nell'ambito del processo matrimoniale canonico, il tema della difesa tecnica e delle garanzie riconosciute alle parti nel corso del procedimento.

La disciplina del processo matrimoniale canonico prevista dal *Codex Iuris Canonici* del 1983 e aggiornata nel 2015, ha progressivamente ampliato le garanzie difensive riconosciute alle parti, consentendo agli avvocati delle stesse, ove lo richiedano, di assistere all'assunzione della prova e di prendere visione dei verbali dell'istruttoria. In tal modo, la parte, assistita da un difensore può seguire lo svolgimento dell'istruttoria ed esercitare il proprio diritto di difesa. L'ordinamento canonico, tuttavia, non prevede la necessità della difesa tecnica delle parti, pur non escludendola ai sensi del can. 1481 c.i.c. Di conseguenza, la parte che non è assistita da un difensore, in aderenza alle norme canoniche, conserva la facoltà di prendere visione degli atti una volta pubblicati, senza poterne però estrarre copia, salvo il caso di documenti sottoposti a segreto dal tribunale ecclesiastico.¹⁸²

Può accadere, infatti, che nel corso dell'istruttoria di una causa di nullità matrimoniale alcuni testimoni subordinino la propria deposizione alla garanzia che essa non venga resa nota ad una o ad entrambe le parti, soprattutto quando si tratti di questioni particolarmente delicate e personali. In tali ipotesi il tribunale ecclesiastico può disporre il segreto su determinate prove testimoniali, al fine di evitare conflitti o reazioni pregiudizievoli nei confronti dei dichiaranti. Tuttavia, qualora la decisione

¹⁸² L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, terza edizione., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025, p. 140; L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 789.

si fondi in maniera determinante su prove sottratte alla conoscenza delle parti, possono emergere rilevanti criticità sotto il profilo del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.¹⁸³

Proprio tali peculiarità del processo matrimoniale canonico hanno condotto la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso "Pellegrini c. Italia" del 20 luglio 2001, a ravvisare una violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.¹⁸⁴ Con tale pronuncia, la Corte innanzitutto ha precisato che il suo sindacato non concerne la conformità del processo canonico all'art. 6 CEDU, non essendo lo Stato della Città del Vaticano parte della Convenzione, bensì la condotta delle autorità giurisdizionali italiane chiamate a concedere l'*exequatur* alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Secondo la stessa Corte, i giudici italiani avrebbero dovuto verificare che, nel procedimento canonico presupposto, fossero state effettivamente rispettate le garanzie fondamentali del giusto processo, in particolare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva potuto conoscere gli elementi allegati dall'ex marito e dai testimoni, non avendo avuto pieno accesso agli atti di causa, né era stata adeguatamente informata della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore. La Corte europea infatti precisò, che la ricorrente avrebbe dovuto essere posta nelle condizioni di beneficiare dell'assistenza di un avvocato se lo avesse desiderato. Secondo i giudici europei, le autorità ecclesiastiche avrebbero dovuto presumere che la convenuta, priva di assistenza tecnica, ignorasse la disciplina relativa al patrocinio nel processo canonico, tanto più considerando che era stata citata a comparire dinanzi ad un tribunale ecclesiastico senza essere adeguatamente informata della natura del procedimento. Sarebbe dunque spettato al tribunale il compito di

¹⁸³ L. Musselli, *op. cit.*, pp. 140 – 141.

¹⁸⁴ *Ivi*, p. 141; L. Lacroce – M. Madonna, *op. cit.*, p. 789; CEDU, 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*, ric. n. 30882/96.

informarla della facoltà di avvalersi di un difensore prima dello svolgimento dell'interrogatorio. In tale prospettiva, la Corte ha quindi ritenuto che le autorità giurisdizionali italiane avessero omesso di verificare, prima della concessione dell'*exequatur* alla sentenza ecclesiastica, il rispetto delle garanzie fondamentali del giusto processo, ravvisando così una violazione dell'art. 6, §1, CEDU. Da ciò ne è derivata la condanna dello stato italiano al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente, oltre alle spese legali.

Parte della dottrina ha tuttavia osservato come, nella prassi, la questione delle prove coperte da segreto assuma una rilevanza piuttosto limitata, anche in ragione della tendenza dei giudici ecclesiastici a non menzionare espressamente in sentenza gli elementi istruttori sottratti alla conoscenza delle parti.¹⁸⁵

3.7. Il diritto di difesa e le peculiarità del processo canonico matrimoniale

La giurisprudenza ha inoltre affrontato il rapporto tra alcune peculiarità del processo canonico matrimoniale e le garanzie processuali riconosciute dall'ordinamento statale. In particolare, sono emerse questioni relative alla compatibilità con il diritto di difesa di istituti processuali canonici non pienamente coincidenti con i principi propri del processo civile italiano, come nel caso della immodificabilità della domanda nel corso del giudizio.

In proposito, la Corte di Cassazione ha escluso che la modificazione della *causa petendi* nel giudizio canonico determini automaticamente una lesione del diritto di difesa, rilevando come le parti siano poste a conoscenza, sin dall'inizio del procedimento, della possibile

¹⁸⁵ L. Musselli, *op. cit.*, p. 141.

mutabilità delle ragioni poste a fondamento della domanda. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che il principio dell'immodificabilità della domanda non costituisce un principio dell'ordinamento processuale dello Stato coesistente al diritto di difesa. Pertanto, qualora la nullità del matrimonio venga dichiarata per una ragione diversa da quella originariamente prospettata, non sussiste violazione del principio del contraddittorio ove la Corte d'Appello accerti che sulla domanda modificata sia stata concretamente garantita alle parti la possibilità di difesa. Inoltre, non costituisce violazione del diritto di difesa, la circostanza che una delle parti abbia reso dichiarazioni o ammissioni che in relazione alla *causa petendi* originaria non l'avrebbero pregiudicata, mentre siano divenute sfavorevoli a seguito della modifica della domanda.¹⁸⁶

Con riferimento alla fase di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che integri una violazione del diritto di agire e resistere in giudizio la previsione, nell'ordinamento canonico, di termini di impugnazione più ristretti rispetto a quelli contemplati dal diritto processuale civile italiano. Secondo la Cassazione, infatti, tali termini risultano comunque idonei a consentire l'esercizio del diritto di impugnazione e, pertanto, non determinano una compressione del nucleo essenziale del diritto di difesa.¹⁸⁷

Anche in relazione alla fase di convalida davanti al Tribunale Regionale Ecclesiastico della pronuncia di primo grado, disciplinata dal can. 1682 c.i.c. del 1983, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata previsione di un pieno contraddittorio determini una lesione del diritto di difesa. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in tale fase, di

¹⁸⁶ L. Lacroce – M. Madonna, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 ss., spec. p. 789-790, ove si richiama Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3186; E. Vitali - A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 236.

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 790, ove si richiama Cass. civ., n. 6444/1987.

natura amministrativa e promossa d'ufficio, è comunque previsto il deposito facoltativo di atti difensivi delle parti, restando impregiudicato il potere di impugnazione della decisione di primo grado. Ne consegue che tale disciplina non incide sugli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in giudizio, anche data l'inesistenza di una copertura costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione.¹⁸⁸

Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza di una violazione del diritto costituzionale di difesa nel caso in cui al convenuto nel giudizio canonico, che abbia già presentato memorie conclusive, non sia consentita, a seguito di pronuncia interlocutoria resa incidentalmente su una querela di nullità e prevista dal can. 1621 del c.i.c., la produzione di ulteriori difese integrative prima della decisione definitiva, adottata senza ulteriore istruzione. Secondo la Corte, infatti, tale disciplina non comporta una compressione del nucleo essenziale del diritto di difesa, avendo la parte già avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni difensive nel corso del procedimento.¹⁸⁹

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre escluso che il rilievo, da parte del tribunale ecclesiastico, di difetti formali dell'atto di appello comporti una negazione o una compressione del diritto di difesa della parte impugnante. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto compatibile con il diritto di agire e resistere in giudizio la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui l'atto di appello fosse privo dell'enunciazione dei motivi di gravame prescritta dal can. 1634 c.i.c. e non fosse seguito dalla necessaria *prosecutio* entro il termine previsto dal can. 1633 c.i.c. Secondo la Corte, tali prescrizioni attengono alla disciplina processuale del giudizio canonico e regolano, senza negarlo, l'esercizio del diritto di difesa.¹⁹⁰

¹⁸⁸ *Ivi*, p. 790, ove si richiama Cass. civ., n. 5711/1985.

¹⁸⁹ *Ivi*, p. 790, ove richiama Cass. 4954/1987.

¹⁹⁰ *Ivi*, pp. 790 – 791, ove si richiama Cass. civ., n. 12671/1991.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha escluso la lesione del diritto di agire e resistere in giudizio la circostanza che il giudice ecclesiastico d'appello, ai sensi del can. 1682 c.i.c. del 1983, qualora in primo grado sia stata dichiarata la nullità del matrimonio, possa confermare la decisione mediante decreto, senza procedere nelle forme del giudizio ordinario. Secondo la Corte, il principio del contraddittorio risulta comunque rispettato, in quanto il giudice d'appello, prima dell'emanazione del decreto, può procedere all'esame delle osservazioni del difensore del vincolo e delle parti, purché queste ultime siano state previamente informate delle facoltà di presentarle.¹⁹¹

Va altresì segnalato che il medesimo approccio sostanzialistico è stato adottato dalla Corte, nell'ordinanza n. 23682, 10 ottobre 2017, con riferimento al giudizio di delibazione svolto dinanzi al giudice italiano. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la trattazione della controversia secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge, conseguente all'introduzione del giudizio mediante ricorso anziché mediante citazione, non determina di per sé la nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, ove la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa.¹⁹²

In continuità con tale orientamento si colloca anche la più recente ordinanza n. 838, 13 gennaio 2023, della Corte di Cassazione, relativa al giudizio di riconoscimento dell'efficacia civile di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale promosso da uno solo dei coniugi. La Corte in tale occasione ha ribadito che il suddetto procedimento conserva natura di ordinario giudizio di cognizione, con conseguente applicazione

¹⁹¹ *Ivi*, P. 791, ove si richiamano Cass. civ., nn. 6686/2010 e 274/2011.

¹⁹² Cass. civ., Sez. VI, ord., 10 ottobre 2017, n. 23682; M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla prova della riforma del processo canonico. Brevi note sul diritto di difesa*, intervento al Convegno "Diritto e religioni", Benevento, 21 novembre 2025, p. 3.

delle garanzie processuali proprie del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, la Corte ha ritenuto che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica determini una lesione concreta delle prerogative delle parti, tale da comportare la nullità della decisione. Il diritto di difesa, infatti, secondo quanto affermato dalla Cassazione, non si esaurisce nella possibilità di partecipare all'atto introduttivo del giudizio, ma richiede che il contraddittorio e la difesa trovino effettiva attuazione nel corso dell'intero procedimento.¹⁹³

Le più recenti pronunce confermano, dunque, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a privilegiare una concezione sostanziale del diritto di difesa, orientata alla verifica dell'effettività delle garanzie difensive e del contraddittorio, piuttosto che ad un controllo rigidamente formale delle modalità processuali adottate. Anche nell'ambito del giudizio di delibazione, il sindacato del giudice statale appare così sempre più diretto ad accertare la concreta tutela delle prerogative difensive delle parti, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento statale.

3.8. La riforma del processo matrimoniale canonico e rispetto del diritto di difesa

La riforma del processo matrimoniale canonico del 2015, introdotta con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, ha parzialmente modificato il Libro VII del Codice di diritto canonico nella parte relativa alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671 – 1691), attraverso l'introduzione di nuove regole procedurali per la

¹⁹³ Cass. civ. sez. I, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838.

trattazione delle cause di nullità matrimoniale.¹⁹⁴ In tale sede, appare opportuno soffermarsi esclusivamente su alcuni riflessi delle nuove disposizioni in relazione al rispetto del diritto di difesa. In particolare, l'attenzione sarà rivolta alla disciplina del processo *brevior* dinanzi al vescovo diocesano, alla modifica dei criteri di competenza del giudice ecclesiastico e al superamento del principio della doppia sentenza conforme.

3.8.1. Il processo *brevior* e il diritto di difesa

Tra le innovazioni più significative introdotte dalla riforma del processo matrimoniale canonico del 2015 vi è il cosiddetto processo *brevior*, disciplinato dal riformato can. 1683. Si tratta di un procedimento più rapido rispetto al rito ordinario, introdotto allo scopo di rendere maggiormente celere l'accertamento della nullità matrimoniale nei casi in cui essa appaia particolarmente evidente.¹⁹⁵

Il procedimento può essere instaurato soltanto qualora la domanda venga proposta congiuntamente dai coniugi, oppure da uno di essi con il consenso dell'altro, e ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, tali da rendere manifesta la nullità del matrimonio senza necessità di un'istruzione particolarmente approfondita.

¹⁹⁴ M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con particolare riferimento al diritto di difesa. Linee di tendenza e prospettive di sviluppo tra prassi giurisprudenziale e riforme del diritto della Chiesa*, in A. Fuccillo, *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp.269 ss, spec. pp. 275–276.

¹⁹⁵ M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con particolare riferimento al diritto di difesa. Linee di tendenza e prospettive di sviluppo tra prassi giurisprudenziale e riforme del diritto della Chiesa*, in A. Fuccillo, *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp.269 ss, spec. p. 277,

Pur nella sua struttura semplificata, tale modalità di processo conserva natura giurisdizionale vera e propria, e continua a svolgersi, a norma dei nuovi cann. 1686 e 1687, nel rispetto delle fondamentali garanzie processuali, quali l'imparzialità del giudice, il contraddittorio tra le parti, il diritto di difesa e l'esigenza di una ragionevole durata del giudizio.

La nuova disciplina, in particolare, prevede che l'istruttore raccolga, per quanto possibile, le prove in un'unica sessione, assegnando successivamente un termine alle parti e al difensore del vincolo per la presentazione delle rispettive osservazioni. Ricevuti gli atti, il vescovo diocesano, in caso raggiunga la certezza morale circa la nullità del matrimonio, pronuncia la sentenza; diversamente, deve disporre la rimessione della causa al rito ordinario. Il permanere del consenso tra le parti assume rilievo centrale anche nel corso del procedimento: qualora emerga un contrasto tra le parti, il vescovo può rimettere la causa al processo ordinario ai sensi del can. 1687, par. 1.

Sulla base di tali considerazioni, può ravvisarsi una forma di parallelismo tra ordinamento canonico e ordinamento civile con riguardo al rilievo attribuito al consenso delle parti. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 16379 e 16380 del 2014, hanno affermato che il limite rappresentato dalla convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni non può operare come causa ostativa alla delibazione sotto il profilo della contrarietà dell'ordine pubblico. Le successive pronunce, tra cui nn. 1495 e 1789 del 2015, hanno chiarito che tale eccezione deve essere sollevata nella comparsa di risposta qualora la domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non potendo invece operare in presenza di domanda congiunta. In maniera analoga, nel processo *brevior*, il consenso delle parti costituisce presupposto essenziale per

l'instaurazione e la prosecuzione del rito semplificato, tale modello appare compatibile con le esigenze di tutela del diritto di difesa.¹⁹⁶

Particolare rilievo assume, nell'ambito della giurisprudenza successiva alla riforma del processo matrimoniale canonico del 2015, la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 7 del 2018, considerata la prima pronuncia di una Corte d'Appello italiana che ha riconosciuto efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa mediante il rito del processo *brevior*. Nel caso di specie, il tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Nardò – Gallipoli, con sentenza del 28 febbraio 2017, dichiarava la nullità del matrimonio concordatario per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna. Successivamente, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del 22 giugno 2017, affermava esecutiva la predetta decisione, data l'osservanza delle norme del diritto canonico. Entrambi i coniugi, hanno poi presentato ricorso congiunto dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce al fine di ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Tale decisione, assume particolare rilievo in quanto affronta alcune principali criticità che sono state espresse in dottrina circa la compatibilità del nuovo rito, introdotto con la riforma del 2015, con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, specialmente sotto il profilo della compatibilità con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte salentina, infatti, non riscontra alcuna perplessità circa la natura giurisdizionale del procedimento celebrato dinanzi al Vescovo diocesano, riconoscendo invece piena dignità al rito introdotto dal *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. In particolare, la Corte rileva come nel caso concreto entrambe le parti avessero partecipato regolarmente al giudizio ecclesiastico e come fosse stata loro garantita la piena conoscenza del procedimento attraverso la

¹⁹⁶ *Ivi*, pp. 277 – 278, ove si richiamano Cass. civ., Sez. Un., nn. 16379/2014 e 16380/2014; Cass. civ., nn. 1495/2015 e 1789/2015.

notificazione della sentenza di primo grado e l'avvertenza circa la possibilità di proporre impugnazione nei termini previsti dall'ordinamento canonico. La Corte rileva inoltre la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo di Villa Madama ai fini della dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche nell'ordinamento italiano e in particolare, la pronuncia canonica, secondo i giudici, non contrasta con i principi di ordine pubblico interno, osservando come la causa di nullità accertata nel caso di specie presenti profili non distanti dall'ipotesi di simulazione disciplinata dall'art. 123 c.c. La Corte precisa tra l'altro che la diversità della disciplina canonica rispetto a quella civilistica non interferisce con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, richiamando sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 1° agosto 1986, n. 4916). La Corte esclude altresì qualsiasi contrasto con il principio dell'ordine pubblico relativo alla buona fede e dell'affidamento del coniuge. I giudici, infatti, osservano come tale principio, pur avendo carattere inderogabile, sia posto a tutela di un interesse individuale "che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto". Ne consegue che non può ravvisarsi alcun ostacolo alla delibazione quando il coniuge che avrebbe potuto invocare la tutela dell'affidamento scelga invece di aderire alla richiesta di riconoscimento della sentenza ecclesiastica o comunque non vi si opponga (Cass. 7 dicembre 2005, n. 27078). Nel caso concreto, infatti, entrambi i coniugi avevano congiuntamente richiesto la dichiarazione di efficacia della pronuncia canonica.¹⁹⁷

Conseguentemente, la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce è stata oggetto di commento da parte della dottrina, soprattutto con

¹⁹⁷ M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla prova della riforma del processo canonico. Brevi note sul diritto di difesa*, intervento al Convegno *Diritto e religioni*, Benevento, 21 novembre 2025, p. 5, ove si richiama Corte App. Lecce, n. 7/2018, riportata in "L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia", *Diritto e processo*, fasc. 1, gennaio – aprile 2019, pp. 97 – 98.

riferimento alla compatibilità del processo “breve” con il sistema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dell’ordinamento italiano.

Come osservato in dottrina,¹⁹⁸ il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, approvato da Papa Francesco il 15 agosto 2015, costituisce un significativo intervento di riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale. Proprio tramite l’istituzione del cosiddetto processo *brevior*, si persegue l’obiettivo di rendere più snelle e rapide le procedure di accertamento della nullità matrimoniale, evitando che i fedeli rimangano a lungo in una condizione di incertezza circa il loro *status* personale. Tali esigenze di semplificazione e accelerazione delle procedure tuttavia non devono incidere sul carattere propriamente giudiziale del procedimento. Come noto, infatti, il riconoscimento degli effetti civili delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale, disciplinato dall’art. 8, n. 2 dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con l. 25 marzo 1985, n. 121, si fonda proprio sulla natura giurisdizionale (e non amministrativa) dei procedimenti ecclesiastici dichiarativi della nullità matrimoniale. A tal proposito, lo stesso Pontefice chiarisce espressamente nel proemio introduttivo al *Motu Proprio* che le cause di nullità matrimoniale devono continuare ad essere trattate per via giudiziale e non amministrativa in ragione dell’esigenza di garantire nel modo più efficace la tutela della verità del vincolo matrimoniale mediante le garanzie dell’ordine giudiziario. Papa Francesco afferma infatti che la riforma si pone “sulle orme” dei suoi predecessori, i quali avevano già ritenuto necessario assicurare alle cause matrimoniali una struttura autenticamente processuale, proprio al fine di tutelare al massimo grado i diritti delle parti e la certezza dell’accertamento giudiziale. Il fine

¹⁹⁸ P. Stefani, *Il processo brevior alla prova della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dell’ordinamento giuridico italiano una “rondine fa primavera”?*, in “L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia”, Diritto e processo, fasc. 1, gennaio – aprile 2019, p. 98.

perseguito dal *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* è dunque quello di coniugare la dimensione pastorale con quella giudiziaria, entrambe prospettate come espressioni dell'azione della Chiesa, ontologicamente distinte ma ecclesiasticamente collegate.

Con particolare riferimento al profilo delle garanzie processuali, la dottrina ha evidenziato come uno degli aspetti maggiormente delicati del *processus breviar*, riguardi la tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, principi che assumono rilievo centrale nell'ambito della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'ordinamento italiano.¹⁹⁹ Sotto tale profilo, sempre prendendo in considerazione la decisione della Corte d'Appello di Lecce, è importante considerare che i giudici hanno ritenuto rispettate le garanzie fondamentali richieste dall'ordinamento italiano, rilevando come entrambe le parti avessero avuto piena conoscenza dell'atto introduttivo, partecipato regolarmente al giudizio ecclesiastico e fossero state concretamente poste nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Tali elementi hanno dunque consentito alla Corte di ritenere soddisfatti i principi del contraddittorio e del giusto processo. In relazione a tali aspetti, parte della dottrina aveva espresso dei dubbi circa la compatibilità del processo *breviar* con i principi dell'ordinamento italiano processuale. In particolare, si era osservato come la necessità del consenso tra i coniugi per l'instaurazione di un rito semplificato potesse incidere sul pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio, rilevante ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di Villa Madama e dell'art. 797 c.p.c. Inoltre, ulteriori perplessità riguardavano la figura del Vescovo diocesano, il cui intervento nel procedimento avrebbe potuto far apparire la decisione finale come un atto di natura prevalentemente amministrativa piuttosto che propriamente

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 99.

giurisdizionale. La Corte salentina, tuttavia, non sembra condividere tali obiezioni. Al contrario, la pronuncia valorizza la permanenza delle fondamentali garanzie processuali anche nell'ambito del *processus brevior*, sottolineando in particolare sia la partecipazione delle parti al giudizio sia il ruolo del difensore del vincolo, la cui presenza obbligatoria (anche come parte processuale) contribuisce ad assicurare il rispetto del contraddittorio e della natura giudiziale del procedimento. Ulteriori perplessità erano state inoltre avanzate con riferimento al can. 1687, par. 4, concernente l'impugnazione della sentenza pronunciata nel *processus brevior*. La norma prevede infatti che, qualora l'appello proposto contro la decisione del Vescovo appaia meramente dilatorio, esso possa essere rigettato con decreto dal Metropolita, dal vescovo competente o dal Decano della Rota Romana. Secondo parte della dottrina, tale previsione avrebbe potuto attribuire al giudice ecclesiastico un margine eccessivamente ampio di discrezionalità, con possibili ricadute sulle garanzie difensive delle parti. Anche sotto tale profilo, tuttavia, i giudici di Lecce non manifestano particolari riserve, mostrando piuttosto di ritenere il *processus brevior* compatibile con i principi del contraddittorio e del giusto processo.

3.8.2. La modifica dei criteri di competenza del giudice ecclesiastico

Con riferimento alla modifica dei criteri per l'individuazione del giudice competente, prevista dal nuovo can. 1672 c.i.c., non sembrano emergere profili idonei ad incidere negativamente sul diritto di difesa delle parti.

La modifica introdotta dalla riforma del 2015 sembra andare nella direzione della semplificazione dei criteri per l'individuazione del

tribunale competente. Il nuovo can. 1672, infatti, indica come competenti nelle cause di nullità del matrimonio che non siano riservate alla Sede Apostolica: il tribunale del luogo di celebrazione del matrimonio, quello del domicilio o quasi domicilio di una o di entrambe le parti, ovvero il tribunale del luogo i cui debba essere raccolta la maggior parte delle prove, eliminando le condizioni e le autorizzazioni previste dalla disciplina previgente. Si tratta dunque di criteri collegati a circostanze oggettive e verificabili, che non appaiono incompatibili con le esigenze di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Parte della dottrina ha tuttavia evidenziato come lo spostamento della competenza dal Tribunale Ecclesiastico Regionale al Vescovo diocesano, introdotto con la riforma del 2015, abbia sollevato alcuni dubbi di compatibilità con il sistema concordatario.²⁰⁰Nello specifico, prima della riforma, infatti, le cause di nullità matrimoniale erano attribuite, per il territorio italiano, ai tribunali ecclesiastici Regionali istituiti dal *Motu Proprio Qua Cura* dell'8 dicembre 1938, al fine di garantire una maggior uniformità nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Con l'introduzione del processo *brevior*, invece, la competenza a pronunciarsi sulla nullità del matrimonio viene attribuita al Vescovo diocesano, il quale, secondo il diritto canonico, è titolare della funzione giudiziaria all'interno della propria diocesi. Tale modifica ha indotto parte della dottrina a ritenere che il riferimento ai tribunali ecclesiastici Regionali contenuto nell'Accordo di Villa Madama del 1984 dovesse essere interpretato con riguardo ai tribunali ecclesiastici regionali esistenti al momento della stipulazione dell'Accordo stesso. In tale prospettiva, il mutamento dei criteri di competenza avrebbe potuto incidere sull'equilibrio concordatario originariamente delineato tra Stato e

²⁰⁰ P. Stufeni, *Il processo brevior alla prova della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dell'ordinamento giuridico italiano una "rondine fa primavera"?*, in <<L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia>>, Diritto e processo, fasc. 1, gennaio – aprile 2019, p. 99.

Chiesa. Tale obiezione, tuttavia, non appare condivisibile poiché il rinvio operato dalla normativa concordataria ai tribunali ecclesiastici deve infatti essere inteso come rinvio mobile all'ordinamento canonico vigente, e dunque suscettibile di adeguarsi alle successive modifiche introdotte dal legislatore ecclesiastico. Inoltre, la materia resta soggetta al principio sancito dall'art. 7 Cost., secondo cui Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ne consegue che la disciplina della competenza del Vescovo in materia di validità del matrimonio non può non rientrare nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento canonico e della specificità del diritto della Chiesa riconosciuta anche sul piano concordatario.

Le perplessità relative alla modifica dei criteri di competenza non sembrano tuttavia incidere concretamente sulle garanzie difensive delle parti. Sul punto, la Corte di Cassazione aveva già chiarito in passato, ancor prima della riforma del 2015, che la possibilità per l'attore di adire ad uno dei giudici competenti territorialmente nell'ambito del processo canonico non costituisce elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica. In particolare, la Corte con le sentenze n. 5077 del 1985 e n. 6444 del 1987, ha evidenziato come tali criteri di competenza siano fondati su parametri oggettivi e verificabili, tali da garantire al convenuto il pieno esercizio del contraddittorio e, conseguentemente, il rispetto del diritto di difesa.²⁰¹

Alla luce di tali considerazioni, la modifica dei criteri di competenza introdotti dalla riforma del 2015 non sembra dunque determinare una compressione delle fondamentali garanzie processuali, risultando piuttosto coerente con le esigenze di semplificazione e celerità

²⁰¹ M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con particolare riferimento al diritto di difesa. Linee di tendenza e prospettive di sviluppo tra prassi giurisprudenziale e riforme del diritto della Chiesa*, in A. Fuccillo, *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp.269 ss, spec. p. 276, ove si richiamano Cass. civ., nn. 5077/1985 e 6444/1987.

perseguite dal legislatore canonico, nonché con i criteri di oggettività e verificabilità richiesti dall'ordinamento statale.

3.8.3. Il superamento della doppia sentenza conforme

Tra le ulteriori innovazioni introdotte dalla riforma del processo matrimoniale canonico del 2015 assume particolare rilievo il superamento della doppia sentenza conforme.

Prima della riforma, infatti, il sistema canonico prevedeva che la sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale acquistasse esecutività soltanto a seguito di una seconda pronuncia conforme. Tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento italiano, tale esecutività doveva essere attestata mediante il decreto emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di Villa Madama del 1984 (v. cap. 2, par. 2.7.4.).

A seguito della riforma introdotta dal *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, il nuovo can. 1679 c.i.c. ha eliminato il meccanismo della doppia pronuncia conforme obbligatoria, prevedendo che la sentenza che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio diventi esecutiva una volta decorsi i termini per la proposizione dell'appello. Resta tuttavia ferma, ai fini della delibazione nell'ordinamento italiano, la necessità del decreto di esecutività emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, richiesto dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo del 1984 per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già chiarito, anteriormente alla riforma del 2015, che ciò che rileva ai fini della delibazione è

l'esecutività della pronuncia canonica, attestata mediante il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.²⁰²

Non sembra pertanto che il superamento della doppia sentenza conforme abbia inciso negativamente sulle garanzie del diritto di difesa, né sembra essere idoneo a determinare una significativa alterazione al sistema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.²⁰³

²⁰² M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con particolare riferimento al diritto di difesa. Linee di tendenza e prospettive di sviluppo tra prassi giurisprudenziale e riforme del diritto della Chiesa*, in A. Fuccillo, *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp.269 ss, spec. p. 278, ove si richiama Cass. civ., n. 11416/2014.

²⁰³ *Ivi*, p. 278.

CONCLUSIONI

La presente ricerca ha preliminarmente ricostruito l'evoluzione del matrimonio concordatario italiano, rilevando le peculiarità del sistema derivante dal rapporto tra ordinamento statale e ordinamento canonico. L'assetto normativo delineatosi a seguito della revisione concordataria del 1984 ha progressivamente definito un modello fondato sul riconoscimento dell'autonomia dei due ordinamenti, nel quale la produzione degli effetti civili delle pronunce ecclesiastiche si inserisce all'interno di un delicato equilibrio tra i principi concordatari e tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento statale.

Su tali premesse si è innestata l'analisi relativa ai rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, con particolare riguardo al procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale esaminata ha evidenziato come il sistema attualmente vigente sia orientato a garantire un equilibrio tra il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento canonico e la necessità di assicurare la conformità delle decisioni ecclesiastiche ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Infine, particolare attenzione è stata dedicata al diritto di difesa nel procedimento matrimoniale canonico e nel successivo giudizio di delibazione. L'esame della giurisprudenza e dell'evoluzione normativa ha mostrato come, pur nella diversità strutturale tra ordinamento canonico e ordinamento statale, il sistema attualmente vigente appaia orientato alla tutela sostanziale ed effettiva delle fondamentali garanzie difensive. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità sembra privilegiare la concreta attuazione del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto ad una verifica meramente formale delle modalità processuali adottate.

In tale prospettiva si inserisce altresì la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta nel 2015, la quale non sembra avere determinato significative compressioni delle garanzie difensive né profonde alterazioni del sistema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Le principali perplessità che erano emerse in dottrina con riferimento alla possibile attenuazione della natura giurisdizionale del *processus brevior*, alla centralità attribuita alla figura del Vescovo diocesano e al possibile indebolimento del contraddittorio derivante dalla struttura semplificata del rito e dal rilievo attribuito al consenso delle parti, non sembrano aver trovato un concreto riscontro nella giurisprudenza successiva alla riforma. Tuttavia, appare necessario monitorare l'evoluzione della prassi applicativa e della giurisprudenza canonica, al fine di verificare in concreto il rispetto del diritto di difesa e le eventuali ricadute in sede di delibazione.

Le considerazioni sin qui svolte trovano peraltro un significativo punto di riflessione nelle più recenti parole di Papa Francesco, il quale nel suo ultimo discorso alla Rota Romana del 31 gennaio 2025, ha precisato come “le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio”. Inoltre, il Pontefice ha sottolineato l'importanza di un'applicazione concreta delle garanzie processuali, richiamando l'esigenza che l'attività del giudice non si arresti ad una dimensione meramente astratta o formalistica, ma rimanga costantemente orientata alla tutela della giustizia nel caso concreto.²⁰⁴ Tale impostazione appare coerente con le finalità che hanno ispirato la riforma del 2015, volta a coniugare la dimensione pastorale con quella giudiziaria, nella consapevolezza – come affermato dallo stesso Pontefice – della

²⁰⁴ M. Madonna, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla prova della riforma del processo canonico. Brevi note sul diritto di difesa*, intervento al Convegno *Diritto e religioni*, Benevento, 21 novembre 2025, pp. 5 – 6, ove si richiama il discorso di Papa Francesco alla Rota Romana del 25 gennaio 2024.

necessità di assicurare alle cause matrimoniali una struttura autenticamente processuale, orientata alla piena realizzazione delle garanzie del giusto processo e ad un accertamento giudiziale improntato a criteri di imparzialità ed effettività della tutela.

Come si è osservato, può ravvisarsi “una certa consonanza” tra i principi che informano il modello processuale delineato dalla Costituzione italiana e quelli propri dell’ordinamento canonico, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma. In particolare, l’art. 111 Cost. fonda il principio del giusto processo sul contraddittorio tra le parti, la parità delle posizioni processuali e sulla terzietà e imparzialità del giudice. In termini non dissimili, anche la concezione canonica del processo individua nel confronto tra le parti e nell’accertamento della verità processuale gli elementi essenziali per una decisione giusta. In tal senso, Benedetto XVI, nell’allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 2006, ha affermato come la funzione del processo consista nella dichiarazione della verità da parte di un giudice terzo e imparziale, all’esito di un confronto processuale effettivo, che consenta alle parti di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive.²⁰⁵

Il diritto di difesa si conferma dunque elemento imprescindibile nel delicato equilibrio tra autonomia dell’ordinamento canonico e principi fondamentali dell’ordinamento statale, costituendo un parametro essenziale di compatibilità nel sistema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

²⁰⁵ *Ivi*, p. 279, ove si richiama l’Allocuzione di Papa Benedetto XVI alla Rota Romana del 28 gennaio 2006.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Addeo G., *Il diritto di difesa nell'esperienza del riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, nota in "Dir. eccl.", 1989, I, p. 285 e segg.

Alicino F., *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle Sezioni Unite (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, nota in "Dir. Eccl.", 1-2, 2008, p. 329.

Balena G., *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992.

Balena G., *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e processo di divorzio*, nota in "Corr. giur." 1997, p. 1318.

Boni, G., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. I, II parte, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", rivista telematica, www.statoechiese.it, 10, 2017.

Botta R., *La "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche negli ultimi tre anni (1984 – 1986): dalla concordanza sul merito alla discordanza sul rito*, in "Dir. Eccl.", II, 1986, p. 129 e ss.

Brandileone F., *Storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906.

Canonico M., *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, nota in "Dir. eccl.", Napoli, 1996.

Carbone V., *Contrasti in cassazione tra matrimonio - atto e matrimonio - rapporto*, nota in "Corr. giur.", 1987, p. 936.

- Cardia C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Cerreto G., *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la giurisprudenza si consolida*, nota in “Giur. it.”, 2004, I, p. 367.
- Cipriani F., “*Requiem*” per la riserva di giurisdizione, nota in “Foro it.” 1993, 1, p. 722 e segg.
- Colella P., *Sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in tema di matrimoni celebrati in Italia con effetti civili*, nota in “Giur. it.”, 1993, I, p. 2106.
- Colaianni N., *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è*, nota in “Foro it.”, 1993, 1, p. 722.
- De Feis E., *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: rispetto del diritto di difesa e ordine pubblico*, nota in “Famiglia e diritto”, 2007, p. 40.
- De Feis E., *Diritto di difesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, nota in “Famiglia e diritto”, 2007, p. 457.
- De Luca L., *Sovranità dello Stato e matrimonio concordatario*, nota in “Dir. eccl.”, 1992, II, p. 315 e segg.
- Del Giudice V., *La validità civile del matrimonio religioso nella legislazione degli Stati italiani dopo la Restaurazione*, in “Riv. dir. priv.”, 1939, I, p. 199 e segg.
- Domianello S., *Ordine pubblico, giurisprudenza per principi e delibazione matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 95 e segg.
- Ferraboschi M., *Una sentenza anomala o una svolta della Cassazione?*, nota a Cass. civ. 5354/1987, in “Dir. fam. pers.”, 1988, p. 161.

Finocchiaro F., *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario", nell'Accordo 18 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede*, in "Riv. dir. proc.", 1984, p. 401 e segg.

Finocchiaro F., *Nuova disciplina del matrimonio concordatario e del matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese*, in "Nuove leggi civ.", 1986, p. 1 e segg.

Finocchiaro F., *Del matrimonio*, art. 84 – 158 c.c. in Commentario del codice civile, diretto da A. Scialoja e G. Branca, a cura di F. Galgano, Bologna – Roma, 1993.

Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, XI ed., a cura di A. Bettentini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012.

Fuccillo A., Santoro R., *Giustizia diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 2.

Galati A., *Nullità canonica del matrimonio per esclusione del bonum prolis per concorde decisione dei coniugi a causa di malattia sessualmente trasmissibile anche alla prole ed ordine pubblico sostanziale*, nota in "Dir. fam. pers.", 2009, p. 629.

Gherro S. (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova, 2003.

Giacalone G., *Rapporto tra giudizio civile di divorzio e sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: verso un nuovo assetto?*, nota in "Giust. civ.", 1997, I, p. 1173.

Lacroce L., *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale introdotta con il M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in "Ephemerides iuris canonici nuova serie" 2016, pp. 521 – 547.

Lacroce L. *L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Giappichelli, Torino 2020.

Lacroce L., Madonna M., *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", anno CXXIII, nn. 3-4, luglio – dicembre 2012, Fabrizio Serra Editore, Pisa- Roma, 2012, pp. 753 – 825.

Lai P., *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale tra rito ordinario e rito camerale*, nota in "Famiglia e diritto", 2007, p. 991.

Lariccia S., *Esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale e ordine pubblico italiano*, nota in "Foro it.", 1982, I, p. 2799 e segg.

Lariccia S., *Dalla "riserva" di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso della giurisdizione civile canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in tema matrimoniale*, in "Quad. dir. pol. eccl.", 3, 1993, p. 865.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, Giornate di studio dell'Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004.

Madonna M., *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con particolare riferimento al diritto di difesa. Linee di tendenza e prospettive di sviluppo tra prassi giurisprudenziale e riforme del diritto della Chiesa*, in A. Fuccillo (Ed.), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 269 – 279.

Madonna M., *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alla prova della riforma del processo canonico. Brevi note sul diritto di difesa*, intervento al Convegno *Diritto e religioni*, Benevento, 21 novembre 2025.

Marchei N., *Ordine pubblico matrimoniale e "convivenza" dopo la celebrazione del matrimonio* (commento a Cass. civ. 1343/ 2011), nota in "Quad. dir. pol. eccl.", 3, 2011, p. 830.

Martinelli E., *In tema di delibazione dei provvedimenti pontifici di dispensa super rato*, nota in "Dir. fam. pers.", 1999, p. 1140.

Moneta P., *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, III ed., Torino, 2002.

Musselli L., *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, III ed., a cura di M. Madonna, A. Tira e C. Varalda, Giappichelli, Torino, 2025.

Pasquali Cerioli J., *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" della sentenza di nullità matrimoniale*, nota in "Dir. eccl.", 3-4, 2011, p. 771.

Roma U., *Nullità del matrimonio concordatario per incapacitas assumendi onera matrimonii*, nota in "La giurisprudenza commentata", 2000, I, p. 670.

San Giorgio M. R., *Matrimonio concordatario e riserva mentale*, nota in "Dir. e giust.", 22, 2005, p. 32.

Santosuosso F., *La recente giurisprudenza della Cassazione in tema di esecutività delle sentenze ecclesiastiche*, nota in "Giur. it.", 1984, p. 1713.

Saraceni E. G., *Giudizio ecclesiastico e giudizio civile: recenti orientamenti della Cassazione in tema di matrimonio concordatario*, nota in "Dir. Eccl.", 3-4, 2007, p. 252.

Spinelli L., *Le legislazioni matrimoniali degli Stati italiani preunitari con riferimento al sistema concordatario*, in “Studi urbinati”, 1950 – 1951, Milano, 1952, p. 190 e segg.

Stefenì P., *Il processo brevior alla prova della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dell’ordinamento giuridico italiano una “rondine fa primavera”?* in “L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia”, Diritto e processo, fasc. 1, gennaio – aprile 2019, pp. 98 – 99.

Vitali E.G., *Prime considerazioni sull’art. 8 del nuovo Concordato: la trascrizione del matrimonio*, in “Dir. eccl.”, 1984, I, p. 695 e segg.

Vitali E.G., Chizzoniti A. G., *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2017.

ELENCO DELLE SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE

Corte cost., sent. n. 32/1971.

Corte cost., sent. n. 16/1982.

Corte cost., sent. n. 18/1982.

Corte cost., sent. n. 421/1993.

CORTE DI CASSAZIONE

Cass. civ., Sez. I, n. 913/1973.

Cass. civ., Sez. I, n. 5026/1982.

Cass. civ., Sez. I, n. 1225/1983.

Cass. civ., Sez. I, n. 243/1984.

Cass. civ., Sez. I, n. 1445/1984.

Cass. civ., Sez. I, n. 2351/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 2357/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 2688/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 2855/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 3536/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 3944/1984.
Cass. civ. Sez. I, n. 5749/1984.
Cass. civ. Sez. I, n. 6621/1984.
Cass. civ., Sez. I, n. 192/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 773/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 1370/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 2370/1985.
Cass. civ. Sez. I, n. 4130/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 5077/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 5527/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 5601/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 5711/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 6064/1985.
Cass. civ. Sez. I, n. 6134/1985.
Cass. civ., Sez. I, n. 1195/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 1897/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 3057/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 4897/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 4908/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 4916/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 4917/1986.
Cass. civ., Sez. I, n. 4707/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 4954/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 5354/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 5358/1987.

Cass. civ., Sez. I, n. 5823/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 5990/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 6444/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 8851/1987.
Cass. civ., Sez. I, n. 140/1988.
Cass. civ., Sez. I, n. 488/1988.
Cass. civ., Sez. I, n. 192/1988.
Cass. civ., Sez. I, n. 1262/1988.
Cass. civ., Sez. Un., n. 1212/1988.
Cass. civ., Sez. Un., n. 2164/1988.
Cass. civ., Sez. Un., n. 4700/1988.
Cass. civ., Sez. Un., n. 4701/1988.
Cass. civ., Sez. Un., n. 4703/1988.
Cass. civ., Sez. I, n. 1066/1989.
Cass. civ. Sez. I., n. 1848/1989.
Cass. civ. Sez. I., n. 2643/1989.
Cass. civ. Sez. I., n. 2684/1989.
Cass. civ. Sez. I., n. 3099/1989.
Cass. civ. sez. I, n. 4166/1989.
Cass. civ., Sez. I, n. 10279/1990.
Cass. civ., Sez. I, n. 4260/1990.
Cass. civ., Sez. I, n. 5026/1990.
Cass. civ., Sez. I, n. 6489/1990.
Cass. civ., Sez. I, n. 6551/1990.
Cass. civ., Sez. I, n. 1503/1991.
Cass. civ., Sez. I, n. 1709/1991.
Cass. civ., Sez. I, n. 12671/1991.
Cass., civ., Sez. Un., n. 6845/1992.
Cass., civ., Sez. Un., n. 1824/ 1993.
Cass. civ., Sez. I, n. 3635/1993.

Cass. civ., Sez. I, n. 12144/1993.
Cass. civ., Sez. I, n. 2893/1994.
Cass. civ., Sez. I, n. 1701/1995.
Cass. civ., Sez. I, n. 2734/1995.
Cass. civ., Sez. I, n. 2787/1995.
Cass. civ., Sez. I, n. 1112/1997.
Cass. civ., Sez. I, n. 3002/1997.
Cass. civ., Sez. I, n. 5189/1997.
Cass. civ., Sez. I, n. 4387/2000.
Cass. civ., Sez. I, n. 6308/2000.
Cass. civ., Sez. I, n. 15125/2000.
Cass. civ., Sez. I, n. 4202/2001.
Cass. civ., Sez. I, n. 4359/2001.
Cass. civ., Sez. I, n. 10141/2002.
Cass. civ., Sez. I, n. 3644/2003.
Cass. civ., Sez. I, n. 4203/2004.
Cass. civ., Sez. I, n. 8205/2004.
Cass. civ., Sez. I, n. 4795/2005.
Cass. civ., Sez. I, n. 11793/2005.
Cass. civ., Sez. I, n. 27078/2005.
Cass. civ., Sez. I, n. 2604/2006.
Cass. civ., Sez. I, n. 10796/2006.
Cass. civ., Sez. I, n. 15409/2006.
Cass. civ., Sez. I, n. 16999/2007.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17767/2007.
Cass. civ., Sez. I, n. 24412/2007.
Cass. civ., Sez. I, n. 2467/2008.
Cass. civ., Sez. I, n. 3186/2008.
Cass. civ., Sez. I, n. 12303/2008
Cass. civ., Sez. I, n. 16226/2008.

Cass. civ., Sez. Un., n. 19809/2008.
Cass. civ., Sez. I, n. 27236/2008.
Cass. civ., Sez. I, n. 814/2009.
Cass. civ., Sez. I, n. 16051/2009.
Cass. civ., Sez. I, n. 16803/2009.
Cass. civ., Sez. I, n. 6686/ 2010.
Cass. civ., Sez. I, n. 7253/2010.
Cass. civ., Sez. I, n. 10657/2010.
Cass. civ., Sez. I, n. 10734/2010.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18417/2010.
Cass. civ., Sez. I, n. 274/201.
Cass. civ., Sez. I, n. 1343/2011.
Cass. civ., Sez. I, n. 30242/2011.
Cass. civ., Sez. I, n. 1780/2012.
Cass. civ., Sez. I, n. 3227/2012.
Cass. civ., Sez. I, n. 4184/2012.
Cass. civ., Sez. I, n. 8772/2012.
Cass. civ., Sez. I, n. 9844/2012.
Cass. civ., Sez. I, n. 24967/2013.
Cass. civ., Sez. I, n. 28220/2013.
Cass. civ., Sez. Un., n. 16379/2014.
Cass. civ., Sez. Un., n. 16380/2014.
Cass. civ., Sez. I, n. 1494/ 2015.
Cass. civ., Sez. I, n. 1495/2015
Cass. civ., Sez. I, n. 1788/2015.
Cass. civ., Sez. I, n. 1789/2015.
Cass. civ., Sez. I, n. 2400/2015.
Cass. civ., Sez. I, n. 23640/ 2016.
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 23682/2017.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9004/2021.

Cass. civ., Sez. I, n. 17910/2022.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 149/2023.
Cass. civ. sez. I, ord. n. 838/2023.
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 30993/2025.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Trib. Catania, 13 ottobre 1987.
Trib. Napoli, 22 aprile 1989.
App. Catania, Sez. I, 4 maggio 2006.
Corte d'Appello di Lecce, n. 7/2018.
Trib. Ecclesiastico della Diocesi di Nardò – Gallipoli, 28 febbraio 2017.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CEDU, 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*.
CEDU, 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf c. Austria*.
CEDU, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*.